



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 1 / N° 1 ~ Luglio 2024

RETE NAZIONALE FORENSE: UNA NUOVA REALTÀ NEL PANORAMA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI ITALIANE

Avv. Angelo Ruberto
Presidente Rete Nazionale Forense

pag 1


La costituzione
Di parte civile nei
Reati ambientali
Post riforma cartabia pag 4

Il mediatore civile
Perde l'imparzialità quando
Viene indicato
Da un avvocato? pag 10

Cessazione del rapporto
More uxorio ed effetti
Per gli ex conviventi pag 28

Influencer: quando il nesso
Di causalità tra la promozione
E la conclusione dell'affare
Passa attraverso un click pag 41

Il rapporto inscindibile
Tra protezione dei dati personali
E diritto del lavoro:
Garantito l'accesso al fascicolo
Personale del lavoratore pag 65



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

RNF

Presidente:

Avv. Angelo Ruberto

Comitato Scientifico

Direttore:

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Anna Realmuto

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale

Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa

Via G. saragat n. 12 - 75100 Matera

Rete Nazionale Forense: una nuova realtà nel panorama delle Associazioni forensi italiane



*Avv. Angelo Ruberto
Presidente
Rete Nazionale Forense*

Nel maggio del 2021 ho fondato, insieme ad altri 19 Colleghi Avvocati di tutto il territorio nazionale, “Rete Nazionale Forense” (RNF), un’associazione su base volontaristica e senza scopo di lucro, che si propone di tutelare la funzione professionale dell’Avvocato, alla quale viene riconosciuta valenza costituzionale, a garanzia della sua autonomia e indipendenza, facendo propri i valori ed i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali vigenti.

RNF con i suoi associati, che ne condividono il progetto, si propone di sviluppare iniziative nel campo della giustizia e della difesa del cittadino, di promuovere l’approfondimento delle tutele giurisdizionali dei diritti ed, in particolare, diffondere e realizzare iniziative sul tema della giustizia giusta, nonché attuare il diritto di difesa, quale fondamentale prospettiva per il futuro civile e democratico dei cittadini.

Impegnata in diverse attività, l’associazione annovera, tra le sue principali iniziative, l’organizzazione di corsi, seminari ed eventi formativi in collaborazione con le Università, le Istituzioni forensi e gli altri Enti, allo scopo di fornire agli Avvocati gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le quotidiane sfide della nostra professione.

In un momento storico difficile per la nostra professione, assumono decisiva importanza la presenza associativa sul territorio, la concreta operatività nel campo della giustizia ed il proficuo dialogo con le Istituzioni Forensi.

La promozione del confronto costruttivo su tematiche rilevanti per la professione legale è un aspetto cruciale dell’azione di RNF, in quanto rafforza la solidarietà e la coscienza associativa tra gli avvocati, creando un ambiente in cui le esperienze e le conoscenze possono essere liberamente condivise.

Al fine di meglio perseguire tali obiettivi, Rete Nazionale Forense ha costituito L’Osservatorio Giustizia, un organismo creato allo scopo di promuovere, nell’ambito del processo, la collaborazione ed il confronto dialettico tra tutti coloro che operano nell’ambito della Giustizia, al fine di elaborare scelte operative condivise che si inseriscano nell’ambito del quadro normativo esistente.

Le norme generali e astratte, che delineano i modelli di processo, producono una molteplicità di modelli diversi dai quali, poi, hanno origine i diversi protocolli d’intesa, frutto di esperienze legate alle specifiche situazioni degli uffici giudiziari, e le prassi attuate nei diversi fori divengono lo strumento per migliorare l’efficienza della giustizia.

La finalità è quella di costituire un luogo di incontro volto a promuovere e diffondere le “prassi virtuose” giudiziarie e forensi, che rafforzino una cultura della giurisdizione finalizzata all’attuazione dei principi e dei valori sanciti dalla nostra Costituzione.

Un’importante iniziativa è l’istituzione dell’Osservatorio Carceri, che ha lo scopo di analizzare i problemi normativi e pratici dell’ordinamento penitenziario e della realtà carceraria, monitorando la produzione legi-

slativa in materia.

I suoi componenti, che operano in stretta collaborazione con enti ed associazioni impegnati nel settore, contribuiscono, con la loro esperienza, ad alimentare un dibattito informato e costruttivo su proposte di riforma, svolgendo funzioni consultive su tematiche inerenti il sistema carcerario, che si rivelano fondamentali per identificare e proporre soluzioni ai problemi strutturali e operativi delle carceri, migliorare le condizioni di detenzione, garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

L'istituzione dell'Osservatorio Giustizia e Carceri rappresenta un passo significativo verso una maggiore e consapevole partecipazione dell'Avvocatura italiana nel "sistema giustizia".

RNF ha, nella sua denominazione, l'essenza solidaristica alla quale aspira. E' e vuole essere strumento di sollecitazione, dinamismo, di interscambio e collaborazione tra i suoi associati, di diversa provenienza e formazione, il cui contributo costituisce il suo patrimonio ed il suo tratto distintivo.

"Fare RETE" è la nostra vocazione, ed il continuo confronto, professionale e umano, tra gli associati è la nostra identità.

Chiudo con queste parole:

"Rete prima che un'associazione è una famiglia, una grande famiglia e, come in tutte le famiglie facciamo dello stare insieme, per condividere il progetto, la nostra MISSIONE."

L'editoriale del direttore JURANEWS



*Dott.ssa Vincenza Ciannella
Direttore Editoriale JURANEWS*

Benvenuti alla prima edizione di “*RNF Magazine*”, nata dall’incontro tra la redazione JURANEWS ed il Suo presidente, Avv. Angelo Ruberto, che sin da subito è stato foriero di idee e progetti che nell’ottica di individuare uno strumento utile all’avvocatura, ha dato vita alla presente rivista.

JURANEWS nel suo obiettivo di inclusione dell’intera avvocatura, nell’ambizioso progetto di esplorare le frontiere del diritto contemporaneo e dare voce alla classe forense, insieme a Rete Nazionale Forense si propone come punto di incontro e di riflessione per tutti coloro che sono interessati a comprendere e affrontare queste sfide.

La nostra rivista intende fornire analisi approfondite, opinioni autorevoli e dibattiti stimolanti su temi giuridici più attuali, fornendo contenuti di alta qualità, grazie alla collaborazione degli avvocati iscritti di RNF.

Ed è in quest’ottica che nell’augurarvi una buona lettura, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, certi che il viaggio che stiamo iniziando insieme sarà ricco di scoperte e di stimoli per tutti.

La costituzione di parte civile nei reati ambientali post riforma Cartabia



Avv. Moreschi Filippo

Con Ordinanza del 21/03/2024, il Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha definito in modo articolato le modalità di costituzione di parte civile nei reati ambientali, alla luce della riforma Cartabia, specialmente con riguardo agli enti, siano essi territoriali o esponenziali di interessi c.d. "diffusi" (e dunque, specialmente, le associazioni e/o i comitati che nascono per difendere l'ambiente o la salute dei cittadini di un territorio più o meno esteso). Si deve premettere che nei reati ambientali plurimi soggetti possono agire per il risarcimento del danno da reato, ma la legittimazione ad agire opera su più livelli e con specifiche distinzioni. Infatti, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale spetta unicamente allo Stato (che la eserciterà attraverso il Ministero dell'Ambiente). Dall'altro lato, gli enti territoriali, le associazioni ambientaliste e quelle che proteggono gli interessi c.d. diffusi, mentre non possono agire per il risarcimento del danno all'ambiente "puro", possono costituirsi parte civile per fare valere i diversi pregiudizi, patrimoniali o non, arrecati alle attività da esse concretamente svolte per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Tipico è il caso del risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nelle opere svolte per la bonifica o il ripristino del pregiudizio ambientale, ove svolte in prima persona dall'ente, oppure il danno non patrimoniale all'immagine ed al territorio, oppure il pregiudizio alla salute delle persone rappresentate.

Come sappiamo, la riforma Cartabia, con riguardo al contenuto dell'atto di costituzione di parte civile, ha introdotto una specificazione, al comma 1, lett d) dell'art. 78 cpp, prevedendo che l'atto contenga, a pena di inammissibilità, "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli affetti civili". La precedente formulazione, invece, prescriveva la semplice "esposizione delle ragioni che giustificano la domanda". 'aggiunta della espressione "agli effetti civili" nella norma di cui sopra è stata letta, già dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 38481/2023), non come una mera clausola di stile, ma come un chiaro collegamento con le norme del codice di procedura civile che regolano i requisiti previsti per la domanda svolta in quella sede, sia sotto il profilo del petitum e soprattutto della causa petendi, ossia delle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano la domanda. E ciò, secondo le Sezioni Unite, anche per consentire alla domanda risarcitoria svolta in sede penale di essere trasferita eventualmente in sede civile (così come prevede, ad esempio, l'art. 573, comma 1bis, cpp): questa traslatio iudicii potrà validamente avvenire solo in quanto la domanda formulata in sede penale contenga "ab origine" tutti i requisiti che sono previsti per l'atto introduttivo di un giudizio civile. Alla parte civile che si costituisce nel processo penale dunque la riforma chiede un onere motivazionale particolarmente stringente, più che in passato, alla luce dell'eventualità, tutt'altro che remota, che il Giudizio possa proseguire solo davanti al Giudice civile, una volta esaurita, per varie ragioni, la vicenda penale. Se questi sono i principi fissati dalle Sezioni Unite, essi vengono calati con particolare rigore dal GUP di Brescia nell'ambito della costituzione di parte civile nei reati

ambientali. Quindi, fatta salva la diversa legittimazione degli enti interessati, da vagliare di volta in volta, la domanda di risarcimento del danno dovrà essere, oggi, necessariamente più completa ed articolata che in passato, non bastando più la semplice riproposizione del capo di imputazione. Dunque, come richiesto dall'art. 163 comma 3, n. 4 cpc, anch'esso novellato dalla riforma Cartabia, anche nell'atto di costituzione di parte civile sarà indispensabile l'"esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni".

Applicando questi principi alla materia ambientale, secondo il GUP di Brescia non potranno superare positivamente il vaglio di ammissibilità le costituzioni di parte civile che si limitano a riprodurre il capo di imputazione, non godendo di alcuna "autonomia" nel senso sopra indicato, o quelle che semplicemente evocano, ma non allegano, un asserito pregiudizio patrimoniale in capo all'ente (consistente in esborsi per la rimozione del danno ambientale) ovvero un non meglio precisato "danno all'immagine" dell'ente, di natura non patrimoniale. Si tratta di domande che, per come sono formulate, mancano delle allegazioni e delle prove che ne legittimerebbero la proposizione (o la sopravvivenza, in caso di *traslatio iudicii*) in sede civile. Di contro, potranno essere dichiarate ammissibili quelle domande risarcitorie che, oltre a menzionare in modo preciso la causa petendi ed il nesso eziologico tra condotta e fatto lesivo, allegano e indicano con precisione le voci e le ragioni di danno (diverse da quello ambientale) patiti dall'ente e/o dall'associazione ed offrono una – almeno preliminare – ipotesi dei criteri di calcolo del pregiudizio, almeno in via approssimativa, anche riguardo a specifiche iniziative assunte a tutela dei beni giuridici rilevanti. Appare in conclusione evidente come anche l'atto di costituzione di parte civile scaturito dalla riforma Cartabia si connoti di caratteri assai nuovi rispetto al passato e richieda anche agli operatori del diritto un'attenzione ed una cura particolari, e ciò vieppiù in una materia, come quella del danno ambientale, dove le ragioni risarcitorie si esplicano su più livelli e nei confronti di un numero, potenzialmente indeterminato, di persone, interessi e diritti.

Attività legale e cybersecurity: dieci suggerimenti pratici per non restare vittime di incidenti informatici



Avv. Federica De Stefani

Attività legale e cybersecurity: dieci suggerimenti pratici per non restare vittime di incidenti informatici

L'avvocato, al pari di qualsiasi soggetto che tratti dati personali, è tenuto, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, ad adottare misure adeguate al fine di garantire la protezione dei dati personali che tratta.

Nella pratica questo si traduce nell'adozione di procedure, tecniche e strumenti che siano in grado di consentire al Titolare del trattamento la massima protezione possibile, per la propria realtà, per i dati oggetto di trattamento.

Se da un lato sappiamo che il rischio zero non esiste, dall'altro lato esistono degli accorgimenti che se adottati possono ridurre il rischio di trattamento illecito di dati e, prevenire, quindi, conseguenze per il titolare del trattamento, non solo in termini di sanzioni, ma anche di compromissione della reputazione.

Vediamo quindi quali possono essere i 10 consigli essenziali per la tutela dei dati trattati da uno studio legale.

1. Prestare attenzione alla gestione della sicurezza informatica

È indispensabile creare un regolamento interno relativo alla gestione della sicurezza informatica. È necessario partire dall'analisi degli strumenti che vengono utilizzati dal Titolare e dai collaboratori, interni ed esterni, dello studio e valutare i trattamenti di dati che si effettuano.

C'è un'urgenza e un documento deve essere inviato su WhatsApp? Non è proprio una buona idea, meglio utilizzare altri canali.

Il regolamento deve, poi, essere considerato come un work in progress: deve essere costantemente aggiornato in base alle nuove minacce e alle nuove tecnologie.

L'avvocato è da solo in studio? Non ha alcun tipo di collaboratori? Beh, non gli servirà un regolamento scritto, ma questo non significa che non debba essere formato sulle modalità di protezione dei dati personali.

2. Investire sulla formazione dei collaboratori

Il fattore umano è la causa principale di incidenti informatici.

I collaboratori dello studio devono essere formati proprio al fine di ridurre al minimo questo rischio.

In base al principio di accountability il titolare dovrà dimostrare di aver fatto quanto di sua competenza per proteggere adeguatamente i dati trattati e la formazione dei collaboratori è essenziale da questo punto di vista. Come si può pretendere di tutelare i dati se i collaboratori dello studio non sono adeguatamente istruiti sul punto? Sarebbe come mandare in udienza un praticante senza averlo istruito sulla causa.

3. Utilizzo di software sicuri

Prima di utilizzare un software bisognerebbe valutarne l'affidabilità, anche in tema di protezione dati. A volte, per comodità, per fretta o più semplicemente perché è gratuito si utilizzano risorse free che si trovano

online senza pensare a come vengono trattati i dati, o più semplicisticamente, dove finiscono i dati che abbiamo immesso nel sistema.

Avete mai pensato a dove vanno a finire (o per cosa vengono utilizzati) i dati delle scansioni dei sistemi di scanner che si trovano online? Basta leggere le condizioni di utilizzo. Le avete mai lette? No, non le avete lette, non mentite.

4. Eseguire regolarmente i backup

Il backup è quella cosa che nel momento della disperazione totale perché abbiamo perso tutti i dati ci consente di riprendere la nostra attività lavorativa senza grossi intoppi.

Tecnicamente possiamo dire che più il backup è aggiornato, maggiore è l'aiuto che ci fornisce poiché i dati che avremo perso saranno limitati.

5. Limitare gli accessi ai dati personali

La regola generale è che non tutti devono vedere tutto. Questo significa che devono avere accesso ai dati solo le persone che effettivamente devono trattare i dati. Meglio ancora se si imposta, laddove possibile, l'autenticazione a 2 fattori per evitare accessi non autorizzati.

6. Proteggere il wi-fi

Per proteggere la rete è necessario proteggere anche il wi-fi. Quanti di voi hanno ancora impostata la password fornita di default? Quella è la prima cosa che deve essere modificata, scegliendo una password forte e riservata unicamente allo studio e ai suoi collaboratori.

7. Scegliere password sicure e uniche

Le password devono essere uniche, sufficientemente lunghe (almeno 12 caratteri), prevedere alternanza tra lettere-numeri-caratteri speciali-lettere maiuscole e minuscole, non contenere riferimenti personali, né di familiari, né di amici o animali domestici. Vietati anche soprannomi, date di nascita, di matrimonio o fidanzamento. Lo sappiamo tutti, ma nel 2024 la password più diffusa è ancora 12345678, poi ci lamentiamo se i nostri sistemi vengono attaccati.

8. Prestare attenzione agli aggiornamenti dei software

Assicurarsi che tutti i software e i sistemi operativi siano costantemente aggiornati è cruciale per chiudere eventuali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli hacker.

Inutile sottolineare l'importanza di utilizzare software originali e non "craccati".

9. Adottare sistemi di crittografia

La crittografia è uno strumento essenziale per la protezione dei dati poiché riduce significativamente il rischio di accesso non autorizzato. Il dato crittografato, infatti, non è decifrabile per il terzo che non sia in possesso della chiave di decifrazione.

10. Non pensare che la protezione dei dati sia un'inutile seccatura

Questo dovrebbe essere il primo consiglio. Lamentarsi perché la protezione dei dati impone l'adozione di misure di protezione non porta a nulla. Si tratta di un obbligo di legge, per la violazione sono previste sanzioni che solo per l'ambito amministrativo arrivano fino a 20 milioni di euro. Per ciascuna violazione.

Le sezioni unite chiariscono, definitivamente, la portata della generica condanna alla corresponsione degli interessi legali



Avv. Andrea Pinto

Mediante la sentenza n. 12449 del 7 Maggio 2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in ordine al saggio d'interesse applicabile alla sentenza con la quale il Giudice del merito condanna, tra l'altro, il soccombente al pagamento degli interessi legali, omettendo qualsivoglia ulteriore valutazione circa la specifica natura degli stessi.

La quaestio iuris sollevata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Milano mediante il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

La pronuncia è stata resa all'esito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano per la risoluzione della seguente quaestio iuris: "se in tema di esecuzione forzata - anche solo minacciata - fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di "interessi legali" o "di legge" ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c. o - a partire dalla data di proposizione della domanda - possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo".

L'iter argomentativo dal quale prende le mosse la sentenza

Vagliata l'ammissibilità del rinvio, gli Ermellini hanno, innanzitutto, rammentato che mediante la proposizione della domanda giudiziale innanzi al Giudice di merito insorge una controversia alla quale accede anche la valutazione dell'applicabilità del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e richiamato dall'art. 1284, comma 4, c.c.. Detta valutazione passa da uno specifico accertamento giurisdizionale, riservato al Giudice della cognizione, di corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta di spettanza degli interessi maggiorati. In virtù delle peculiarità e, più precisamente, dell'autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati, solo laddove il titolo esecutivo giudiziale preveda, nel dispositivo e/o in motivazione, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, il riconoscimento dei cd. "super-interessi", il creditore potrà conseguire il pagamento degli stessi in sede di esecuzione forzata. Ove, al contrario, il titolo sia silente, quest'ultimo potrà pretendere, oltre alla sorta capitale, esclusivamente la corresponsione di interessi "ordinari" calcolati sulla scorta dell'art. 1284, comma 1, c.c.. Lo stesso Giudice dell'Esecuzione dovrà limitarsi ad estrarre il contenuto precettivo già incuso nel titolo esecutivo, non potendo integrare il comando ivi espresso. L'istante, in ogni caso, potrà esperire uno specifico rimedio impugnatorio volto a compulsare l'accertamento giurisdizionale anzidetto o a determinarne la revisione.

Il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite

All'esito del granitico iter motivazionale appena ripercorso, i Giudici di Piazza Cavour hanno enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Conclusioni

La Suprema Corte, valorizzando oltremodo l'obbligo del Giudice di provvedere sulla domanda e, quindi, di accertare l'eventuale sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie “speciale”, ha risolto la vexata quaestio oggetto del presente articolo. Chi scrive non può non rilevare che troppo spesso il tema degli interessi è relegato ai margini della vertenza giudiziaria in quanto elemento di contesa (immotivatamente) trascurato. Il criticabile utilizzo delle cd. formule di stile (si pensi alla tipica espressione “interessi di legge”) limita macroscopicamente il diritto di azione rimettendo la valutazione della portata dello stesso esclusivamente alla coscienza giuridica del Decidente, quasi autorizzato ad adottare un minor rigore interpretativo all'atto della stesura della sentenza. Il punto fermo di qualsivoglia apprezzabile difesa non può che essere, in definitiva, l'adozione di una tecnica argomentativa rigorosa e particolareggiata, idonea ad evidenziare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della precipua domanda formulata.

Il mediatore civile perde l'imparzialità quando viene indicato da un avvocato?



Avv. Mario Antonio Stoppa

La prassi più diffusa prevede che durante il deposito telematico della domanda di mediazione il software lasci alla parte istante la possibilità di indicare un mediatore tra quelli competenti a trattare la vicenda.

Tale facoltà, ove prevista dal gestionale ed esercitata dalla parte istante, per ragioni di trasparenza, andrebbe segnalata alla parte che aderisce alla procedura di mediazione.

Quali possono essere le conseguenze se manca il consenso della parte che aderisce alla mediazione? Viene meno l'imparzialità del mediatore col rischio di invalidare la procedura conciliativa?

La risposta è negativa.

Come dato generale, va detto che si può esprimere una preferenza esclusivamente su quei mediatori competenti a trattare la lite e che non hanno situazioni di incompatibilità.

Sotto il primo profilo (competenza a trattare la lite), il regolamento dell'organismo di mediazione deve prevedere la possibilità per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo (art.22 c.1 lett. d, D.M. 150/2023).

Ove manchi tra le parti l'accordo sull'indicazione del mediatore, oppure nel caso in cui l'organismo ritiene di dover disattendere l'indicazione del mediatore suggerita da una parte, il regolamento dell'organismo stabilisce i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione (art.22 c.1 lett. a, b, d,e,f, D.M. 150/2023).

Sotto il secondo profilo (l'assenza di situazioni di incompatibilità), il mediatore, prima di assumere un incarico (come da regolamento e secondo quanto previsto dall'art.22 comma 1 lett. g) D.M. 150/2023 e art. 14, D.Lgs. 28/2010), è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità, nonché a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti, tutte le circostanze emerse durante la procedura e idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Il mediatore, al fine di evitare situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse, è assoggettato a norme di legge, regolamentari, canoni deontologici e codici di condotta, molto stringenti, generalmente richiamati nella dichiarazione di imparzialità che sottoscrive.

Le cause di incompatibilità non possono essere derogate neppure con il consenso di tutte le parti, in quanto materia sottratta alla loro libera disponibilità (Circolare Min.Giustizia, 14 luglio 2015).

Tra le cause di incompatibilità vi rientrano, ai sensi dell'art.22, D.M. 150/2023:

- non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del c.p.c;
- il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs.n.28/2010, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile;

- il mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento;

- non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate

Ai sensi dell'art.14 D.Lgs.28/2010:

- al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Ai sensi dell'art.62, Codice deontologico Forense (applicabile ai mediatori avvocati),

- l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza;

- non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di rito;

Nel regolamento degli organismi il mediatore deve rispettare anche il Codice etico di condotta (il riferimento è a quello Europeo), secondo cui:

- qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione allesito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare lincarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento

- Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

La violazione dei sopracitati obblighi commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei

rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro (degli organismi di mediazione, ossia il Ministero) è tenuto a informarne gli organi competenti (art.21, D.M.150/2023).

In tutte le norme citate non si parla di incompatibilità o perdita dell'indipendenza nel caso in cui la nomina del mediatore avvenga su indicazione di una parte (o nel caso non vi sia accordo tra le parti) e l'organismo avalli la preferenza espressa dalla parte istante, purché tale scelta sia rispettosa dei criteri di designazione prestabiliti dal regolamento dell'organismo e non vi siano (o intervengano successivamente) situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative, regolamentari e deontologiche richiamate.

Né, tantomeno, è pensabile di estendere al mediatore – che può svolgere contemporaneamente la sua funzione presso un numero massimo di 5 organismi - le rigide norme che regolano l'individuazione del giudice (predeterminata secondo regole attributive della competenza nonché secondo preventive regole tabellari di assegnazioni dei procedimenti, senza che le parti possano influire in alcun modo sulla detta individuazione), per una ragione molto semplice: il mediatore, come stabilisce l'art.1 comma 1 lett. e) D.Lgs.28/2010 è il professionista che svolge la mediazione restando privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Se il mediatore non ha il potere di adottare decisioni a cui le parti rimangono assoggettate, bensì, può solo formulare proposte che facilitino la composizione della controversia, le quali possono essere liberamente rifiutate da una o da entrambe le parti ove esse non ne reputino la convenienza o l'equità, esprimere una preferenza per un mediatore non solo non fa venire meno l'imparzialità ma neppure rende invalido il procedimento di mediazione.

Tale interpretazione è stata avallata da una recente sentenza del Tribunale di Rieti (n.123/2024) che ha rigettato l'eccezione di invalidità della procedura di mediazione svolta da un mediatore indicato dall'avvocato che aveva presentato la domanda di mediazione. Per il Tribunale, tra le norme e i canoni deontologici previsti per assicurare l'imparzialità del mediatore non vi è alcun riferimento al divieto di esprimere una preferenza sul mediatore che l'organismo designa.

Esprimere una preferenza nei confronti di un mediatore è un riconoscimento delle sue qualità professionali, unico criterio che dovrebbe orientarci nel suggerire la designazione del mediatore che riteniamo più competente a trattare il nostro caso. Ed i mediatori non dovrebbero provare imbarazzo a comunicare tale circostanza alla parte convenuta in mediazione, proprio per rimarcare l'assoluta trasparenza e indipendenza professionale verso le parti.

Avviso di recupero del credito d'imposta



Avv. Arcadi Mariateresa

Tra gli strumenti accertativi dell'amministrazione finanziaria vi è l'atto di recupero del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 421 legge n.331/2004, preposto al recupero dei crediti d'imposta indebitamente fruiti dai contribuenti, teso ad arginare il fenomeno dell'abuso dello strumento della compensazione dell'evasione fiscale. Con riferimento alle compensazioni dei crediti inesistenti il legislatore ha raddoppiato gli ordinari termini di accertamento disponendo che il provvedimento di contestazione dovesse essere notificato entro e non oltre il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Agli avvisi di recupero dei crediti di imposta va riconosciuta accanto alla funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario anche un'autonoma natura impositiva in quanto elementi che concorrono a determinare un ammontare della pretesa erariale.

In particolare, l'avviso di recupero risulta costituito sia dalla comunicazione della motivazione del recupero sia dalla liquidazione delle somme accertate in capo al contribuente. Ne consegue una duplice valenza perché da un lato assume la funzione di diniego e di revoca del credito d'imposta dall'altro svolge la funzione di liquidazione delle somme recuperate dal fisco comprensive di interessi e sanzioni, motivo per cui ad esso deve attribuirsi la funzione di atto di accertamento tributario.

L'avviso di recupero del credito d'imposta ha natura prodromica e non consequenziale all'avviso di accertamento. Ne segue l'omessa adozione dell'avviso di accertamento non incide sulla legittimità del primo né comporta la menomazione del diritto di difesa del contribuente atteso che l'avviso di recupero del credito deve essere motivato con riferimento sia alle ragioni giuridiche che ai presupposti di fatto dell'azione di recupero e ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992.

La Corte di Cassazione (Cass. 22 maggio 2020n. 9437; Cass. ordinanza 20.2.2017 n.4360) ha precisato che l'attività dell'ufficio accertatore, correlata alla contestazione di crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni sicché legittima l'iscrizione al ruolo della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72 non essendo necessario un previo avviso di recupero né tantomeno un avviso bonario.

È stato aumentato l'importo delle sanzioni dal 100 al 200% del credito ed è stata esclusa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni e ancora in caso di impugnazione è stata esclusa la riscossione frazionata con la conseguenza che in pendenza di giudizio il ricorrente deve versare l'intero importo risultante dall'atto impugnato. Tale conclusione non pare del tutto condivisibile. Poiché l'avviso di recupero del credito ha natura e funzione equiparabile all'avviso di accertamento e pertanto costituisce atto impositivo autonomamente impugnabile per cui dovrebbero ritenersi applicabili le norme della riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Prima della novella del 2015 nella prassi l'agenzia delle entrate raramente ha fatto distinzione tra le due fattispecie

di violazione credito inesistente e credito non spettante preferendo applicare il trattamento più gravoso anche alle fattispecie di credito non spettante.

La circostanza che i crediti non spettanti fossero spesso rilevati mediante l'applicazione del controllo automatizzato ha determinato il fenomeno dell'applicazione della sanzione del 30%. La distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti è stata ulteriormente accentuata dalla introduzione della riforma del 2015 d.lgs. n.158 con cui il legislatore ha integralmente modificato le norme del d. lgs. 471/97 relative al recupero del credito d'imposta. In particolare, l'articolo 13 del decreto citato inquadra il credito inesistente come il credito in relazione al quale manca del tutto o solo in parte il presupposto costitutivo ovvero il credito la cui inesistenza non possa essere accertata mediante la semplice sovrapposizione ai controlli automatizzati previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600/73 e 54 ter del DPR.633/72.

Nella prassi l'agenzia delle entrate ha applicato il termine del raddoppio dei termini anche ai crediti non spettanti.

Va ribadito che i crediti inesistenti, frutto di operazioni fraudolente nelle quali si simula il presupposto di fatto, non dovrebbe essere confuso né con quelli non spettanti che ricorrono quando il presupposto di fatto non viene simulato ma è reale e difetta delle caratteristiche prescritte dalla legge per dare diritto al credito cioè è reale, correttamente rappresentato ma non conforme alla fattispecie legale e a maggior ragione non va confusa con quella dei crediti esistenti e spettanti per cui sia omessa una formalità amministrativa.

Le fattispecie sono completamente diverse sotto il profilo dell'insidia insita nella condotta e nella correlata complessità e accertamento da svolgersi. Nel caso di esposizione regolare sul piano amministrativo di un credito fasullo fittizio illegale per scoprire la frode e l'evasione sono necessarie attività di verifica anche molto complesse trattandosi di accertare o che l'apparenza non corrisponda alla realtà o che l'operazione, rappresentata ingannevolmente nei fatti come conforme alla legge, in realtà non lo è.

Nel caso di credito fasullo, fittizio o illegale (inesistente) è logica la previsione di un termine di accertamento lungo. Cosa diversa è all'estremo opposto quando un credito vero e legale non è accompagnato dall'adempimento amministrativo richiesto. In questo caso è del tutto evidente che non è richiesto né prescritto né giustificato né ammissibile il termine lungo. In quest'ultima direzione si è incamminata parte della giurisprudenza. Dal punto di vista sanzionatorio è applicata la sanzione del 30% del credito utilizzato nelle ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta superiore a quello spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previsto dalla normativa in vigore, mentre per i crediti inesistenti è applicata la sanzione dal 100 al 200% ed è esclusa la definizione agevolata.

L'atto di contestazione deve essere adeguatamente motivato al pari di qualsiasi atto impositivo con la specificazione che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di identificare in maniera puntuale il credito contestato e di motivare il disconoscimento del credito d'imposta con un ap-

posito atto che non può consistere in un mero avviso bonario. Si è posto il problema se debba ritenersi che la novella introdotta nel 2015 abbia carattere prettamente interpretativo e che pertanto possa essere applicato con effetto retroattivo. L'unico intervento che ha comportato una modifica sostanziale della disciplina è consistito all'abrogazione della maggiore sanzione per le ipotesi di violazione superiori a 50.000 € nel singolo anno solare che quindi comportando un trattamento favorevole al contribuente sarebbe comunque da applicarsi retroattivamente per il principio del favor rei. Di conseguenza se non emergono problemi interpretativi con riferimento agli atti di recupero emessi successivamente all'entrata in vigore della novella del 2015 un breve cenno meritano le diverse fattispecie. In particolare, per gli atti già emessi o pendenti in giudizio la sanzione potrà essere quantificata dal giudice tributario su istanza di parte, in particolar modo allorquando l'atto impugnato avesse ad oggetto crediti inesistenti superiori a 50.000 €. In particolare, si deve ritenere che ove la domanda di tardività dell'accertamento non sia stata già autonomamente sollevata non possa essere autonomamente introdotta nel giudizio trattandosi di una domanda non rilevabile di ufficio dal giudice né proponibile per la prima volta in appello. L'impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo. La riscossione del credito d'imposta deve avvenire in maniera frazionata nelle consuete modalità previste per l'impugnazione degli avvisi di accertamento a meno che il credito non sia inesistente nel qual caso il ricorrente dovrà versare tutto in un'unica soluzione salvo ipotesi di concessione di un provvedimento di sospensione giudiziale da parte del giudice tributario. Dal punto di vista penalistico ferma restando la soglia di 50.000 € prevista per la configurazione del reato, la nuova disciplina dell'articolo 10 quater del decreto legislativo 74/2000 ha visto l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di crediti inesistenti (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) lasciando viceversa inalterata la disciplina repressiva relativa ai crediti non spettanti (reclusione da sei mesi a due anni).

I reati così configurati non sono punibili laddove il reo provveda al pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado mediante l'adozione di uno dei diversi strumenti deflattivi previsti dal legislatore (adesione all'accertamento, procedure conciliative, ravvedimento operoso).

Riguardo all'avviso di recupero non preceduto dal contraddittorio preventivo con il contribuente per la Corte di Cassazione il decreto ministeriale 3 agosto 1998 n. 311 articolo 8 nel disciplinare la revoca del credito d'imposta per incrementi occupazionali, riconosciuto alle piccole e medie imprese operanti in specifico ambito territoriale dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 art.4 prevede che il centro di servizio di Pescara comunichi all'impresa a cui è stato concesso il credito d'imposta l'avvio del procedimento di revoca del credito medesimo con l'indicazione delle violazioni riscontrate, relativamente alle quali l'impresa interessata può fornire le proprie giustificazioni entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso.

Nel prevedere la partecipazione del contribuente alla procedura di revoca delle agevolazioni fiscali in ragione della peculiarità della stessa

perché non preceduta dall'ordinaria attività di controllo, la norma in esame costituisce una specificazione principio generale di cui all'articolo 7 della legge 241/90 che impone l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale destinato ad avere effetti.

Trattasi di violazione in astratto idonea a determinare l'invalidità del successivo atto di recupero del credito d'imposta emesso dall'amministrazione sempre sulla scorta dei principi elaborati in materia di diritto al contraddittorio dalla Corte di giustizia. Questa pur ribadendo nella sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause riunite c 129/13 e C 130/14 che il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante del principio fondamentale del rispetto dei diritti di difesa sanciti negli articoli 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e comporta in particolare il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo, fissa che i diritti fondamentali quali il rispetto dei diritti della difesa non appaiono come prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti nella misura di cui trattasi e non costituiscano un intervento sproporzionato, inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. La Corte di giustizia stabilisce che "il giudice nazionale avendo l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell'unione può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l'annullamento la decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se in mancanza di tale irregolarità tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Sulla base delle considerazioni su svolte il rilievo che l'obbligo informativo di cui al decreto ministeriale numero 331 del 1998 art. 8 non sia previsto a pena di nullità non esime il giudice dal verificare se la violazione di legge abbia comportato soltanto una mera irregolarità dell'atto ovvero se abbia determinato l'invalidità dello stesso. Verifica da effettuarsi applicando il criterio della strumentalità delle forme sulla base del quale la trasgressione di una prescrizione che si riferisca a una formalità o circostanze essenziali per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è teso comporta la nullità dell'atto ancorché tale sanzione non sia espressamente prevista da una specifica disposizione di legge.

Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37046 dell’11 settembre 2023



Avv. Francesca D'Alessandro

Ai fini dell'accertamento dell'abitudine, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, il comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. dà rilevanza alla commissione di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità" **** Con il decreto legislativo n. 28 del 2015 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare causa di non punibilità, si tratta della cd. particolare tenuità del fatto in forza della quale, nei casi di minima offensività del fatto reato il giudice può pronunciare l'assoluzione dell'imputato. E' facilmente intuibile che la ratio ispiratrice della norma è stata in primo luogo quella di introdurre una norma con effetto deflativo in modo da consentire di ridurre il carico dei processi e, allo stesso tempo, di non punire quei fatti che pur costituendo reato, hanno una minima offensività in modo da riequilibrare le posizioni. Orbene, l'istituto è stato oggetto di significative modifiche a seguito dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia. Invero, il d.lgs. 10/10/2022, n. 150 oltre ad avere modificato il primo comma dell'art. 131 bis modificando da massimo cinque anni a minimo due anni e conseguentemente ha allargato le ipotesi di applicabilità dell'istituto. Inoltre, la riforma citata, avendo inserito le seguenti parole «anche in considerazione della condotta susseguente al reato, ha sostanzialmente modificato l'articolo in commento il quale, attualmente stabilisce quanto sussegue: "nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". La riforma ha dunque ampliato le ipotesi di applicabilità della norma.

Particolare rilievo assume, dunque, la condotta successiva alla commissione del reato, ampliando in tal modo il potere discrezionale del giudice. Sembrerebbe che la previsione legislativa appena analizzata si dovesse, nell'immaginario del legislatore, legare a fil doppio con l'ulteriore previsione di consentire all'imputato di accedere ad un programma di giustizia riparativa, ricorrendo alla mediazione penale. Purtroppo, nonostante gli sforzi, la mediazione stenta a partire. Orbene, la pronuncia in commento merita particolare attenzione in quanto, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, investita delle censure mosse avverso la sentenza resa dal Tribunale monocratico di Nola, ha espresso un principio di diritto circa le ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour "Ai fini dell'accertamento dell'abitudine, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, il comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. dà rilevanza alla commissione di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità". Così hanno affermato le Sezioni Unite Tushaj secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità

della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Nel caso in esame, esclusa la rilevanza dei precedenti per reati depenalizzati/abrogati, il ricorrente annovera due precedenti penali (sentenza Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 612 cod.pen. e sentenza del Tribunale di Napoli per il reato di cui all'art. 614 cod.pen.) che non sono della stessa indole. Si è chiarito sul punto per reato della stessa indole occorre che “sia formalmente omogeneo al primo, in quanto in violazione della medesima disposizione di legge e, in caso negativo, verificare se sussista comunque una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 27906 del 15/04/2014, Stocco, Rv. 260500 - 01; sez.2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico). Va precisato che la sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione dell'abitudine della condotta tenuto conto che è evidente la sussistenza di una certa abitudine nella condotta illecita alla luce dei “precedenti penali annoverati dall'imputato”.

Avverso la stessa sentenza con la quale lo stesso era stato condannato alla pena finale di € 2.000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione del carburante e del relativo distributore mobile sottoposto a vincolo reale, perché precedentemente sottoposto a sequestro, era insorto il ricorrente mediante ricorso per Cassazione, stante l'inappellabilità della stessa ex art 593, 3° co. c.p.p deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p. per carenza della motivazione ed illogicità in relazione all'erronea applicazione della legge penale ed alla erronea interpretazione delle norme sostanziali e processuali: in particolare dell'art. 131 bis c.p. anche a seguito della modifica intervenuta con il D.lgs. 150/2022. La violazione del disposto di cui all'art 131 bis c.p., così come riformato a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia dal momento che la pronuncia di condanna, era intervenuta dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, in forza della quale è stato ampliato l'ambito di applicabilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art 131 bis c.p., ritenendo applicabile la stessa, in tutte le ipotesi in cui la pena edittale non risulti superiore, nel minimo a 2 anni, attribuendo rilievo anche a tutte le condotte successive alla commissione del reato. L'imputato non aveva commesso alcun fatto penalmente rilevante dopo che la GdF, a seguito dell'ispezione effettuata nell'agosto del 2018, rinvenne nell'area utilizzata dal OMISSIS una cisterna asseritamente tenuta in funzione. La riforma Cartabia, infatti, ha consentito al Giudice di considerare la scarsa meritevolezza o bisogno di pena, in relazione a fatti minimamente offensivi; pertanto, è evidente che l'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente poteva agevolmente farsi rientrare nelle ipotesi di particolare tenuità del fatto così come ampliate dal D.lgs. 150/2022. Ciò nonostante, il G.M., pur dinanzi ad un fatto minimamente offensivo, aveva ritenuto di non poter emettere una sentenza assolutoria per particolare tenuità del fatto “per i precedenti penali annoverati dall'imputato”. La Terza Sezione con la sentenza 37046/2023 ha quindi stabilito che “Ai fini dell'accertamen-

to dell'abitudine, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità in esame, il comma 3 dell'art. 131-bis cod. pen. dà rilevanza alla commissione di "più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità". La sentenza è particolarmente rilevante anche per l'ulteriore principio espresso secondo cui: "la richiesta di applicazione della disposizione di cui all'art. 611 c.p.p., comma 1-quater."

Tale norma, introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 35, comma 1, lett. a), n. 2) nel contesto della riforma del rito nel giudizio di legittimità, è intervenuta sull'art. 611 c.p.p. ed ha previsto che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga in camera di consiglio, con contraddittorio scritto senza l'intervento delle parti, previsione della trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto che diviene rito ordinario per i giudizi di cassazione, a cui si può derogare solo in presenza di specifici presupposti e previa richiesta delle parti o decisione della corte stessa. Si tratta di una previsione che, in parte, riprende la disciplina normativa del c.d. rito cartolare introdotta dalle norme emergenziali Covid. Il rito cartolare nel giudizio di legittimità si applica nei casi indicati dall'art. 611 c.p.p., comma 1 bis e con le modalità per la richiesta per la trattazione indicate nel comma 1 ter del medesimo articolo. In particolare, e in questo si differenzia dalla previsione della L. n. 176 del 2020, art. 23 la richiesta delle parti deve essere presentata a pena di decadenza entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Negli stessi casi di cui all'art. 611 c.p.p., comma 1 bis la Corte di cassazione può d'ufficio disporre la trattazione del ricorso con la partecipazione delle parti "per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame", dandone comunicazione alle parti (art. 611 c.p.p., comma 1 - quater) e "se ritiene di dare una definizione giuridica diversa" (art. 611 c.p.p., comma 1-sexies). Anche a voler ritenere che la disposizione sia immediatamente applicabile, si deve rilevare che non sussistano gli ulteriori presupposti applicativi, non ricorrendo un'ipotesi di "rilevanza delle questioni trattate", che, peraltro, neppure il difensore rappresenta, nè l'ulteriore ipotesi di cui al comma 1 sexies.

Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego: l'ordinanza n. 6051/2023 della Corte di Cassazione, sez. lavoro, di richiesta di remissione alle SS.UU. e la sentenza n. 36197/2023 delle Sezioni Unite



Avv. Daniela Nicastro

Con la sentenza n. 36197/2023 le SS.UU si sono espresse sulla rilevante questione della prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego, pronunciando il seguente principio di diritto:

“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.

La suddetta pronuncia è stata resa in esito alla ordinanza di rimessione n. 6051 della sezione lavoro della Corte di Cassazione la quale, attraverso un analitico e argomentato excursus storico, ha evidenziato l'evoluzione del diritto del lavoro rispetto ai tempi della emanazione della L. n. 300/1970 o della L. n. 604/1966 nonché il divario che si è andato creando con il trascorrere degli anni tra i principi, astrattamente corretti, su cui si era attestata la giurisprudenza anche costituzionale nel circoscrivere gli ambiti del concetto di stabilità del rapporto di impiego e metus del lavoratore e la realtà effettiva degli attuali rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'ordinanza, nell'evidenziare come di fatto sono stati utilizzati negli anni i rapporti di lavoro flessibili e precari, pone l'accento su quella sorta di “ricatto” cui viene ricorrentemente sottoposto il lavoratore precario laddove questi confidando in un più o meno prossimo accesso ad un qualche processo di stabilizzazione si adegua per ciò a sottostare ad un trattamento giuridico e normativo penalizzante sia sotto il profilo dell'incertezza della stabilità dell'impiego sia sotto il profilo del peggiore trattamento economico e contributivo (si pensi ai contratti a progetto o co.co.co. o anche ai rapporti di lavoro a termine di cui si è fatto un uso certamente sproporzionato e distorto rispetto a quello che le disposizioni normative prevedevano, determinando uno sviamento da quelle che erano le finalità di tali istituti).

Trattamento peggiore che, oltretutto, laddove poi il lavoratore abbia effettivamente accesso alla stabilizzazione, non è passibile di ristoro, ritenendo la giurisprudenza di legittimità che la stabilizzazione costituisca un già sufficiente mezzo risarcitorio (sic!) e negandosi, quindi, sia il riconoscimento del servizio sia l'eventuale integrazione stipendiale e contributiva del periodo pregresso.

La Corte nell'ordinanza n. 6051/2023 ha così argomentato:

“[...] Non può ignorarsi come l'intera ricostruzione teorica delle decisioni della Corte costituzionale almeno dal 1972 in poi e delle Sezioni Unite fino al 2003 si fondi sull'assunto che sia la c.d. stabilità reale del

rapporto di lavoro, sia pubblico sia privato, a giustificare un decorso immediato della prescrizione dei crediti retributivi.

[...]

Non può sottovalutarsi, poi, che la semplice c.d. stabilità reale non costituisce valido strumento di difesa contro la pluralità di strumenti ritorsivi nella disponibilità del datore di lavoro (si pensi alle fattispecie di mobbing e straining). [...]

La situazione diventa ancora più complessa nei casi di rapporti a termine con la P.A., abusivamente reiterati nel tempo, che si traducano nell'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato a seguito di una procedura di stabilizzazione, come nella controversia de qua.

Infatti, Cass., SU, n. 575 del 2003, come si è detto, ha chiaramente affermato che la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto non è predicabile in quelle fattispecie nella quali i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonché nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni), vengano a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine perchè in questi casi si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato ... si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei pronunziati della Corte costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo, dovendo la situazione psicologica del lavoratore essere valutata in concreto sulla base, cioè, della realtà di fatto che ha influenzato le sue determinazioni e che ha determinato uno stato di costante soggezione nei confronti del datore di lavoro per il perdurante metus di vedere interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro.

Pur dovendosi riconoscere alcune differenze strutturali, questa situazione è del tutto analoga, da un punto di vista socioeconomico, a quella del dipendente a tempo determinato di una P.A. (con rapporto di diritto pubblico privatizzato) in ipotesi di successione di una serie di contratti a termine seguiti da una regolarizzazione, tramite concorso o per legge, presso la medesima P.A. La reiterazione dei rapporti, oltre che frequente, è spesso illegittima e pone il lavoratore, in base ad una valutazione ex ante, in uno stato di soggezione assoluta, perchè egli ben sa che solo accettando tale reiterazione da ultimo potrà eventualmente essere assunto dalla P.A. Il rapporto è sostanzialmente, anche se non formalmente, unitario, e la stabilizzazione, quando avviene, certifica una condizione che in fatto esisteva da tempo. Il limite rappresentato dall'art. 36, comma 5, citato, non è, poi, più operativo, in quanto legalmente rimosso proprio per regolarizzare i dipendenti precari. [...]

La reiterazione dei contratti a termine con le modalità esposte, sia ove seguita dalla stabilizzazione, sia qualora superi le tempistiche di legge, non può, dunque, essere compatibile, in base ad una valutazione ex ante, con il decorso della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto (ma queste riflessioni possono estendersi a tutti contratti di lavoro flessibili con la P.A.). Ciò in quanto, in primo luogo, essa comporta ab initio o, almeno, dal tempo della sua illegittimità, la nascita di un metus

oggettivo del lavoratore in ordine all'esercizio di siffatti crediti, atteso che la detta reiterazione crea, un assoggettamento del dipendente dalla P.A., che ben potrebbe cessare di confermarlo (legittimamente) senza regolarizzarlo. Inoltre, poichè, in questa maniera, è istituzionalizzata una condizione di strutturale inferiorità del medesimo lavoratore, che esegue la sua prestazione sperando di beneficiare di una procedura di stabilizzazione, rispetto al datore di lavoro, condizione che va ben oltre il metus ed è incompatibile con l'applicazione ai contratti de quibus delle comuni regole civilistiche, anche sulla prescrizione, basate sulla parità fra le parti negoziali.

Non è obiettivamente ragionevole che lavoratori, consapevoli da anni di dipendere dalla volontà della P.A. di impiegarli per un ulteriore periodo limitato e di non avere di fatto valide tutele, considerato che già la loro reiterata conferma avviene spesso in violazione della vigente normativa, agiscano contro la propria Pubblica amministrazione per domandare differenze retributive (potendo, così, rischiare di trovarsi privi della loro unica fonte di reddito). [...]

Affermare, quindi, che la Pubblica amministrazione, in circostanze come quelle in esame, può beneficiare della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, rischierebbe di consentire un vero e proprio abuso del diritto, che si traduce in una violazione non solo della nostra Costituzione (in particolare, degli artt. 3 e 97 Cost.) e dei canoni civilistici di correttezza e buona fede che la Pubblica Amministrazione deve rispettare nel suo ruolo di datore di lavoro, ma anche della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e, soprattutto, del diritto UE in materia di contratti di lavoro a termine e delle relative sentenze della CGUE. [...]"

Da qui i dubbi sulla opportunità di ammettere che la prescrizione possa decorrere dalla cessazione dell'ultimo rapporto a termine o dalla stabilizzazione anzicchè decorrere già nel corso di rapporti precari.

Le SS.UU., invece, con l'enucleazione del principio astratto sopra riportato secondo cui, nel rapporto di lavoro anche a termine con la P.A., non sarebbe configurabile alcun metus, per cui la prescrizione può sempre decorrere in corso di rapporto di lavoro, hanno, ad avviso di chi scrive, perso l'occasione – fornita da una ordinanza di rimessione della sezione lavoro della Cassazione, motivata ed argomentata in modo ineccepibile – di formulare, in applicazione del principio di effettività, un principio di giustizia sostanziale, fondato sulla realtà concreta.

Affermano le SS.UU.:

“10. Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema.

Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.

Il sistema garantisce, infatti, il controllo sulla res publica dei cittadini, che si esprime sia nella forma diretta partecipativa attraverso la composizione degli organi costituzionali rappresentativi con l'esercizio del

diritto di voto (art. 48 Cost.) e la vigilanza critica sul loro operato come opinione pubblica (art. 21 Cost.), sia in quella mediata delle formazioni intermedie e della loro libera associazione (artt. 2 e 18 Cost.) e, in particolare, delle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e dei partiti politici (art. 49 Cost.); non potendo essere sottaciuta l'essenziale tutela dell'accesso al giudice (artt. 24 Cost. e 6 CEDU), anche nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la giurisdizione amministrativa (art. 113 Cost.).

Il rappresentato assetto ordinamentale di diritti e di poteri, tutelato dai reciproci controlli di garanzia, assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall'ordinario andamento fisiologico), attraverso la responsabilità diretta de' i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ... secondo le leggi penali, civili e amministrative" per gli "atti compiuti in violazione di diritti" (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost."

E' tuttavia evidente, che tale argomentazione, del tutto corretta in linea astratta, non è assolutamente in grado di fornire risposte alle reali storture del sistema evidenziate dalla sezione lavoro della Cassazione laddove i fatti dimostrano costantemente che quella "fisiologia del sistema" richiamata dalle SS.UU., che avrebbe dovuto fornire "concorrenti profili di garanzia", non è, invece, in grado di tutelare lavoratore da una condotta della P.A. accertata giudizialmente quale illegittima e tale per cui non sia invece pienamente configurabile quel metus che la sentenza esclude.

Come evidenziato dall'ordinanza n. 6051/2023, infatti, "L'affermazione ad es. di Cass., Sez. L, n. 10219 del 28 maggio 2020, per la quale, avendo il datore di lavoro pubblico una discrezionalità vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, egli può operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella del datore privato, perde di significato se la P.A. non rispetta la legge per i rapporti di lavoro flessibile, reiterandoli di fatto senza limiti, e se non si valuta la pluralità di strumenti nella sostanza ritorsivi oggi nella disponibilità del datore di lavoro, che vanno oltre il mero licenziamento o la non conferma del contratto a termine."

Trattamento illecito di dati: la Corte di Giustizia UE stabilisce che è possibile ottenere la cancellazione d'ufficio



Avv. Federica De Stefani

La sentenza emessa nella causa C-46/23 stabilisce il principio secondo il quale a fronte di un trattamento illecito di dati è possibile ottenere la cancellazione (ex art. 17 GDPR) d'ufficio, ossia anche in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte dell'interessato.

La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte riguarda un comune ungherese che, al fine di fornire un aiuto finanziario ai residenti che appartenevano a una categoria di persone rese più fragili dalla pandemia di COVID-19 e che soddisfacevano determinate condizioni di ammissibilità, ha commesso diverse violazioni di dati personali.

In particolare l'amministrazione comunale non aveva informato gli interessati, entro il termine di un mese dall'inizio del trattamento, delle categorie di dati personali trattate nell'ambito di tale programma, delle finalità del trattamento in questione, né delle modalità con cui tali interessati potevano esercitare i loro diritti al riguardo.

Per tale motivo l'autorità ungherese di controllo ha ordinato all'amministrazione comunale, in forza dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento, di cancellare i dati personali degli interessati che, sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio governativo e dall'erario ungherese, avrebbero sicuramente avuto diritto a tale aiuto, ma non l'avevano richiesto. Essa ha ritenuto che sia l'erario ungherese sia l'ufficio governativo avessero violato le disposizioni relative al trattamento dei dati personali di detti interessati e ha inflitto ad entrambe, sia all'amministrazione sia all'erario ungherese una sanzione pecuniaria.

A seguito dell'impugnazione del provvedimento da parte dell'amministrazione comunale, la Corte di Giustizia UE viene investita di due diverse questioni pregiudiziali: la prima riguardante la sussistenza del potere dell'autorità nazionale di controllo, nell'esercizio dei propri poteri correttivi, di ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di cancellare i dati personali trattati illecitamente anche in assenza di un'esplicita richiesta dell'interessato e la seconda se tale potere sia indipendente dal fatto che i dati personali siano stati raccolti o meno presso l'interessato.

Sulla prima questione la Corte si esprime in maniera affermativa, stabilendo che l'autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell'esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l'interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento.

Viene infatti precisato che qualora il trattamento di dati personali non soddisfi i principi previsti in particolare all'articolo 5 del GDPR, le autorità di controllo degli Stati membri sono autorizzate a intervenire, conformemente ai loro compiti e poteri, previsti agli articoli 57 e 58, tra cui rientrano anche quelli di sorvegliare e assicurare l'applicazione di tale regolamento, ai sensi dell'articolo 57 e qualora ritengano, al termine

della propria indagine, che l'interessato non goda di un livello di protezione adeguato, sono tenute, in applicazione del diritto dell'Unione, a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata, e ciò indipendentemente dall'origine o dalla natura di tale inadeguatezza.

Proprio a tal fine, l'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento elenca le diverse misure correttive che l'autorità di controllo può adottare e spetta a quest'ultima scegliere il mezzo appropriato.

L'articolo in questione opera, poi, una distinzione tra misure correttive che possono essere disposte d'ufficio, in particolare quelle di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e g), (ossia "ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine" e "ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19") e quelle che possono essere adottate solo a seguito di una richiesta presentata dall'interessato al fine di esercitare i suoi diritti in applicazione di tale regolamento (in particolare quelle previste all'articolo 58, paragrafo 2, lettera c), del regolamento).

Il tenore letterale delle predette ipotesi (paragrafo 2 lett. d) e g) non consente di ritenere che un intervento dell'autorità di controllo di uno Stato membro, al fine di applicare le misure ivi previste, sia limitato ai soli casi in cui l'interessato abbia presentato una richiesta a tal fine, dato che detta formulazione non contiene alcun riferimento a una simile richiesta.


Si aggiunga, poi, che la lettera dell'art. 17 prevede, mediante l'utilizzo della congiunzione coordinativa «e», da un lato, il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati che lo riguardano e, dall'altro, l'obbligo del titolare del trattamento di cancellare senza ingiustificato ritardo tali dati personali. La Corte, pertanto, sottolinea che tale disposizione disciplina due ipotesi indipendenti, vale a dire, da un lato, la cancellazione dei dati su richiesta dell'interessato e, dall'altro, la cancellazione derivante dall'esistenza di un obbligo autonomo, gravante sul titolare del trattamento, e ciò indipendentemente da qualsiasi richiesta dell'interessato.

Tale interpretazione è corroborata dall'articolo 5, paragrafo 2, del GDPR, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 5, in forza del quale il titolare del trattamento deve garantire, in particolare, la liceità del trattamento dei dati da esso effettuato, oltre dall'obiettivo perseguito dall'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, ossia garantire la conformità del trattamento dei dati personali a tale regolamento nonché il ripristino di situazioni di violazione di quest'ultimo per renderle conformi al diritto dell'Unione, grazie all'intervento delle autorità nazionali di controllo, nonché, infine, dagli obiettivi generali del GDPR per quanto riguarda il diritto fondamentale delle persone fisiche alla protezione dei dati personali.

La Corte, sulla seconda questione, rileva, infine, che il tenore letterale delle disposizioni analizzate non contiene alcuna indicazione che lasci

intendere che il potere dell'autorità di controllo di adottare le misure correttive ivi elencate dipenderebbe dall'origine dei dati di cui trattasi e, in particolare, dalla circostanza che essi siano stati raccolti presso l'interessato.

Estremi provvedimento: causa c-46/23 [sentenza della corte (quinta sezione) 14 marzo 2024]



JURANEWS

Il tuo quotidiano di informazione giuridica

I CONTENUTI

Sentenze della Corte di Cassazione aggiornate in tempo reale

News e articoli quotidiani sulle principali novità giuridiche



Normativa nazionale ed europea, aggiornata in tempo reale dalle fonti ufficiali e riportata nelle versioni vigenti e previgenti corredata da note esplicative

Ampia selezione della giurisprudenza di merito delle principali Corti e massimario sempre aggiornato

Principali Trattati Internazionali adottati dall'Italia in versione vigente e in lingua italiana

Approfondimenti autoriali focalizzati su tematiche di attualità, realizzati da professionisti, docenti e cultori della materia

Approfondimenti video e podcast



Inquadra il QR code
per richiedere l
a demo gratuita



LA PIATTAFORMA

Archivio digitale con esclusivo patrimonio documentale di oltre 2 milioni di documenti

Interamente web, nessuna installazione, accessibile ovunque anche da smartphone

Motore di ricerca documentale tra i più evoluti e performanti sul mercato

Navigazione user friendly, che permette un utilizzo semplice ed intuitivo

Cessazione del rapporto more uxorio ed effetti per gli ex conviventi



*Avv. Leda Badolati
Presidente RNF sezione
territoriale Calabria*

Appare particolarmente interessante esaminare l'atteggiamento dell'ordinamento giuridico italiano rispetto alle evoluzioni sociali del concetto di "Famiglia".

Se in epoche passate per individuare la famiglia e gli effetti giuridici derivanti, il riferimento fondamentale era l'art. 29 della Costituzione, che ne riconosce i diritti in quanto società naturale fondata sul matrimonio, oggi la dimensione si è parecchio ampliata, in ragione dei cambiamenti e delle abitudini sociali che portano ad un concetto di famiglia meno circoscritto e molto più complesso.

Prima il matrimonio civile -o concordatario- era l'indiscutibile protagonista dei sogni delle coppie che desideravano creare una propria famiglia, con ogni conseguenza in tema di diritti e doveri in capo ai coniugi, regolamentati dalla legge; oggi, invece, si parla di "matrimonio in crisi", non solo perché i coniugi si separano ma anche per una (sempre) minore utilizzazione di tale istituto per perseguire il progetto di famiglia, al punto che il numero di coppie sposate appare meno frequente rispetto ai rapporti ed alle convivenze di fatto.

In disparte ogni considerazione sociologica sul fenomeno, ciò che interessa in questa sede è comprendere quale è attualmente lo scenario, in termini di effetti giuridici, delle convivenze di fatto e soprattutto cosa può accadere laddove intervenga una frattura tra i conviventi, con o senza prole.

Nota ai più è la legge Cirinnà, (n°76 del 2016) che, nel solco di un cambiamento sociale già considerato negli ordinamenti di molti paesi europei, ha dato un vero e proprio scossone al sistema nel nostro paese, andando oltre la famiglia tradizionale per consacrare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra persone di sesso uguale o diverso, al fine di garantire diritti e doveri simili a quelli derivanti dal matrimonio.

Attualmente, pertanto, accanto al matrimonio, l'ordinamento giuridico prende in considerazione la "unione civile" tra persone di sesso identico e la "convivenza di fatto" registrata all'Anagrafe (tra persone di sesso identico o diverso).

Prescindendo dalla normativa della unione civile, che allo stato (pur con le necessarie diversità) appare la più vicina al matrimonio in quanto a doveri e diritti, è interessante approfondire la situazione delle convivenze tra persone di sesso diverso, che nei fatti è la più simile al matrimonio tradizionale, ma giuridicamente è quella meno investita da diritti e doveri uguali o simili a quelli nascenti dal matrimonio stesso.

Intanto, occorre rammentare che la legge non offre spazio alla convivenza di fatto non registrata, con la conseguenza che le coppie conviventi che non hanno provveduto a intraprendere l'iter amministrativo previsto dalla legge, sono un fantasma per il nostro ordinamento.

Invero, la legge Cirinnà ha pensato, seppur in una parte marginale dell'apparato normativo, di disciplinare le convivenze di fatto, riferen-

dosi a tutte le coppie che vogliono vivere insieme senza sposarsi o senza ricorrere all'unione civile (nel caso dello stesso sesso).

Tuttavia, a ben guardare, tale convivenza (suggellata da un'autocertificazione, redatta in carta libera e presentata al Comune di residenza), ha ben pochi profili in comune con gli istituti del matrimonio o dell'unione civile dal punto di vista di doveri e di diritti.

Tra le cose più accostabili, di certo non sfugge che al convivente, in caso di malattia, è riconosciuto il diritto di assistere, visitare l'altro ed accedere alle sue informazioni personali; o che, nel caso di decesso del convivente, al superstite è attribuito il diritto di vivere nella casa del deceduto, sebbene per un periodo dai due ai cinque anni. Così come laddove uno dei conviventi di fatto abbia sottoscritto, in qualità di conduttore, un contratto di locazione della casa in cui vivono entrambi, in caso della sua morte o del suo recesso, è prevista la possibilità che l'altro convivente gli succeda nel contratto.

Ancora, particolare attenzione è data dalla legge al caso in cui uno dei membri della coppia gestisca "un'impresa familiare": il componente della coppia nella quale l'altro è l'imprenditore titolare dell'impresa, ha diritto di partecipare agli utili e agli incrementi dell'impresa stessa, sia che si tratti di matrimonio o unione civile o convivenza registrata.

Con ogni evidenza, (soffermandoci in questa sede solo sulle coppie di sesso diverso), si nota come tutto ciò non sia sufficiente a garantire chiarezza giuridica e piena tutela a coloro che decidono di creare una famiglia senza ricorrere all'istituto tradizionale del matrimonio, con un conseguente vulnus nell'ordinamento, almeno rispetto ai cambiamenti sociali.

Il problema è ancora più stringente laddove le coppie di fatto conviventi decidano di terminare rapporto e convivenza, così introducendosi in una dimensione fluida e carente per ciò che attiene ai diritti e doveri reciproci, dopo la frattura .

Intanto, deve dirsi che nella ipotesi di convivenza di fatto registrata, nella quale ognuno dei conviventi di fatto, è titolare esclusivo di ciò che egli acquista, sovviene il "contratto di convivenza", tramite il quale i beni e i diritti che i conviventi di fatto acquisiscono nel periodo della convivenza, possano entrare in un regime di comunione.

Il patto di convivenza deve stipularsi necessariamente con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, cui segue la pubblicità nei registri anagrafici, ed in esso potranno prevedersi, ad eccezione di apposizioni di termini e condizioni, accordi su come i conviventi debbano partecipare alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito ed alle capacità di lavoro lavoro professionale e casalingo.

Ma, dinanzi a tale scarna normativa attuale, occorre chiedersi cosa succede quando cessano rapporto di fatto e convivenza .

Per i componenti la coppia (rectius: ex coppia) non succede quasi nulla di quanto è previsto nella separazione o nel divorzio: in tali ipotesi, al ricorrere dei presupposti di legge, il coniuge economicamente più debole ha diritto a percepire dal coniuge "forte" un assegno di mantenimento, mentre all'ex convivente tale diritto non è riconosciuto.

Nel caso di convivenza, è previsto per l'ex convivente più debole solo il diritto agli alimenti, che è cosa ben diversa. Esso scatterà, infatti, solo se egli versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, quindi di vivere dignitosamente, a prescindere dal reddito e dalle possibilità economiche dell'ex convivente più forte.

Ad eccezione di quanto sopra accennato in caso di morte, nulla dice la legge sull'attribuzione della casa familiare al cessare della convivenza, in relazione al convivente non proprietario, il quale rimane privo di diritti sull'immobile, come fosse stato sempre e solo un ospite.

Fortunatamente, l'evoluzione giurisprudenziale porta a ritenere il rapporto del convivente non proprietario con l'immobile come una detenzione qualificata, fondata su quel negozio giuridico in ambito familiare derivante proprio dalla convivenza more uxorio.

Ciò ha conseguenze ben rilevanti, in quanto il convivente non proprietario può ricorrere ai mezzi di tutela possessoria nel caso in cui subisca una estromissione, contro la sua volontà, dalla casa comune (Cass. n. 17971/2015). Diversa sarà l'ipotesi in caso di presenza di figli minori, disabili o non autosufficienti per garantire i quali il giudice può assegnare la casa all'ex convivente non proprietario.

Merita un breve approfondimento la questione del diritto alla restituzione a favore dell'ex convivente di somme sborsate per esigenze della famiglia di fatto, per la casa di comune residenza o per l'altro convivente.

Di recente, la Cassazione, (ordinanza 5086/2022), in materia di cessazione della convivenza more uxorio, ha chiarito che, in caso di opere realizzate dal convivente per la costruzione dell'abitazione comune con denaro proprio, non si applichi la disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 c.c. perché il convivente non è "terzo", avendo un rapporto con l'altro convivente.

Salvi i principi derivanti dall'obbligazione naturale, applicabili a tali tipi di fattispecie, colui che ha impiegato soldi ed energie per la casa comune o attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio durante il rapporto, potrà agire con l'azione di arricchimento senza causa, purché però sussista una evidente sproporzione di quanto versato rispetto alle proprie capacità economiche e reddituali ed alle finalità di contribuzione alle esigenze della famiglia di fatto, altrimenti si rimarrà nel campo della obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. con conseguente irripetibilità.

Ulteriore effetto della cessazione della convivenza emerge dalla pronuncia della Corte di Cassazione n° N. 20956/5-01/07/2022 secondo la quale se il rapporto di convivenza more uxorio viene meno, la coppia di fatto decade dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa in seguito al trasferimento infraquinquennale dell'immobile acquistato. Alla crisi delle convivenze di fatto, non si estende il regime agevolato destinato alle coppie coniugate e non soccorrono in tal senso gli istituti previsti dalla legge Cirinnà, con conseguente ripresa a tassazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché la rideterminazione dell'imposta sostitutiva relativa a un mutuo agevolato.

Non deve dimenticarsi, altresì, il diverso regime che le convivenze di fatto subiscono rispetto ai diritti successori, in quanto la legge nulla prevede per i conviventi per i quali ogni effetto termina al cessare della

convivenza , salvi gli effetti di un eventuale testamento che preveda disposizioni a favore del partner di fatto solo per la porzione disponibile e sempre che non venga successivamente revocato o modificato.

Di maggiori certezze e tutele può parlarsi, fortunatamente, in relazione ai figli di ex conviventi more uxorio, per i quali, non sussiste più alcuna differenza nei diritti loro riservati rispetto ai figli nati in costanza di matrimonio. Pertanto, anche quando termina il rapporto di fatto e la convivenza , i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e dunque tutti doveri che ne discendono, tra cui quello del loro mantenimento in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

Di certo chi tratta quotidianamente tale materia sa molto bene che anche per i figli che si trovano al centro di conflitti molto accesi, nonostante le garanzie fornite dalla legge, la situazione non è rosea...anzi.

L'avvocato familiarista, come tutti gli operatori di giustizia, deve augurarsi che vi siano interventi più concreti e funzionali da parte del legislatore ma, al contempo, svolgere il proprio ruolo con acume, serietà e sensibilità, al fine di far prevalere l'equilibrio e la ragionevolezza sulle lotte.

L'Accollo: un importante strumento di gestione dei debiti



Avv. Mario Contessa

L'accollo¹ rappresenta un negozio giuridico bilaterale che si colloca tra le figure contrattuali di assunzione del debito altrui, come la delegazione e l'espromissione. Tale istituto permette a un terzo, l'accollante, di assumere il debito di un altro soggetto, l'accollato, nei confronti del creditore, l'accollatario.

La disciplina dell'accollo è prevalentemente contenuta nell'articolo 1273 del codice civile italiano, sebbene la prassi e la dottrina abbiano contribuito significativamente a delinearne i contorni applicativi e interpretativi.²

2. Nozione Funzione e Natura Giuridica dell'accollo

L'accollo si configura come un contratto con il quale il debitore (accollato) e un terzo (accollante) si accordano affinché l'accollante assuma il debito del primo nei confronti del creditore (accollatario).

Ne consegue per tautologia che siffatto accordo realizza una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio ab origine - vertente tra debitore e creditore - risultante dall'aggiunta di un nuovo debitore o nella sostituzione di quello originario.³

Difatti la natura giuridica dell'accollo è stata oggetto di un approfondito dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Specificatamente alcuni autori considerano l'accollo come un contratto autonomo tra accollato e accollante, perfezionato attraverso il consenso delle parti.

Peraltro non va sottaciuto che tale interpretazione è perorata dall'articolo 1273 del codice civile, il quale attribuisce rilevanza giuridica proprio alla convenzione stipulata tra le parti.⁴

Invece la dottrina prevalente sostiene che l'accollo non costituisca un negozio autonomo, ma un patto accessorio a una diversa fattispecie negoziale.⁵

Non a caso - per quel che attiene la causa dell'accollo si specifica che essa varia e - si identifica - con l'interesse sotteso al trasferimento del debito.

Pertanto in alcune situazioni l'accollo si inserisce in un contesto contrattuale più ampio - come ad esempio la compravendita immobiliare - dove la sua funzione è assorbita dalla causa del contratto principale. Viceversa - in altri casi - l'eziologia dell'accollo è da rinvenirsi semplicemente in un fine di gratuità oppure nel semplice proposito di estinguere un debito preesistente.

3. Tipologie di Accollo

L'accollo si distingue in due principali categorie: accollo interno ed accollo esterno.

D'altra parte - a sua volta - il legislatore distingue due forme di accollo esterno: cumulativo e liberatorio a mezzo di quanto stabilito dall'articolo 1273 del codice civile.⁶

3.1 Accollo Interno

L'accollo interno, o semplice, si verifica quando il terzo si obbliga unicamente nei confronti del debitore a sollevarlo dal peso dell'obbligazione senza assumere il debito verso il creditore.

Questo accordo non produce effetti esterni verso il creditore, il quale non acquisisce il diritto di escutere direttamente il terzo per il pagamento del credito. Infatti – a conferma di quanto asserito – si precisa che l'accordo può essere modificato senza il coinvolgimento del creditore. Nonostante l'assenza di una specifica disciplina nel codice civile la dottrina e la giurisprudenza accettano questa forma di accollo.

3.2 Accollo Esterno

Si è in presenza di un accollo esterno quando l'accordo tra accollante e accollato si appalesa in un contratto a favore del terzo, in forza del quale, si conferisce al creditore il diritto di richiedere direttamente al terzo l'adempimento del debito.

La particolarità di questo tipo di accollo è da rinvenirsi nell'estraneità del creditore all'accordo di assunzione del debito, sebbene quest'ultimo acquisisca il diritto di aderire o meno alla convenzione, rendendola irrevocabile a suo favore.⁷

3.3 Forme Specifiche di Accollo Esterno: Cumulativo e Liberatorio

3.4. Accollo Esterno Cumulativo

L'accollo cumulativo implica l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario che rimane obbligato in solido con l'accollante.

In mancanza dell'adesione del creditore, vige un regime di solidarietà stretta, senza benefici di ordine di escussione per il debitore originario. Invece dopo l'adesione, l'accollante diventa il debitore principale e l'accollato obbligato solo in via sussidiaria, con il creditore che dovrà richiedere il pagamento prima all'accollante.

3.5. Accollo Esterno Liberatorio

L'accollo liberatorio determina la sostituzione del nuovo debitore nella posizione giuridica del debitore originario. Questo tipo di accollo è ammissibile quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario o quando tale liberazione è condizione espressa dell'accordo tra accollante e accollato.

4. Giurisprudenza e Distinzioni Pratiche

La giurisprudenza italiana ha fornito numerose precisazioni in merito alla distinzione tra accollo interno ed esterno.

La Suprema Corte ha chiarito che nell'accollo interno l'accollante si obbliga solo nei confronti del debitore accollato e non verso il creditore, il quale non può pretendere l'adempimento dal terzo accollante.

Un esempio significativo di questa interpretazione è statuito - ex multis - dalla Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez II, n. 17596, del 21 agosto 2020, la quale ha chiarito che «la distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall'adesione o meno del creditore alla convenzione di accollo. In mancanza di tale adesione, l'accollo produce solo l'effetto di obbligare l'accollante a tenere indenne il debitore originario non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo

al rapporto obbligatorio e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'accollante»⁸

5. Applicazioni e Vantaggi dell'Accollo nei Mutui Bancari

L'accollo è utilizzato in varie situazioni, tra cui figura specialmente il subentro nei contratti di mutuo. Così facendo l'acquirente di un immobile può assumere il mutuo in corso, risparmiando sui costi iniziali e beneficiando di tassi d'interesse favorevoli. Tuttavia la Banca deve verificare la capacità economica dell'accollante prima di accettare l'accollo.

5.1. L'Accollo di un Mutuo Cointestato

L'accollo di un mutuo cointestato consente a uno dei mutuatari di acquistare la quota dell'altro - pagandogli il prezzo mediante l'accollo della quota di debito residuo.

In ragione di ciò la soluzione dell'accollo di un mutuo cointestato interviene spesso nei casi di separazione o divorzio, permettendo a uno dei coniugi di acquisire l'intero immobile senza accendere un nuovo mutuo, purché la banca acconsenta alla liberazione dell'altro mutuatario accollato.

6. Conclusioni

L'accollo, pur essendo un istituto complesso e articolato, rappresenta un importante strumento di gestione dei debiti.

Peraltro la distinzione tra accollo interno ed esterno, così come tra accollo cumulativo e liberatorio, permette di centellinare sapientemente gli effetti giuridici e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Invero attraverso l'accollo, è possibile realizzare efficienti strategie di gestione del debito, che possono portare benefici significativi sia ai debitori che ai creditori.

¹ L. GENGHINI – R. APICELLA, *Le obbligazioni*, cit. pag. 469 ss; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit. pag. 382 ss.; BIANCA, *L'obbligazione*, cit. pag. 680 ss.;

² R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, cit. pag. 165 ss; CASS. Civ. Sez. II, 25 Agosto 1998, n. 8442; BIANCA, *L'obbligazione*, cit. pag. 677 ss; Articolo 1273 codice civile, primo comma;

³ C. LAZZARA, *Accollo e liberazione del debitore originario*, cit. pag. 1318 s.s.;

⁴ MANCINI., *Autorevole dottrina costruisce l'accollo come un contratto plurilaterale in BIANCA, L'obbligazione*, cit. pag. 636 ss; Articolo 1273 codice civile, primo comma.

⁵ “Teoria del Patto Accessorio”: La Dottrina Prevalente nega che l'accollo sia un autonomo negozio e sostiene che esso in realtà costituisce un patto accessorio, il quale può inerire a qualsiasi contratto concluso fra accollante ed accollato” ; in CICALA, *Saggi*, cit., 94; MAJELLO, *L'interesse dello Stipulante*, cit., pag. 103 ss.; SCHLESINGER, *Recensione a Rescigno, Studi sull'accollo*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1960, I, 648 ss.; GUGLIELMUCCI, *L'accollo nella recente dottrina*, cit. 1123; NOBILI C., *Le obbligazioni*, Giuffrè, 2008.

⁶ R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, p. 165 ss.

⁷ BRECCIA, *Le obbligazioni*, Giuffrè, 1991, 836 ss.; G.F. CAMPOBASSO, voce *Accollo*, in *Enc. giur.*, I, Treccani, 1988, 1 ss.

⁸ Cfr *Ex Multis*: Cassazione Civile, Sez II, n. 17596, del 21 agosto 2020; Cass., 11 aprile 2000, n. 4604, in *Giust. civ. Mass.* 2000, 783. Cass., 26 agosto 1997, n. 8044, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 1523.

Impugnazione delibera bilancio: limiti di applicabilità dell'art. 2434-bis cod. civ. - aspetti processuali



Avv. Roberta Errico

Cassazione Civile, sezione I – 18 aprile 2024, n. 10521

Massima: *È ammissibile la domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio proposta a seguito di riassunzione avente ad oggetto l'allegazione di un vizio specifico riferito alle singole poste di bilancio, ulteriore rispetto alla generica contestazione di erronea rappresentazione della situazione patrimoniale nel suo complesso dedotta in citazione, quand'anche proposta nelle more dell'approvazione del successivo bilancio di esercizio. Questo effetto specifico deriva dalla natura di diritto cd. autodeterminato della domanda di nullità che, proprio in quanto inerente a una situazione giuridica del genere, non è preclusa in senso assoluto, ancorché basata su una fattispecie invalidante ulteriore e diversa da quella invocata con l'atto di citazione. La conseguenza di ciò è l'inoperatività del limite decadenziale previsto dall'art. 2434-bis cod. civ. che, non incide sull'azione di impugnazione già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, ma solo sulla sua introduzione ex-novo.*

Vicenda processuale

Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale, alcuni soci riassumevano un giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione di bilancio, avente ad oggetto la nullità, invalidità e/o annullabilità della stessa per difetto di chiarezza e veridicità riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale della società nel suo complesso.

Nell'atto di riassunzione, tuttavia, la domanda di nullità veniva ulteriormente arricchita da una censura relativa a specifiche poste di bilancio, in particolare all'occultamento di alcuni crediti per prestazioni relative all'esercizio di riferimento e a quelle dell'anno precedente. Nelle more della riassunzione veniva approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo.

Il tema di indagine

Verificato che la domanda originaria, per come formulata, anche per difetto di autosufficienza sul punto (non essendo stato riportato il contenuto dell'atto di citazione), non sembrava contenere doglianze direttamente riferite alle singole poste creditorie e ai relativi vizi, l'analisi si è spostata sull'estensione del thema decidendum nelle ipotesi di nullità della delibera di approvazione del bilancio. Sotto tale profilo, è stato precisato che l'oggetto di indagine afferiva all'ammissibilità della ulteriore allegazione del vizio specifico relativo alle singole poste introdotto all'interno del tema decisionale con la citazione in riassunzione e, quindi, al nesso tra la citazione originaria e la riassunzione ai fini dell'ammissibilità dell'ulteriore tema di doglianza sempre relativo allo stesso bilancio.

Sulla natura autodeterminata del diritto

La risposta al quesito di indagine è stata desunta dalla natura di diritto c.d. autodeterminato sotteso alla domanda di nullità della delibera di impugnazione¹.

Si tratta di un tema che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche al sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, è applicabile la regola generale della rilevabilità d'ufficio di vizi di nullità risultanti dagli atti. Su tale presupposto, è stata esclusa l'ultrapetizione della declaratoria giudiziale di nullità per vizio diverso da quello dedotto originariamente dalle parti purché lo stesso sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo e sempre che sul punto sia previamente rispettato il principio del contraddittorio, attesa la natura autodeterminata del diritto e posta la violazione di norma imperativa come causa petendi della domanda di accertamento dell'invalidità assoluta di una delibera di approvazione del bilancio².

Sulla base di tale premessa concettuale, l'ulteriore allegazione di vizi attinenti a specifiche poste di bilancio, in conformità ai principi generali affermati in materia di nullità negoziali³, dovrebbe ritenersi ammissibile, alla stregua delle mere difese, potendo essere rilevata anche d'ufficio laddove risulti dalle emergenze degli atti, fermo, in ogni caso, il rispetto del principio del contraddittorio e della scansione processuale stabilita dal codice di rito per l'esercizio di ius poenitendi.

Sull'art. 2434-bis. cod. civ.

In tale contesto argomentativo, la sentenza oggetto di nota è stata chiamata ad interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 2434-bis cod. civ. secondo cui "le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo".

Detta disposizione, secondo la Corte, non assumerebbe rilievo specifico nel contesto descritto, in quanto andrebbe interpretata nel senso che la parte decade dalla possibilità di impugnare il bilancio di esercizio in sé e per sé considerato, dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta - quale che sia il vizio invalidante. Ciò implica che deve ritenersi legittima la pronuncia di invalidità del bilancio ogni qual volta l'azione sia stata proposta prima che venga approvato il bilancio relativo al successivo esercizio sociale (Cass. Civ., I Sez. 10 maggio 2023, n. 12493⁴). La ragione di ciò sembra potersi rinvenire nelle argomentazioni già sostenute, con riferimento al tema della eventuale sopravvenuta carenza di interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio in ragione della mancata impugnazione dei bilanci successivi.

Il contrasto giurisprudenziale sul punto⁵ sembra essere stato definito dalla Corte di Cassazione n. 14338 del 24 maggio 2023, secondo cui detta eccezione sarebbe infondata, posto che lo stesso art. 2434-bis, ul. co. cod. civ., impone di tener conto delle ragioni della intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità. Di conseguenza, è dalla sentenza che

dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni che deriva l'obbligo per gli organi sociali di apportare le rettifiche conseguenti e verificare gli effetti sul contenuto dei bilanci successivi⁶.

Prospettiva processuale

Seguendo tale tesi, da un lato la pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio successivo rispetto a quello a cui si riferisce la delibera impugnata non sarebbe ostativa all'ordinario esercizio delle facoltà processuali conseguenti alla natura autodeterminata del diritto azionato. Dall'altro, la medesima pubblicazione non farebbe venir meno l'interesse alla pronuncia di invalidità e ciò anche a ragione del fatto che la durata del processo non può ripercuotersi negativamente a scapito di colui che ha proposto tempestivamente l'impugnazione.

Né sembra sia ravvisabile il rischio che la decisione, intervenuta nelle more della approvazione del successivo bilancio, sia inutilmente data atteso che, in conformità con quanto previsto dall'art. 2377, co. 7, cod. civ. la dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli organi sociali a prendere, sotto la propria responsabilità, i conseguenti provvedimenti. Di conseguenza, la nullità di una delibera di approvazione del bilancio rivelatosi falso è destinata ad impattare gli effetti che dalla medesima delibera fossero scaturiti, salvi i diritti dei terzi o diritti acquisiti dai soci, facendo sorgere in capo all'organo gestorio l'obbligo di adeguarsi ex art. 2434-bis, ul. co., cod. civ. ai criteri e dettami offerti dalla sentenza (Cass. Civ., I Sez., 10 maggio 2023, n. 12493⁷).

La sostituzione della delibera

Rispetto all'operatività del limite decadenziale di cui all'art. 2434-bis, cod. civ., sebbene trattasi di un tema non affrontato nella sentenza oggetto di nota, appare opportuno interrogarsi sulle conseguenze che derivano dall'eventuale sostituzione della delibera invalida ex art. 2377, co. 8, cod. civ.⁸

L'orientamento giurisprudenziale che sembra prevalere esclude possa procedersi alla dichiarazione di nullità o all'annullamento della deliberazione impugnata per sopravvenuta carenza di interesse, laddove sia accertato che l'assemblea sia stata regolarmente riconvocata e abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti, salva la pronuncia sull'eventuale soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese di liti (Cass. Civ., I Sez., 12 dicembre 2012, n. 22762⁹).

In simili ipotesi, il giudicante è chiamato a verificare l'esistenza della nuova delibera, ovvero la sua capacità di rimuovere gli effetti della precedente, tra cui anche l'insussistenza di vizi che ne comportino l'imprescrittibilità di effetti ex art. 2379 cod. civ.¹⁰. Al di fuori di tale verifica, salvo eventuale proposizione di domanda riconvenzionale conseguente all'eccezione di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata¹¹, nei limiti in cui sia processualmente consentita, resta estraneo all'oggetto del primo giudizio il secondo deliberato che, anche in caso di domanda riconvenzionale, avrebbe un contenuto autonomo e diverso rispetto a quello di cui alla prima impugnazione¹².

Di conseguenza, se medio tempore risulta essere approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo rispetto a quello a cui si riferiva la delibera invalida poi regolarmente sostituita, dovrebbe ritenersi pienamente operativo il limite decadenziale di cui all'art. 2434-bis cod. civ. e per l'effetto le poste e saldi riportati in detto bilancio dovrebbero ritenersi definitivamente cristallizzate ed irretrattabili.

¹ Tale dovendosi qualificare quella relativa ad un bilancio che violi i precetti di chiarezza e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio dettati dall'art. 2423, co. 2, cod. civ. In questi termini, ex multis Cass. Civ., I Sez., 15 marzo 2023, n. 7433 in <https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2023/04/Cassazione-civile-Sez.-I-Ordinanza-n.-7433-del-15-marzo-2023.pdf>: “infatti, come da tempo la Corte ha precisato, la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, enunciando l'art. 2423 c.c. il “principio di chiarezza”, onde, in relazione a quel parametro normativo, il principio deve trovare una realizzazione effettiva e non ricevere una risposta di mera apparenza; se la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni, peraltro destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli, egli ha l'azione di nullità, onde la relativa declaratoria comporterà la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, cui il socio impugnante legittimamente aspira; insomma, il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e poenitendi. Sull'art. 2434-bis. cod. civ.

quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”.

² Cass. Civ., I Sez., 4 maggio 2016 n. 8795, in *Giustizia Civile Massimario 2016*: “Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all'«editio actionis»), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato (Cass. Civ., SS. UU. 26414/2014), è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconosciuta al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo

³ In conformità con i principi affermati in materia negoziale tra l'altro nella ordinanza n. 19741 dell'11 luglio 2023 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione in linea di continuità con i principi già affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza del 7 maggio 2013, n. 10531.

⁴ Cass. Civ., I Sez., 10 maggio 2023, n. 12493, in <https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230510/snciv@s10@a2023@n12493@tO.clean.pdf> : “a leggere bene la norma richiamata (art. 2434-bis cod. civ.), questa dice al comma 1 che “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del

bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo": il che lascia intendere che il bilancio di esercizio non possa essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima. [...] La seconda ragione è che la pronuncia di nullità della deliberazione è stata qui adottata dalla Corte d'Appello non già per l'accertata violazione dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, cod. civ., in cui il principio della continuità dei bilanci è canonizzato, ma per la violazione del diritto di informazione, risultando dunque il bilancio di che trattasi viziato in punto di chiarezza non già perché ne fossero stati violati i criteri contabili che presiedono alla sua formazione, ma perché non erano state date ai soci le informazioni da questi reclamate. In buona sostanza il principio di continuità dei bilanci opera sul piano contabile, sicché la sua inosservanza pregiudica la validità del bilancio solo quando la rappresentazione della patrimoniale della società non sia chiara e veritiera, che può anche riflettersi sul diritto di informazione del socio, ma certo non nel caso che ne occupa.

⁵ Per una puntuale ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema dell'impugnabilità o no dei bilanci approvati nelle more del giudizio si veda Trib. Catanzaro, Sezione specializzata in materia d'impresa, 17 agosto 2023, n.1293, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it>.

⁶ Cass. civ., I Sez., 24 maggio 2023, n. 14338, in Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, maggio 2023, p. 42: "Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 cod. civ. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 3, cod. civ., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante".

⁷ Vedi nota n. 5

⁸ Disposizione questa che, in virtù del richiamo di cui all'art 2479 ter, co. 4, cod. civ., è applicabile anche alle deliberazioni della s.r.l.

⁹ Cass. Civ., I Sez., 12 dicembre 2012, n. 22762, in Giust. civ. Mass., 2012, 12, 1408: sia fuor di dubbio che alla prima deliberazione nessun effetto è più ricollegabile e che gli effetti della seconda decorrono da quando essa è stata assunta, del tutto indipendentemente dall'altra. Non v'è invero ragione per dubitare che, nella sua autonomia, l'assemblea possa revocare una precedente deliberazione, volta che non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e che, sgomberato il campo da quella, possa poi adottarne una nuova. [...]. Ne consegue che non dalle deliberazioni impugnate e poi revocate derivano effetti rilevanti per l'assetto della società e per l'informazione dei soci e dei terzi, ma ormai soltanto dalle deliberazioni successivamente assunte dall'assemblea successiva, non più impugnate dall'odierno controricorrente. Non si vede, di conseguenza, quale interesse possa più sorreggere la presente azione giudiziale. Resta solo da dire delle spese del processo, ai fini della cui regolamentazione occorre far riferimento alla cosiddetta soccombenza virtuale.

¹⁰ Trib. Roma, Sezione specializzata in materia d'impresa, 25 novembre 2022, n. 17476, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/sostituzione-della-delibera-consiliare-estinzione-degli-effetti-della-delibera-sostituita-e-risvolti-processuali/>: "dopo la sostituzione, l'annullamento della prima deliberazione è precluso, in ogni caso, per effetto della cessazione della materia del contendere, essendo riservato al giudice della impugnazione della seconda delibera [...].

Tale tesi si fonda sul presupposto, di cui non sembra potersi dubitare, dell'efficacia estintiva degli effetti della deliberazione sostituita da attribuirsi alla nuova deliberazione avente lo stesso oggetto della prima: la nuova delibera, invero, priva di ogni effetto la delibera che ha sostituito e tale sua efficacia mantiene fin tanto che non venga annullata per essere, a sua volta, contraria alla legge o allo statuto.

Ne consegue che la sua eventuale non conformità alla legge o allo statuto – prevista dall'art. 2377 c.c. quale condizione per l'operatività della preclusione all'annullamento della delibera impugnata – potrebbe privarla di tale efficacia estintiva degli effetti della prima delibera solo se venisse annullata a seguito di un autonomo giudizio di impugnazione, giudizio che non può essere introdotto nell'ambito del giudizio di impugnazione

avente per oggetto la delibera sostituita – stante la diversità dell’oggetto e la conseguente novità dell’eventuale domanda così introdotta in tale giudizio – né essere oggetto di un accertamento incidentale, ai soli fini della verifica delle condizioni di operatività della norma contenuta nell’ottavo comma dell’art. 2377 c.c., stante la necessità, allo scopo di privare di efficacia la delibera successivamente adottata, di una pronuncia costitutiva di annullamento, per sua natura incompatibile con un accertamento incidenter tantum.

Al giudice dell’impugnazione della prima delibera, pertanto, è preclusa ogni valutazione circa la validità della delibera sostitutiva, con la sola eccezione, come è stato correttamente osservato in dottrina, della possibilità di rilevare, ove ricorrano, vizi comportanti la nullità della stessa delibera a norma dell’art. 2379 c.c.; tale nullità, infatti, comportando l’improduttività di qualsiasi effetto della (seconda) delibera, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di alcuna pronuncia costitutiva, potrebbe essere assoggettata, indipendentemente dall’impugnazione da parte degli interessati, a sindacato incidentale in seno al processo originato dall’impugnazione della delibera originaria.

¹¹ Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, 5 novembre 2020, n. 6983, in https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2021/05/file_60a77e819586c.pdf: “se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva (impugnazione che può essere introdotta con separato giudizio ovvero può rappresentare, nell’ambito del primo giudizio, domanda consequenziale alla eccezione della società in tema di sopravvenuta sostituzione della prima delibera impugnata, cfr. sul punto Tribunale Milano, 7.3.2012, nel procedimento rg n.51550/2011) questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.

¹² Vedi nota 11

Influencer: quando il nesso di causalità tra la promozione e la conclusione dell'affare passa attraverso un click



Avv. Simona Gennusa

Il Tribunale di Roma, Sez. Lav., con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 ha affrontato la spinosa questione circa l'inquadramento giuridico e, conseguentemente, previdenziale della figura dell'influencer, ossia quel soggetto che, in ragione della sua popolarità misurabile in followers e della capacità di fidelizzare i propri seguaci, influenza le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone e finanche le loro scelte di acquisto.

L'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione e di vendita online, attraverso i social media (Instagram, tra tutti), ha rivoluzionato non solo il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti e/o i servizi offerti dalle aziende, ma anche il modo attraverso cui queste decidono di promuovere lo sviluppo del proprio brand e la vendita dei propri prodotti, grazie appunto all'utilizzo degli influencers. In sostanza, l'azienda persegue lo scopo di far diventare i propri clienti i followers dell'influencer.

Il caso affrontato dal Tribunale di Roma nasce dalla pretesa contributiva della Fondazione Enasarco -l'ente previdenziale cui tutti gli agenti di commercio operanti individualmente o in società di persone devono obbligatoriamente iscriversi- rispetto al mancato versamento dei contributi a favore degli influencers "ingaggiati" da parte di una società commerciale specializzata nella vendita online di integratori alimentari. Secondo la posizione espressa dalla società commerciale, la pretesa contributiva dell'ente era destituita di fondamento poiché gli influencers ingaggiati svolgevano attività di promozione online, per conto del proponente, solo come attività accessoria rispetto alla loro attività principale; perché gli influencers promuovevano gli integratori a spot, quindi senza la continuità tipica dell'agente di commercio; perché si limitavano a promuovere i prodotti attraverso i propri canali senza ricerca attiva del cliente, limitandosi pertanto ad una attività di mera pubblicità; perché, infine, agli influencers non veniva assegnata una zona territoriale determinata, operando in assenza di un mandato che impartisse specifiche direttive. Secondo la diversa ricostruzione offerta dalla Fondazione Enasarco, gli influencers ingaggiati dalla società, invece, svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita con un compenso parametrato agli ordini andati a buon fine e con un margine sulla determinazione del prezzo (essi, infatti, potevano applicare dei codici sconto); gli influencers avevano inoltre un contratto senza limiti temporali, a voler esprimere la volontà di creare un rapporto stabile con il proponente; gli influencers, infine, avevano finanche una zona territoriale che, sebbene non individuabile con una zona geografica, era riconducibile alla popolazione di followers che acquistavano i prodotti utilizzando i codici sconto forniti dall'influencer.

Si osserva che ai sensi dell'art. 1742, comma 1, c.c. "Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata".

La giurisprudenza di legittimità è, ormai, concorde nell'affermare che i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedono nella continuità

e nella stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona determinata “realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo” (cfr. Cass. Sez. lav. Ordin. n. 16565/2020); distinguendosi, pertanto, dalla diversa figura del procacciatore d'affari, posto che il rapporto che quest'ultimo instaura con il proponente presenta i caratteri della occasionalità, discontinuità, dell'assenza di una predeterminazione della sfera territoriale nonché nell'assenza del vincolo di fedeltà. Così mentre il rapporto dell'agente con il proponente è stabile, quello del procacciatore è occasionale.

Dalla documentazione versata in atti (scritture contabili, commissioni influencers, contratti di influencer e testimonial, fatture ricevute per prestazioni da influencer/testimonial etc.), il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'attività svolta dagli influencers per conto della società di vendita di integratori alimentari fosse riconducibile alla fattispecie civilistica disciplinata dagli artt. 1742 e ss. del c.c..

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Roma, partendo dalla lettera dell'art. 1742 c.c., giunge ad affermare la natura agenziale di tali rapporti, discendente da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, e cioè: 1) lo scopo del contratto stipulato con l'influencer è non di mera propaganda sui social, ma di vera e propria promozione dei prodotti della società direttamente ai propri followers che giungevano alla pagina del produttore tramite il link fornito dall'influencer e utilizzavano il codice sconto da questi fornito; 2) la presenza di una zona determinata, non individuata geograficamente, bensì identificabile con la community dell'influencer, che costituisce appunto la porzione di mercato; 3) la stabilità e la continuità del vincolo è documentalmente provata dalla regolare e costante fatturazione da parte degli influencers ingaggiati; 4) la durata del contratto è a tempo indeterminato, a prova della volontà delle parti di instaurare un rapporto stabile predeterminato.

Per il Tribunale è risultata irrilevante e priva di pregio la tesi, sostenuta dalla società, sulla mancanza di istruzioni e direttive impartite dal proponente, atteso che il mercato dei web social è “altamente standardizzato”, essendo le condizioni di vendita fissate una volta per tutte, e “l'acquisto si effettua con un click”. Indimostrato, infine, anche il carattere non prevalente e, dunque, accessorio, dell'attività prestata dagli influencers.

Per concludere, il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di agenzia e, dunque, la sussistenza di tutti gli obblighi discendenti dalla legge sia a carico del proponente che dell'agente, anche laddove la promozione stabile dei contratti non avvenga secondo le forme tradizionali (promozione di contratti attraverso la ricerca della potenziale clientela), ma si avvalga delle nuove tecnologie di comunicazione e sponsorizzazione. In sostanza, oggi, il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta e la conclusione dell'affare può passare attraverso un semplice click.

Il Curatore Speciale del minore alla luce della L. 149/2022 – c.d. “riforma Cartabia”



Avv. Federica Lombardo

La legge delega n. 206/2021, attuata con la L. 149/2022, ha radicalmente e profondamente riformato il processo civile, incidendo in maniera significativa nell’ambito del diritto di famiglia e del diritto minorile.

In particolare, la riforma ha introdotto all’art. 473 bis c.p.c. un rito unico in materia di famiglia e minori, nonché l’istituzione di un Tribunale unico per la famiglia, che dovrà entrare in funzione entro il 31.12.2024 e che si pone come obiettivo la risoluzione dell’annosa questione relativa al riparto di competenze fra Tribunale ordinario, Tribunale in funzione di Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni – quest’ultimo che verrà quindi soppresso.

Nello specifico, la legge delega ha positivizzato, mediante l’introduzione dell’art. 473 bis 8, che va a sostituire, con qualche integrazione e modifica, i commi aggiunti agli artt. 78 e 80 del codice di rito, i casi che prevedono la nomina obbligatoria del Curatore Speciale del minore.

Trattasi di previsione normativa la cui violazione determina la nullità insanabile del procedimento e di tutti gli atti processuali compiuti per violazione del principio del contraddittorio, nullità rilevabile anche d’ufficio da parte del Giudice.

Detti casi sono riassumibili alle ipotesi in cui si discuta di decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, di affidamento del minore ai sensi dell’art. 2 della L. 183/1984, ovvero si configuri una situazione di grave pregiudizio per il minore tale da precludere un’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori, ovvero ancora qualora ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto gli anni 14. La funzione del Curatore Speciale del minore è quella di garantire la difesa tecnica e la rappresentanza processuale al minore che sia coinvolto in un procedimento in cui si discuta delle ipotesi anzidette.

Essendo il Curatore Speciale del minore un avvocato, dotato di specifiche ed elevate competenze, che agisce in giudizio per conto e nell’interesse del minore, benché nominato dall’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento che lo coinvolge, non ci si può porre l’interrogativo sull’individuazione del soggetto a carico del quale andrebbe posto il compenso allo stesso spettante.

La questione non è di poco conto, atteso che il Legislatore della riforma pare essersi “dimenticato” di disciplinare tale aspetto, rimettendo così la definizione della stessa alle prassi giurisprudenziali o all’elaborazione di Protocolli siglati tra i singoli Tribunali per i Minorenni e gli Ordini degli Avvocati.

Tuttavia, anche le prassi giurisprudenziali attualmente in corso di formazione non possono certamente ritenersi uniformi, in quanto il “cuore” della questione risiede proprio nella natura da attribuire alla figura del Curatore Speciale del minore.

Autorevole dottrina tende a ricondurre la figura del Curatore Speciale del minore all’alveo degli ausiliari del Giudice, il cui compenso viene quindi dallo stesso liquidato e posto a carico della parte tenuto a soste-

nerlo in ragione del principio di soccombenza, in base al combinato disposto di cui agli artt. 53 disp. Att. C.p.c. e 91 c.p.c, fermo restando che il Curatore Speciale potrà depositare per conto del minore istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato¹

Sul punto può richiamarsi la pronuncia resa sul punto dal Tribunale di Pisa in data 10.10.2023, il quale chiamato a pronunciarsi sull'istanza di liquidazione depositata dal Curatore Speciale del minore, dovendo individuare i criteri di liquidazione e i soggetti obbligati alla corresponsione della stessa, giunge a identificarlo come un ausiliario del Giudice, stabilendo, quindi, che il compenso vada posto a carico dei genitori, secondo le regole della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Ciò in quanto, a parere del Tribunale di Pisa, il Curatore Speciale del minore è una figura nominata direttamente dal Giudice e, posto che per l'espletamento di tale ruolo sono richieste competenze qualificate e che la sua complessità richiede un'adeguata e continua formazione, è evidente che tale funzione non può avere carattere gratuito, posto che, sottolinea lo stesso Tribunale, se il Legislatore avesse voluto intendere l'ufficio del Curatore Speciale come gratuito lo avrebbe espressamente previsto.

Inquadrato, pertanto, il Curatore Speciale del minore come un ausiliario del Giudice, ai fini dei criteri di quantificazione del compenso allo stesso spettante si è fatto richiamo agli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dagli artt. 49 e 51 del D.P.R. n. 115/2022 dettati, per l'appunto, per gli ausiliari del giudice.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, si è quindi ipotizzato che questo vada individuato nel minore stesso, il quale però non dispone di risorse economiche e reddituali proprie e, che, pertanto, potrà beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È noto però che per la determinazione dei limiti di reddito ai fini della concessione del beneficio si devono considerare non solo i redditi del richiedente, ma anche quelli degli altri membri del nucleo familiare convivente, ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente (minore) siano in conflitto con quelli degli altri conviventi, nel qual caso occorre tener conto dei soli redditi del minore, in applicazione dell'art. 76, comma 4, del D.P.R. n. 115/2002.

E tuttavia con il provvedimento in commento, il Tribunale di Pisa non ha mancato di osservare che, alla luce della riforma legislativa che ha ampliato le ipotesi di nomina del Curatore Speciale del minore, la circostanza che il compenso dello stesso venga posto sempre a carico dell'Erario – e quindi della collettività – determinerebbe un risultato iniquo e contrario a giustizia, perché l'attività posta in essere dal Curatore Speciale trae origine e fondamento sovente dalla violazione da parte dei genitori dei loro doveri nei confronti del minore e discendenti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Per tale motivo, il medesimo Tribunale, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, giunse ad applicare la regola della soccombenza, mediante la quale è stato condannato a corrispondere il compenso per il curatore speciale il genitore che “con il proprio comportamento illecito (perché inadempiente ai doveri di genitore, come ad es. al dovere di garantire la bigenitorialità al proprio figlio), ha dato causa alla necessità

della nomina”.

Va da sé che detto intervento giurisprudenziale non trova orientamenti conformi da parte dei Tribunali per i Minorenni, secondo i quali, invece, il compenso del Curatore Speciale del minore andrebbe posto a carico dello Stato attraverso il meccanismo del gratuito patrocinio.

In particolare, i Tribunali di Reggio Emilia e di Macerata, rispettivamente nel 2021 e nel 2023, chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione, ebbero a individuare il Curatore Speciale del minore non già come ausiliario del Giudice, bensì come un mandatario del minore, nel cui interesse viene nominato.


Il curatore ha titolo, pertanto, per chiedere il compenso nella veste di mandatario nei confronti del soggetto nell'interesse del quale è stato nominato, sicché i compensi non vanno liquidati dal giudice che ha provveduto alla nomina, ma corrisposti direttamente da coloro nel cui interesse il curatore ha agito, e quindi anche attraverso il meccanismo del Patrocinio a Spese dello Stato.

Tenuto conto del silenzio del Legislatore e della non uniformità delle prassi attualmente in vigore presso i diversi Tribunali per i Minorenni italiani, ciò che si auspica sarebbe l'elaborazione di Protocolli uniformi, nell'attesa di un intervento legislativo che introduca una norma di diritto positivo che disciplini anche tale aspetto, certamente non secondario.

Avv. Federica Lombardo

1 Giuseppe Buffone - <https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-civile/2646-lenuove-norme-processuali-in-materia-di-persone-minorenni-e-famiglia-dlgs-n-149-2022-prime-letture-sintetiche?hitcount=0> .

L'efficacia del giudicato alla luce della sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle ss.uu. della Corte di Cassazione



Avv. Simona Rizzo

Sovente accade che i contratti che contengono clausole vessatorie creino un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, ovvero fra un professionista e un consumatore.

Nei casi in cui un contratto di tal specie venga posto a sostegno di una richiesta di ingiunzione, il Giudice del monitorio è tenuto a vagliare l'eventuale abusività delle clausole ivi contenute così da evitare la formazione di un titolo esecutivo che potrebbe essere rimesso in discussione, nella sua efficacia e validità, dal Giudice dell'Esecuzione.

Al fine di tutelare la certezza del giudicato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 hanno affermato principi trancianti e dirimenti fra cui, in primis, il dovere del giudice del monitorio di compiere d'ufficio un controllo, antecedente l'emissione del decreto ingiuntivo, volto all'accertamento dell'eventuale carattere vessatorio delle clausole del contratto stipulato tra le parti. Infatti, "solo grazie ad un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale [...] ossia nella sede processuale, tramite il dovere del giudice investito dell'istanza di ingiunzione di esaminare d'ufficio il carattere abusivo della clausola contrattuale e di dare conto degli esiti di tale controllo, si può riequilibrare il rapporto tra professionista e consumatore".

Ne consegue che, nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto contenente clausole dalla dubbia vessatorietà, lo stesso deve contenere una motivazione che, pur sommariamente, deve dar atto delle ragioni giuridiche o fattuali che hanno indotto il giudice ad escludere l'abusività delle stesse clausole.

Tale obbligo di motivazione è funzionale ad informare il debitore/consumatore del controllo officioso svolto dal Giudice d'ufficio sulla natura e sulla legittimità delle clausole del contratto posto a fondamento della richiesta di ingiunzione e, al contempo, consentire al destinatario dell'ingiunzione di conoscere in modo chiaro e preciso "la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che ne escluda, quindi, il carattere vessatorio" ed evitare, così opposizioni a decreto ingiuntivo infondate.

La chiara individuazione dei profili di abusività delle clausole contrattuali, rilevanti rispetto all'oggetto dell'ingiunzione, diviene così fulcro centrale dell'obbligo motivazionale posto a carico del Giudice nell'emissione del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, sino alla pronuncia delle SS.UU. il Giudice del monitorio non era tenuto ad effettuare alcun controllo sul contratto e conseguentemente, ravvisando i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., emetteva il decreto ingiuntivo richiesto dal creditore.

Alla luce del nuovo orientamento dirimente, l'eventuale inattività del Giudice del monitorio che quindi emette il decreto ingiuntivo senza aver prima compiuto un'analisi del contratto posto a base dello stesso, dispiega effetti nella successiva fase esecutiva, nel caso in cui il titolo esecuti-

vo sia stato speso dal creditore precedente o in un atto di intervento.

Ad oggi, dunque, v'è sempre la possibilità, che “il giudice dell'esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore e contro il quale il debitore non ha proposto opposizione”.

E quindi, se la legittimità delle clausole contrattuali non è stata valutata in sede, il Giudice dell'esecuzione, adesso, ha il dovere di effettuare un controllo ex post per verificarne l'abusività. Il Giudicante, in fase esecutiva, pertanto, avvierà una sommaria istruttoria, della quale dovrà darne avviso alle parti e, contestualmente, dovrà (ri)concedere al debitore esecutato un termine di giorni 40 per consentirgli di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale vessatorietà delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.

L'opposizione tardiva consente al debitore- consumatore di recuperare la piena ed effettiva tutela della quale non ha potuto usufruire prima e, al contempo, permette al giudice del procedimento monitorio, oggi investito dell'opposizione tardiva, di svolgere, a cognizione piena e nel rispetto del principio del contraddittorio, una delibazione integrale sulla legittimità del decreto opposto, con conseguente possibilità di revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, qualora venga accertata l'effettiva abusività delle clausole e quindi la loro nullità tale da incidere nel quantum debeatur, o integralmente nell'an debeatur.

Avv. Simona Rizzo

Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive



Avv. Prof. Francesco Mazza

La diffusione che negli ultimi anni stanno avendo gli studi delle neuroscienze cognitive e comportamentali ha generato un vivace dibattito, tanto in campo filosofico quanto penalistico.

Dai primi esperimenti del medico pitagorico Alcmeone, che nel V secolo A.C. sezionò per la prima volta un cranio umano per scopi scientifici, studiando le correlazioni tra il nervo ottico e l'encefalo, per passare ad Angelo Mosso, allievo di Cesare Lombroso, ed inventore del pletismo-grafo, strumento che era capace di misurare in modo non invasivo la ridistribuzione del sangue durante l'attività emotiva ed intellettuale, una vera e propria tecnica di neuroimaging funzionale ante litteram.

Negata la validità di un approccio forte delle neuroscienze si prospetta un modello compatibilista-sincretico con il diritto penale, riconoscendo l'utilità dei nuovi studi come conoscenze aggiuntive, ma certo non esaustive, per la spiegazione dell'infermità mentale e dei suoi effetti. Un atteggiamento prudente si riscontra anche nella giurisprudenza prevalente, chiamata a valutarne l'affidabilità e che ha proposto un ripensamento di alcuni istituti tradizionali del nostro ordinamento giuridico, tra i quali spicca l'imputabilità. Come noto, in base alle nuove acquisizioni si pretende di trovare una stretta correlazione non solo tra le connessioni neuronali e i comportamenti umani, ma anche tra le prime e i fenomeni mentali più complessi, quali le emozioni e la formazione dei giudizi morali. In particolare, attraverso la neuroanatomia è ormai possibile misurare la struttura del cervello e la sua funzionalità, facendo emergere le alterazioni cerebrali e i problemi strutturali delle aree temporale e limbica, come talamo, ipotalamo, amigdala, ippocampo, setto pellucido e nucleo caudato.

A questo scopo vengono impiegati sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale (neuroimaging), tra i quali l'analisi computerizzata del tracciato (EEG), la Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI), la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET), la Magnetoencefalografia (MEG), la Tomografia Computerizzata ed Emissionale di Fotoni singoli (SPECT); ma anche le acquisizioni sull'attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria, lo studio della neurobiologia molecolare.

La neurocriminologia, inoltre, si occupa di studiare l'applicazione della ricerca neuroscientifica, biologica, genetica e psicologica all'ambito criminologico, sì da comprendere origini, cause e concause dei reati, ma anche le motivazioni del comportamento violento e antisociale.

Ebbene, di fronte alle risultanze più recenti, la tradizionale suddivisione dei disturbi mentali, che portava a considerare vere e proprie infermità solo le psicosi, in quanto disturbi organici clinicamente accertabili, e ad escludere le psicopatie, le nevrosi o i disturbi della personalità per la ragione opposta, diventa obsoleta. La suddetta distinzione è stata invero superata già da tempo attraverso i paradigmi dell'infermità mentale successivi al modello medico-nosografico, che hanno aperto alla considerazione dei fattori psicologici e sociologici, ma grazie alle neuroscienze

è oggi smentita anche guardando alle sole componenti biologiche della malattia mentale, in quanto correlati neuronali, e quindi una base genetica, si riscontrano pure nei disturbi atipici. Allo stato attuale, in altri termini, sarebbe possibile quasi per ogni disturbo psichico riscontrare un'alterazione cerebrale, che può essere sia di tipo strutturale sia di tipo funzionale.

Le citate tecniche di neuroimaging si concentrano sullo studio diretto dell'attività cerebrale nel corso dell'esposizione ad una stimolazione emotiva o durante la risposta comportamentale in condizioni fisiologiche. Una specifica attenzione viene rivolta all'amigdala, considerata «una sentinella, un computer emotivo del cervello», in quanto risponde in modo diverso alle differenti situazioni cognitive, emotive e comportamentali. Insieme all'ippocampo svolge un ruolo di registrazione dei ricordi e del loro collegamento alle emozioni. Ma ancora più interessanti per il giurista potrebbero essere certe indicazioni che gli studiosi hanno fornito sulle nuove metodiche neurotecnoscientifiche. È stata, in particolare, la TAC a consentire per la prima volta, intorno agli anni settanta, di visualizzare un'alterazione morfologica in un paziente vivo. Da allora il perfezionamento della Risonanza Magnetica funzionale, della Tomografia ad emissione di positroni e degli altri strumenti richiamati ha portato ad una rivoluzione concettuale in materia.

Sarebbe infatti addirittura possibile valutare i correlati neuronali della coscienza, che determinano la pianificazione dell'atto o il controllo degli impulsi, e cioè le c.d. "funzioni esecutive" del cervello, influenzanti l'iniziativa, la personalità e la coscienza sociale dell'individuo. I lobi frontali sono anche la sede della consapevolezza e costituiscono le aree cerebrali con maggiori connessioni con le altre regioni neocorticali. Al loro interno alcune zone risultano particolarmente importanti per il comportamento aggressivo e antisociale. Specie la parte dorsale della corteccia prefrontale è impegnata nelle funzioni di problem-solving, di controllo cognitivo e, insieme all'area ventromediale, è coinvolta nella soppressione di forti reazioni emozionali. La porzione dorso laterale, invece, è interessata nella fase della menzogna e nel ragionamento morale utilitaristico, oltre che durante le attività disoneste. In definitiva, si tratta di aree del cervello fondamentali per la decodificazione del valore emozionale degli stimoli sensoriali. Da diverse ricerche è poi emerso che pazienti con lesioni traumatiche o con patologie degenerative di queste aree del cervello, presentano una limitata capacità critica, di giudizio e, in generale, di controllo del proprio comportamento. Si tratta dunque di soggetti con la capacità di intendere non compromessa, i quali tuttavia non riescono a controllare i propri impulsi, a seguito di un'anomalia o di una lesione che li rende insensibili e incapaci di comprendere le emozioni altrui, oltre che propensi al comportamento violento.

L'osservazione empirica ha rivelato, ad esempio, che cambiamenti strutturali della sostanza grigia e bianca incidono sull'efficienza delle funzioni dei lobi frontali, rispettivamente attraverso l'eliminazione selettiva di sinapsi non in uso e il miglioramento della conduzione dei segnali elettrici tra i neuroni attivi si è verificato che le persone con questa zona assottigliata del cervello sono in grado di distinguere tra giusto e sbagliato, ma non di uniformarsi a queste indicazioni.

Emblematiche di questo modo di vedere sono le ricerche sui c.d. “neuroni specchio”, che consentirebbero di anticipare e capire non solo gli atti motori e i fattori razionali, ma anche le emozioni. Le tecniche di neuroimaging sarebbero così in grado di individuare le componenti neurobiologiche del processo decisionale e comportamentale di tipo automatico e involontario, e anche di riscontrare una componente neuronale persino nel giudizio morale e sociale. Accade, pertanto, che individui con un lobo frontale mal funzionante possano più facilmente commettere illeciti, specie se esposti ad ambienti particolarmente sfavorevoli, ovvero possano generare reazioni aggressive altrimenti non verificabili. In questo modo sarebbe possibile individuare le malattie mentali, ma anche operare una differenziazione all’interno dello stesso tipo di disturbo, ad esempio tra schizofrenici violenti e schizofrenici non violenti, ecc.; come pure tra un grave disturbo di personalità ed uno lieve, essendo presenti solo nei primi i correlati microstrutturali.

Se si guarda poi alle recenti scoperte della biologia molecolare e della genetica, sembrano emergere anche le basi genetiche degli atteggiamenti aggressivi e antisociali. Nello specifico, pur senza arrivare a sostenere un rapporto diretto causa-effetto, od a correlazioni tra riduzioni o alterazioni dell’amigdala e il legame tra alterazioni cerebrali e criminalità, specie se di fronte a stimoli di emozioni negative, è stato analizzato anche in relazione ai colletti bianchi e alla violenza domestica dallo studioso Nordstrom.

Misurazioni elettrofisiologiche dirette (registrazioni delle scariche neuronali tramite microelettrodi) hanno mostrato la presenza del sistema specchio nell’uomo, in sede parietale e frontale. Sarebbe stata pure trovata la presenza di neuroni specchio in aree non motorie quali l’ippocampo e la corteccia temporale. Anche il riconoscimento delle emozioni sembra poggiare su un insieme di circuiti neurali che, per quanto differenti, condividono quella proprietà “specchio” già rilevata nel caso della comprensione delle azioni. È stato possibile studiare sperimentalmente alcune emozioni primarie: i risultati mostrano che quando osserviamo negli altri una manifestazione di dolore o di disgusto si attiva il medesimo substrato neuronale collegato alla percezione in prima persona dello stesso tipo di emozione. Un’altra conferma viene da studi clinici su pazienti affetti da patologie neurologiche: una volta perduta la capacità di provare un’emozione non si è più in grado di riconoscerla quando viene espressa da altri.

Gli studi di biologia molecolare e di genetica comportamentale, individuano rispettivamente il genoma umano e l’incidenza del patrimonio genetico sul comportamento e sulla personalità dell’uomo¹. Particolarmente influente sulla condotta criminale sembra essere un tipo di geni, c.d. di suscettibilità o di plasticità, come il MAO-A, nel senso che, se pure, come detto, non in termini assoluti¹⁸, i soggetti che possiedono alterazioni del sistema monoaminergico, soprattutto se sottoposti ad esperienze stressanti o ad alcuni stimoli esterni, avrebbero una probabilità maggiore di svilupparla, ovvero presenterebbero una minore capacità di adattarsi alle condizioni ambientali sfavorevoli e a mitigare il comportamento impulsivo. Va da sé che gli scenari aperti da questo tipo di analisi mostrano un certo fascino per il giurista che deve indagare la capacità

di intendere e di volere degli autori di reato, e ciò non soltanto in riferimento al primo piano del giudizio di imputabilità, relativo alla diagnosi del disturbo, bensì anche rispetto al più problematico secondo piano del giudizio medesimo, riguardante il grado di incidenza del disturbo sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, come pure in relazione al grado di predittività della pericolosità sociale. L'approfondimento di questi aspetti presuppone tuttavia il chiarimento di alcune questioni preliminari alla determinazione del reale valore euristico delle neuroscienze: l'individuazione dei motivi che possono spingere giurista ad interessarsene e i diversi modi di approcciarsi al loro contenuto.

Nella valutazione del possibile impiego delle neuroscienze nel diritto penale, bisogna tenere sempre presente la trasformazione subita dalla nozione di scienza. Superata l'irraggiungibile aspettativa positivista di conoscenze certe e immutabili, la nuova prospettiva è quella di una scienza fonte di verità valide nel momento in cui sono formulate, ma fallibili, e dunque superabili, nel futuro. La questione si pone negli stessi termini tanto per le scienze "naturali", quanto per quelle "umane" o "sociali", e fra queste ultime naturalmente anche per la psichiatria e la psicologia. In tutti questi campi il problema più rilevante diventa perciò, come osservato, valutare la correttezza dell'uso degli studi e dei metodi proposti e, ancora prima, capire se quelle conoscenze e quei procedimenti poggino su solide basi scientifiche, ma nel senso più moderno del termine: è importante cioè che la decisione si basi su una prova ritenuta valida al momento della sua pronuncia, anche se in futuro queste "verità" potrebbero essere smentite da ricerche più avanzate. La consapevolezza dell'instabilità del sapere scientifico non deve, allora, tradursi né in un cupo scetticismo circa la possibilità di arrivare a decisioni giurisprudenziali oltre ogni ragionevole dubbio, né in facili entusiasmi che potrebbero far arrivare nel giudizio penale anche la c.d. scienza spazzatura.

Piuttosto un simile assunto deve costituire la premessa di ogni conclusione in cui il diritto è chiamato a fare i conti con la scienza, e nell'attuale società tecnologica il panorama delle questioni giuridiche oggetto di prova scientifica, in cui si mescolano riflessioni epistemologiche e assiologiche, appare davvero variegato. In questo contesto le conclusioni proponibili hanno di per sé una validità probabilistica e non assoluta; ciò che conta - lo si ribadisce - è che il metodo utilizzato e gli enunciati gli enunciati conseguenti siano accertati e controllabili dal giudice nei modi già indicati.

Ora, contro la affidabilità di alcuni strumenti di impronta neuroscientifica sono ancora in molti a sottolineare come la loro fortuna dipenda probabilmente dall'impatto emotivo legato a «una sorta di deferenza verso le macchine e le tecniche neuroscientifiche. In sostanza, il successo di questo campo del sapere sarebbe da ricondurre più alla mediatizzazione neuroscientifica che a risultati realmente attendibili. Altri ancora, come osservato, lamentano l'impossibilità di indicare il tasso di errore degli esperimenti condotti con la risonanza magnetica o con altre tecniche neuro scientifiche. I suddetti rilievi appaiono, tuttavia, in parte sormontabili. Quanto al mancato rispetto dei criteri di Daubert, il difetto potrebbe essere superato attraverso un sistema di convalida incrociata dei risultati.

Il giudice, in altri termini, è comunque tenuto ad una considerazione globale di tutte le emergenze in gioco. Ma di certo la questione dell'affidabilità degli strumenti di neuroimaging come delle applicazioni della genetica molecolare resta di fondamentale importanza. È anche vero inoltre che proprio perché basate su un metodo sperimentale, le neuroscienze si prestano forse più di altri rami della psicologia classica, ad un controllo di affidabilità dall'esterno, garantendo significative procedure di ripetizione della prova e di raccolta e analisi statistica dei dati. Solo che questi elementi devono essere forniti al giudice con dovizia di particolari, facendo menzione non solo e non tanto del livello di consenso di cui godono nella comunità scientifica, ma soprattutto del campo di osservazione su cui gli strumenti stessi sono testati, anche per permettere ad altri operatori del settore di verificarne i risultati, mentre non sempre ciò è avvenuto in maniera compiuta nelle vicende giudiziarie esaminate. Si pensi, per tutti, all'impiego del test a-IAT, la cui capacità di successo è stata indicata dall'esperto al 92%, senza, tuttavia, che venissero anche riportate a sostegno fonti diverse dai propri studi.

Inoltre è mancato nella perizia il riferimento ai criteri utilizzati dai periti per la formazione dei gruppi alla base del test. Ciò nonostante la metodologia proposta è stata considerata dal giudice affidabile e rispettosa dei criteri elaborati dalle corti americane. Si tratta di rilievi emblematici della necessità che molto resta ancora da fare per raggiungere l'obiettivo di una maggiore certezza alla base dei giudizi di imputabilità. In ultima analisi, in un approccio al vizio di mente, che parte dall'accoglimento di una nozione integrata della malattia mentale, i punti di osservazione del fenomeno non possono che essere molteplici. Non sono cioè più possibili spiegazioni monocausali dei disturbi psichici.

Piuttosto, anche l'eventuale riscontro di una patologia di tipo organico potrà essere solo un utile indicatore della presenza di un'infermità, ma non da solo sufficiente ad emettere una decisione finale sulla sua esistenza e sulle conseguenze legali.

Questo significa che la valutazione comportamentale e clinica non può essere sostituita dalla valutazione del cervello tramite le tecniche di neuroimaging cerebrale e le tecniche neuropsicologiche e neuroscientifiche dovrebbero, per il momento, essere viste come metodologie di approfondimento e di supporto.

In questo modo non si corre il rischio di trasformare anche il paradigma delle neuroscienze in un "mito risolutore", ma si è pronti, semmai, ad ascoltarne alcune fondamentali indicazioni, nell'ottica di un completamento e perfezionamento della perizia, che deve essere, come detto, necessariamente multidisciplinare.

Le neuroscienze in definitiva devono aiutare il giudice fornendo i chiarimenti di cui egli avrà bisogno, sì da poterlo portare a scegliere la consulenza più convincente, in modo però consapevole e informato. A tal fine occorre predisporre standard di validità, obiettività, ripetibilità, accettazione del metodo e delle prove da parte della comunità scientifica e sottoporre la prova alla verifica di resistenza. Nello stesso tempo, però per evitare che le evidenze neuro scientifiche vengano sovrastimate dal giudice bisognerebbe pretendere una specifica formazione dei magistrati

che devono affrontare questo tipo di giudizi. Il pericolo di un troppo facile effetto persuasivo delle spiegazioni neuro scientifiche attraverso l'utilizzo delle neuro immagini, come pure di uno strapotere dell'esperto, va dunque contenuto attraverso un metodo di approccio critico, con un'immane considerazione complessiva di tutte le prove disponibili, che solo un giudice preparato potrà assicurare.

Per un migliore funzionamento del sistema di accertamento, inoltre, sarebbe utile che una valutazione di questo tipo avvenga sempre in contraddittorio. Resta un'ultima considerazione di fondo. Come rilevato, le neuroscienze sembrano particolarmente indicate a evidenziare soggetti in cui, a causa di una lesione del cervello, permanga la capacità conoscitiva, ma non quella volitiva, empatica ed emotiva. Con buona probabilità, pertanto, di fronte a diagnosi di questo tipo l'esito giudiziale sarà il riconoscimento del vizio parziale di mente. Si apre, a questo punto, il problema di determinare l'utilità del mantenimento della categoria della seminfermità mentale e dell'individuazione del consequenziale trattamento sanzionatorio più efficace.

Sarebbe interessante, inoltre, capire quali indicazioni potranno venire dalle nuove scienze pure sotto questo profilo, potendo il soggetto rispondere diversamente alle misure previste a seconda del fenotipo, distinguendo anche tra prevenzione, punizione ed esecuzione del trattamento. Cosicché ai settori già indicati di interferenza tra neuroscienze e diritto penale, se ne aggiunge un altro, ancora poco esplorato, e per il quale forse le risultanze dei nuovi studi potrebbero rivelarsi più convincenti: il profilo sanzionatorio.

Tutte questioni che attengono sempre al libero arbitrio, quello che nella moderna filosofia viene definito "libertà metafisica". A tal riguardo, il grande pensatore teutonico Georg Lichtenberg così ammoniva: "L'uomo è un capolavoro straordinario della creazione, non foss'altro perché nonostante tutto il determinismo giuridico crede di agire come un essere libero".

TARI – Non equiparabili attività agrituristica e attività di albergo con ristorante



Avv. Mario Tocci

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sez. 1, 13 febbraio 2024 n. 68

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

XXXXX impugnava l'avviso di pagamento n. yyy per TARI 2021 emesso dal Comune di "Omissis" in relazione ad un immobile cat. D/10 utilizzato per l'attività secondaria di agriturismo. Eccepiva che il Comune aveva applicato la TARI effettuando una illegittima assimilazione dell'attività agrituristica alla categoria degli "alberghi con ristorante" in quanto il regolamento comunale TARI non prevedeva la specifica classificazione "agriturismi". Impugnava altresì la delibera consiliare n. 27/2021 di approvazione delle tariffe e il Regolamento Comunale adottato in materia di TARI chiedendone la disapplicazione quali atti presupposti. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia con la sentenza n. 52/2023 pronunciata il 28.9.2022 e depositata il 16.1.2023 respingeva il ricorso con condanna alle spese. Propone appello il contribuente eccependo che la sentenza di primo grado ha respinto l'eccezione di illegittima assimilazione ai fini TARI delle attività agrituristiche a quelle alberghiere con ristorazione senza motivare la legittimità dell'equiparazione. Sostiene che il Comune ha effettuato arbitrariamente l'equiparazione sul presupposto che il Regolamento comunale TARI non prevede una classificazione autonoma per gli agriturismi. Argomenta sulle notevoli differenze giuridiche tra le attività alberghiere e agrituristiche che impediscono una loro assimilazione, sulle finalità della specifica attività agrituristica finalizzata dalla legge all'obiettivo primario di recupero del patrimonio, ribadisce che non viene eseguita ristorazione per la quale non vi sono nemmeno le autorizzazioni amministrative richieste. Eccepisce infine l'omessa pronuncia dei primi giudici sulla richiesta di disapplicazione sia della delibera consiliare di approvazione delle tariffe che del regolamento comunale TARI che non prevede la classificazione degli agriturismi. Chiede l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'integrale rimborso delle somme medio tempore corrisposte a titolo di TARI 2021 con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Si costituisce in giudizio il Comune di "Omissis" ribadendo le difese di prime cure e controdeducendo che l'attività in questione è sempre stata tassata con categoria "alberghi con pasti", che la somministrazione di pasti si deduce da vari atti e dichiarazioni della stessa famiglia xxxxx. Argomenta che il regolamento comunale non prevede una specifica categoria per l'attività esercitata da controparte e che la Cat. 07 "alberghi con ristorazione", applicata al caso in esame, risulta essere la più simile; inoltre, riferisce della previsione regolamentare di una riduzione tariffaria al 50 % per le utenze non stabilmente attive e di altra riduzione riservata a strutture con indice medio di utilizzo inferiore al 25%, delle quali la contribuente potrebbe fruire, ma che non ha richiesto. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese L'appellante deposita ulteriori memorie illustrative

ribadendo che il Comune avrebbe dovuto adottare una classificazione autonoma. Conclude insistendo nelle richieste formulate con l'atto di appello. La Corte, all'esito dell'udienza di trattazione del 20 dicembre 2023 si riserva la decisione ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 546/1992. La riserva è stata poi sciolta nella successiva camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte letti e valutati i motivi di appello e le ulteriori memorie illustrative, le deduzioni del resistente, le precisazioni rassegnate dalle parti in udienza ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. La tassazione ai fini TARI delle attività di agriturismo è stata oggetto di frequente contenzioso fra i Comuni e i titolari degli agriturismi e deriva dal fatto che molti Comuni ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani non avevano previsto per gli agriturismi nelle delibere di approvazione delle Tariffe TARI e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma, ma solo un'assimilazione dell'agriturismo alle attività alberghiere con applicazione della tariffa a queste ultime riservata. Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato con numerose sentenze fra cui la n. 1162/2019 del 17.1.2019 resa nel contenzioso fra un Comune Umbro e un operatore di agriturismo per una fattispecie coincidente con quella in contestazione. In detta sentenza il giudice amministrativo ha statuito che "non è legittima l'ingonfia assimilazione operata dalla delibera comunale TARI fra attività alberghiera e agriturismo" e ne ha decretato l'annullamento. Il Collegio, ai fini che occupa, condivide espressamente la motivazione di fondo della sentenza del Consiglio di Stato e cioè che l'assimilazione fra l'attività alberghiera e l'attività di agriturismo implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva mentre l'ordinamento le differenzia sotto svariati punti di vista: – dal punto di vista dello statuto imprenditoriale perchè la Legge n.96 del 20.2.2006 nel definire le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l'utilizzo di risorse dell'azienda in connessione con attività agricole, valorizzazione del territorio e valorizzazione del patrimonio rurale e forestale; – dal punto di vista delle finalità dell'attività perchè la legge 96/2006 considera l'attività agriturbistica come specificazione dell'attività agricola e non assimilabile a quella alberghiera dalla quale la dividono finalità e regime; – dal punto di vista dell'ordinamento del turismo che inserisce gli alloggi dell'attività agriturbistica nelle strutture ricettive extralberghiere; dal punto di vista dell'ordinamento tributario in quanto l'attività agriturbistica ha una condizione speciale agevolata. Dirimente è infine la circostanza che tali differenziazioni si riflettono in maniera determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva. Le considerazioni formulate inducono il Collegio a ritenere che la deliberazione del Consiglio Comunale di "Omissis" n. 27 del 30.6.2021 di approvazione delle Tariffe TARI 2021 e il presupposto Regolamento Comunale approvato con la deliberazione comunale n. 43 del 30.9.2014 e successive modifiche vigenti per il 2021, siano illegittimi nella parte in cui prevedono ai fini TARI l'assimilazione fra le attività di alberghi con ristorante e agriturismo come da allegato 1 al Regolamento Comunale contenente Tabella Categorie di attività con

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La Corte ritiene dunque che la Deliberazione comunale n. 27 del 30.6.2021 del Comune di “Omissis” e il presupposto Regolamento TARI, rilevanti ai fini della decisione del giudizio in corso, debbano essere disapplicati, ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992. Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame, accoglie l’appello del contribuente e per l’effetto dichiara illegittimo l’atto impugnato e dovuto il rimborso delle somme corrisposte a titolo di TARI annualità 2021. La particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria previa disapplicazione del regolamento comunale TARI di “Omissis” e della delibera n. 27 del 30.6.2021 di approvazione delle tariffe TARI per il 2021 accoglie l’appello del contribuente e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’atto impugnato; compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

COMMENTO

Con l’importante sentenza n. 68/2024, depositata in data 13 febbraio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria ha statuito il principio secondo cui le imprese agrituristiche non possono essere assoggettate, ai fini della TARI, alla stessa tariffa prevista per le aziende alberghiere munite di strutture di ristorazione. Ne consegue la sussistenza a carico dei Comuni dell’obbligo, a parere dei giudici tributari regionali umbri, di istituire al riguardo una tariffa ad hoc. In specie, un’azienda aveva impugnato l’avviso di pagamento TARI 2021 relativo ad un immobile adibito allo svolgimento di attività agriturbistica, deducendo, quanto alla tariffa applicata, l’illegittimità dell’assimilazione di essa a quella degli alberghi provvisti di ristorante. Nel ricorso era stata altresì invocata la disapplicazione, a norma del disposto del comma 5 dell’art. 7 del D. Lgs. 546/1992, dei presupposti atti para-normativi di promanazione dell’avviso impugnato. In primo grado l’impugnativa era stata rigettata, donde l’azienda destinataria del predetto avviso di pagamento aveva interposto appello. Il collegio umbro ha riformato la sentenza gravata al proprio cospetto, facendo applicazione dei principi sanciti dalla Legge – “quadro” –20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo).

È stato infatti rilevato che le imprese agrituristiche sono inquadrare alla luce delle specifiche finalità connesse all’uso di risorse aziendali strettamente connesse alla “pratica” agricola (che l’art. 2135 del codice civile associa alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nella stessa “pratica” agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge), di cui dunque rappresentano una specificazione, laddove gli alloggi sono

ricompresi nelle strutture ricettive extralberghiere e i regimi fiscali sono particolarmente vantaggiosi siccome speciali.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, sono stati disapplicati – ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 546/1992 – la delibera comunale di approvazione del regolamento TARI ed il regolamento medesimo.

Nella pronuncia attualmente in commento, la giurisprudenza tributaria si è allineata a quella amministrativa, visto che già in passato il Consiglio di Stato aveva – con la sentenza n. 1162/2019 – ritenuto illegittima l'assimilazione fra l'attività di albergo con ristorante e quella di agriturismo, annullando una delibera comunale che ne aveva determinato l'equiparazione.

Innanzitutto ai giudici amministrativi di prime e seconde cure varie aziende ricorrenti avevano eccepito l'illegittimità dell'equiparazione, a cagione della ritenuta obiettiva diversità dell'attività agrituristica, annoverabile nell'alveo delle attività agricole, da quella alberghiera, piuttosto da qualificarsi di natura commerciale.

Il Comune evocato in giudizio si era difeso argomentando di aver applicato il cosiddetto “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti), rientrante – secondo previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in breve: Legge di stabilità 2014) – fra le metodologie di commisurazione delle tariffe in discettazione.

Segnatamente, detto metodo contempla l'articolazione delle tariffe medesime sulla base della dicotomia fra utenze domestiche e non domestiche, mercé configurazione di coefficienti di produttività di rifiuti entro una forbice di minimo e massimo, ma senza creazione di categorie o sotto-categorie. Di talché, le utenze non domestiche vanno a compendiare i locali deputati allo svolgimento di attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande, ove classificare appunto gli agriturismi in quanto produttivi di rifiuti urbani e non agricoli.

Tuttavia, era stato osservato dal supremo consesso della giustizia amministrativa che, per effetto del combinato disposto dei commi 659 e 660 dell'art. 1 della stessa Legge di stabilità 2014, al fine dell'uso della discrezionalità tecnica ragguagliato a criteri di proporzionalità e ragionevolezza e adeguatezza, pur in applicazione del predetto metodo, ogni Comune ha sempre e comunque potestà di graduare il carico impositivo mediante riduzioni ed esenzioni tariffarie al lume dell'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti.

La differenza tra attività strettamente alberghiera e attività non specificamente alberghiera era presente anche nel disposto della lettera h del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), quantunque oggetto di “falcidia” della Consulta, iuxta sentenza n. 80/12), in seno al quale erano inclusi nel novero delle strutture ricettive extralberghiere anche “gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica”.

Ciò ha vieppiù corroborato le motivazioni della sentenza, di analogo contenuto, n. 202/02/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

D'altronde, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), con note del 6 maggio 2019 e 15 marzo 2016, aveva invitato i Comuni, riguardo alla tassazione degli agriturismi ai fini Tarsu, di tenere conto della normativa specifica dell'attività agricola onde classificare le utenze, quanto alla ripartizione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, facendo salva l'applicazione di coefficienti di riduzione mirata che tenessero in considerazione le diverse limitazioni operative (quali, ad esempio, il numero dei pasti e dei clienti ospitabili, nonché l'eventuale esercizio di compostaggio dei rifiuti organici prodotti).

A questo punto, è auspicabile che i Comuni rivisitino i propri regolamenti così da istituire apposite e distinte categorie tariffarie per le imprese agrituristiche.

**Hai bisogno di una ricerca
GIURISPRUDENZIALE?**

JURANEWS TI AIUTA!



Chiama il numero verde gratuito **800 029 585**
o scrivi un whatsapp al numero **329 7570641**

www.juranews.it

Il punteggio numerico nella valutazione dei candidati alla luce della recente giurisprudenza amministrativa



*A cura del Comitato scientifico
JURANEWS*

1) Il principio generale del concorso per accedere al lavoro alle dipendenze della P.A.

L'art. 97, ultimo comma, Cost. prevede espressamente che l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione avviene attraverso il concorso, in quanto unico strumento in grado di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio dei concorrenti cui deve essere improntata tutta l'attività delle amministrazioni pubbliche.

A livello di legge ordinaria, il Testo Unico del Pubblico Impiego, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 35, comma 1, dispone che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro

«a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

Il successivo comma 3 prevede, poi, una serie di principi cui deve conformarsi ogni procedura di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, tra cui figurano un'adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti; il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; la composizione delle commissioni con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso; la possibilità di richiedere il possesso del titolo di dottore di ricerca e, infine, il decentramento delle procedure di concorso.

2) La discrezionalità nella valutazione dei candidati e i criteri di valutazione

Fermo l'indispensabile rispetto dei principi sopra indicati, essenziali per assicurare l'imparzialità dell'operato della p.a. e la par condicio tra i concorrenti, occorre precisare che la commissione di concorso gode di un'ampia discrezionalità sia nell'individuazione dei criteri di valutazione sia nella valutazione dei singoli candidati.

Sull'argomento, la giurisprudenza amministrativa, anche più recente, è intervenuta in diverse occasioni, investita della questione della sindacabilità o meno innanzi al g.a. delle scelte compiute dall'organo tecnico.

Ad avviso del Consiglio di Stato, «In tema di concorso notarile, l'attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice am-

ministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi" inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2023, n. 8566, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9531; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 13 novembre 2023, n. 341; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 ottobre 2023, n. 14775).

Nel medesimo senso si è pronunciato anche il TAR Emilia-Romagna, Bologna, con la sentenza 21 luglio 2023, n. 472, il quale ha sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo le determinazioni della commissione in merito alla predeterminazione dei criteri di valutazione.

Con riferimento al momento entro cui la commissione deve procedere all'individuazione dei criteri valutativi, il TAR Sicilia, Catania, ha precisato che essi

«possano essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati» (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 18 settembre 2023, n. 2728).

Relativamente alla discrezionalità nella valutazione dei candidati, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che «il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8319).

Sulla scorta dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, il TAR Piemonte, chiamato a pronunciarsi sulla valutazione svolta dalla commissione in un concorso per docenti universitari di prima o seconda fascia, ha precisato che «il giudizio della Commissione chiamata a valutare l'idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce valutazione tecnica, dunque espressione massima della c.d. discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. La determinazione dell'organo amministrativo è cioè fondata sulla corretta applicazione di nozioni e regole di carattere tecnico-scientifico, non già sulla valutazione comparativa dei contrapposti interessi (ciò che costituisce il proprium della discrezionalità amministrativa). Tale valutazione è pienamente sindacabile dal

Giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sia quello del corretto utilizzo delle regole tecniche» (cfr. TAR Piemonte, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 827).

3) Il punteggio numerico: quando è sufficiente?

La giurisprudenza amministrativa è intervenuta in diverse occasioni al fine di precisare se ed entro quali limiti il voto numerico sia sufficiente ai fini della motivazione dei giudizi valutativi.

In materia, il TAR Lazio, Roma, ha puntualizzato che «la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici (Cons. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al concorso in magistratura, dovendosi ulteriormente considerare che l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l'attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, che, di certo, implica il mancato raggiungimento della sufficienza necessaria per accedere alla prova orale, e che, pertanto, non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2023, n. 14836).

Sempre il TAR Lazio, ha avuto modo di affermare che la «motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singola prova ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 8284; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247).

Del medesimo avviso è anche il TAR Campania, Napoli, il quale ha precisato che in caso di definizione puntuale dei criteri di massima con cui procedere alla valutazione degli elaborati redatti dai candidati, l'espressione del giudizio valutativo a mezzo del solo voto numerico è del tutto legittima in quanto costituisce «ius receptum il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico sia in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stes-

sa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dar conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 aprile 2023, n. 2126).

Il TAR Lazio ha, inoltre, chiarito che «in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia alla conseguente attività di valutazione in concreto; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2023, n. 7629).

Il Consiglio di Stato ha, infine, ritenuto che quando «i criteri predeterminati di valutazione siano analiticamente riferiti a categorie generali di titoli e, nell'ambito delle stesse, a specifiche sottocategorie, con indicazione di punteggi minimi e massimi attribuibili per ciascuna di esse, ed ai candidati sia data la possibilità di presentare un numero quantitativamente elevato di titoli, il voto numerico, per rendere sufficientemente esternato il processo di valutazione, non può essere limitato alla votazione complessiva attribuita per la categoria generale ovvero per le singole sottocategorie, ma deve essere necessariamente specificato con riferimento a ciascuno dei titoli presentati», posto che «la mera assegnazione di un punteggio complessivo, in assenza di ulteriori specificazioni, non consente di stabilire quali, dei titoli prodotti dai candidati, siano stati in concreto valutati, in quale ambito sottocategoriale essi siano stati inseriti e quale sia stato il punteggio per ciascuno di essi riconosciuto. Tali generiche indicazioni, pur nel legittimo utilizzo del modulo motivazionale del voto numerico e nella legittima predeterminazione dei criteri di valutazione, non consentono, dunque, di ricostruire l'iter logico-giuridico effettivamente seguito dall'Amministrazione nella valutazione dei candidati e nell'espressione del giudizio finale sugli stessi» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 19 giugno 2023, n. 923).

4) Cenni conclusivi

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia, è possibile conclusivamente affermare, in primo luogo, che la pubblica amministrazione, nella valutazione dei candidati e nella individuazione dei criteri valutativi, gode di un'ampia discrezionalità, essendo conseguentemente precluso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Inoltre, l'attribuzione di un voto numerico è, ad avviso della costante giurisprudenza amministrativa, idonea a sorreggere l'obbligo di motivazione in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singola prova e alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione.

Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Il rapporto inscindibile tra protezione dei dati personali e diritto del lavoro: garantito l'accesso al fascicolo personale del lavoratore

La finalità generale del diritto di accesso consiste nella possibilità per l'interessato di ottenere informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili in merito al trattamento dei propri dati, in modo da esserne consapevole e verificarne la liceità

“L'interessato non deve giustificare le proprie intenzioni quando esercita il diritto di accesso e, allo stesso tempo, il titolare del trattamento, nel valutare la richiesta, non deve analizzare la finalità come preconditione per l'esercizio del diritto di accesso ma limitarsi all'oggetto della richiesta”.

Introduzione

Assistiamo ad una crescente adozione, da parte del nostro Garante per la protezione dei dati personali, di provvedimenti in cui emerge sempre di più la stretta connessione tra la normativa a protezione dei dati personali e la disciplina giuslavoristica: i profili privacy sono inevitabilmente collegati al rapporto di lavoro stesso dialogando e incidendo, direttamente o indirettamente, con le normative applicabili in materia di diritto del lavoro e viceversa.

In quest'ottica, la predisposizione di un modello organizzativo privacy, anche in relazione al trattamento dei dati personali dei lavoratori, diviene ancora più importante e rappresenta il presupposto per instaurare con i lavoratori un rapporto ispirato ai canoni della buona fede e della correttezza.

A monte di tali specifiche normative, infatti, gli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile rappresentano le fondamenta anche per la costituzione e la gestione dei rapporti contrattuali di lavoro: la necessaria trasparenza che ne consegue deve essere applicata concretamente nei rapporti lavorativi e ciò appartiene trasversalmente a tutte le normative che li regolano.

Può accadere che l'impegno delle organizzazioni tenda a concentrarsi per lo più verso l'esterno, in particolar modo quando si parla di diritti privacy esercitati dai consumatori; tuttavia, sarebbe opportuno rivolgere altrettanta attenzione verso i propri lavoratori, assicurando loro la massima trasparenza informativa e riscontrando in maniera esaustiva le loro richieste in tema di trattamento dei dati personali che li riguardano.

In questa direzione si è da sempre mosso il Garante privacy che ha adottato numerosi provvedimenti in relazione all'obbligo del datore di lavoro di soddisfare le richieste di accesso formulate dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.

Di recente, abbiamo ricevuto una ulteriore conferma con l'adozione di un provvedimento in cui l'Autorità ha ritenuto legittima la richiesta di una lavoratrice al proprio ex datore di lavoro di accedere al suo fascicolo personale allo scopo di conoscere con precisione le informazioni che avevano dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.

Il Garante riafferma così un principio fondamentale del diritto di acces-

so: l'interessato può esercitarlo in ogni caso e a prescindere dal motivo della richiesta ed il titolare del trattamento è tenuto a soddisfarlo in maniera puntuale ed esaustiva.

Lo scopo del diritto di accesso

La finalità generale del diritto di accesso consiste nella possibilità per l'interessato di ottenere informazioni sufficienti, trasparenti e facilmente accessibili in merito al trattamento dei propri dati, in modo da esserne consapevole e verificarne la liceità, anche per quanto riguarda l'esattezza dei dati trattati.

Il diritto di accesso si articola in tre elementi:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
- l'accesso a tali dati;
- le informazioni su tale trattamento.

In più, l'interessato ha la possibilità di ottenere una copia dei dati personali trattati, intesa come una modalità di concessione dell'accesso ai dati personali trattati e non come esercizio di un altro diritto da parte dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, può agevolare l'esercizio di altri diritti sanciti nel GDPR, quali per esempio quello di rettifica, di cancellazione, di opposizione senza però esserne condizionato.

L'European Data Protection Board ("EDPB"), all'interno delle Linee guida 1/2022 sul diritto di accesso, è chiaro su un punto: l'interessato non ha l'obbligo di motivare la richiesta di accesso e non spetta al titolare valutare se la richiesta sarà effettivamente utile all'interessato per verificare la liceità del trattamento oppure per esercitare altri diritti.

In altri termini, l'interessato non deve giustificare le proprie intenzioni quando esercita il diritto di accesso e, allo stesso tempo, il titolare del trattamento, nel valutare la richiesta, non deve analizzare la finalità come preconditione per l'esercizio del diritto di accesso ma limitarsi all'oggetto della richiesta.

L'EDPB precisa anche che i titolari del trattamento non dovrebbero negare l'accesso per il fatto o il sospetto che l'interessato potrebbe utilizzare i dati richiesti per difendersi in sede giudiziaria in caso di licenziamento o di controversia commerciale con il titolare del trattamento.

I fatti da cui origina il provvedimento del 7 marzo 2024

La dipendente di una banca presentava reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando di aver ricevuto un riscontro non idoneo alla richiesta di accesso formulata ai sensi dell'articolo 15 del GDPR al proprio datore di lavoro.

In particolare, la lavoratrice aveva formulato la propria richiesta al fine di accedere e ottenere una copia dei dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, e nello specifico quelli contenuti nel fascicolo da cui aveva avuto origine un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Il datore di lavoro riscontrava entro i limiti di tempo massimi la lavoratrice, fornendo una mera elencazione, peraltro non completa, della cor-

rispondenza intercorsa tra le parti in merito alla azione disciplinare, omettendo tuttavia di comunicare le informazioni che riguardavano i fatti e i comportamenti e le eventuali valutazioni che ne erano scaturite. Soltanto a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità, la banca trasmetteva l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo personale della reclamante che riguardava uno scambio intercorso tra la banca e un soggetto terzo costituente parte integrante del procedimento disciplinare. L'iniziale mancata comunicazione, motivava la banca, si basava sulla necessità di tutelare il proprio diritto di difesa e la riservatezza del terzo.

Il Garante replicava che tali ragioni non erano state portate a conoscenza della lavoratrice alla quale si contestava semplicemente un difetto di interesse all'accesso dal momento che il rapporto di lavoro era cessato nel 2014 e che la sanzione disciplinare non era stata impugnata nei termini.

Di conseguenza, secondo l'Autorità, la condotta della banca risultava non conforme ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del GDPR in quanto non sono stati spiegati i motivi dell'inottemperanza alla specifica richiesta.

In merito alle ragioni sottese alla richiesta di accesso da parte dell'interessata, la banca sosteneva che essa non potesse essere utilizzata dal lavoratore per un'utilità di natura giuslavoristica ed il Garante, al contrario, ricordava come il diritto di accesso non può essere negato o limitato quando alla base della richiesta vi sia il perseguimento di un obiettivo diverso.

L'Autorità così, ritenendo lecita la richiesta di accesso della lavoratrice, la cui evasione non poteva essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni o al perseguimento di particolari obiettivi (tra l'altro non previsti dal legislatore) ha inflitto al datore di lavoro una sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la violazione degli articoli 12, paragrafo 3 e 4, e 15 del GDPR.

I punti nodali del provvedimento

Nel corso del provvedimento il Garante ha ripercorso alcuni degli aspetti fondamentali relativi all'esercizio del diritto di accesso e al rapporto con alcune delle previsioni in materia giuslavoristica:

dalla lettura del combinato disposto degli articoli 12 e 15 del GDPR non risulta la necessità per gli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né risulta riconosciuta al titolare del trattamento la possibilità di chiedere i motivi della richiesta;

i titolari del trattamento sono così tenuti a dare riscontro alle istanze provenienti dagli interessati in relazione alle richieste attinenti al rapporto di lavoro e, quindi, relative a dati e informazioni contenute nel fascicolo personale, anche quando si tratta di informazioni sottese a procedimenti disciplinari;

l'Autorità lo ha ribadito in diverse occasioni e, da ultimo, nel provvedimento n. 290 del 06/07/2023 in cui il datore di lavoro aveva ommesso di consegnare al lavoratore le informazioni su cui era fondata la contesta-

zione disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa di quest'ultimo. In questo caso, il datore di lavoro subordinava erroneamente il riscontro all'istanza di accesso alla indicazione dettagliata da parte dell'interessato dei documenti su cui si chiede di accedere e contestava pretestuosamente la genericità della richiesta dell'interessato che, al contrario, risultava chiara e diretta a tutti i dati utilizzati per effettuare la contestazione disciplinare;

la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6775 del 7 aprile 2016, ha affermato che l'accesso al proprio fascicolo personale (in cui il datore di lavoro è tenuto a conservare, secondo i parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo, tutti i documenti che attengono il percorso professionale, l'attività svolta e i fatti più significativi del dipendente) è un diritto incondizionato del lavoratore che trova tutela non solo negli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile ma anche nella normativa a protezione dei dati personali;

il principio affermato dalla Suprema Corte non fa altro quindi che rafforzare il diritto di cui all'articolo 15 del GDPR ed il diritto del lavoratore di rivolgersi al Garante privacy per ottenere le informazioni custodite negli archivi aziendali o nel proprio fascicolo personale.

In merito al formato (interi documenti o estrazioni di informazioni dai documenti) con cui i dati devono essere resi disponibili all'interessato che ha esercitato il proprio diritto di accesso il Garante privacy osserva che:

il titolare del trattamento, alla luce del principio di accountability, deve individuare la forma più completa e soddisfacente con cui riscontrare le istanze di accesso in osservanza dell'articolo 12 del GDPR che richiede di fornire all'interessato le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro;

come chiarito dall'EBDP "l'obbligo di fornire una copia non va inteso come un diritto supplementare dell'interessato, ma come modalità di accesso ai dati" e che, dunque, "non mira ad ampliare la portata del diritto di accesso: si riferisce esclusivamente a una copia dei dati personali oggetto di trattamento, non necessariamente a una riproduzione dei documenti originali";

di conseguenza, fare una sorta di compilazione e/o estrazione dei dati in modo da rendere le informazioni facili da comprendere potrebbe, in alcuni casi, essere un modo idoneo a soddisfare questi requisiti. In altri casi, le informazioni potrebbero essere meglio comprese fornendo una copia dell'effettivo documento contenente i dati personali. Pertanto, la forma più adatta deve essere decisa caso per caso.

rispetto al caso esaminato dal Garante, la consegna della documentazione contenente i dati personali della reclamante sottesa al procedimento disciplinare costituiva l'unica modalità idonea a consentire l'accesso nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza a cui deve ispirarsi ogni rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

GDPR (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679)

Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato

Comitato europeo per la protezione dei dati

Linee guida 28 marzo 2023, n. 1/2022 - Linee guida sui diritti degli interessati - Diritto di accesso

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento 7 marzo 2024 (10007853) - Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca di credito cooperativo Appulo Lucana

Provvedimento 6 luglio 2023 (9927300) - Ordinanza ingiunzione nei confronti di AcegasAp-sAma S.p.A.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sentenza 26 ottobre 2023 (causa C-307/22) - Trattamento dei dati personali - Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli 12, 15 e 23 - Diritto di accesso dell'interessato ai suoi dati oggetto di trattamento - Diritto di ottenere gratuitamente una prima copia di tali dati - Trattamento di dati di un paziente da parte del suo medico - Cartella medica

Corte di Cassazione

Sentenza, sez. L, 7 aprile 2016, n. 6775 - Trattamento dei dati personali - Rapporto di lavoro - Riservatezza - Principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso al Garante privacy - Diritto soggettivo del lavoratore di accedere al proprio fascicolo personale

Simona Loprete

Consulente privacy presso Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Un'interpretazione costituzionalmente orientata alla corrispondenza dei detenuti

La sentenza n. 51399/23 emessa dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 22 dicembre u.s. inerente il “caso Cospito”, ha offerto lo spunto per svolgere delle riflessioni riguardo la disciplina in materia di corrispondenza dei detenuti, ed in particolare di coloro che sono ristretti ai sensi dell’art. 41-bis ord.pen.

Durante il periodo di detenzione è necessario garantire l’equilibrio psicofisico dei ristretti conciliando l’esigenza sanzionatoria con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Difatti il senso di abbandono e di emarginazione sono sensazioni controproducenti ai fini della rieducazione e del reinserimento e pertanto, il diritto a mantenere i legami con il mondo esterno assume un ruolo fondamentale nel percorso riabilitativo.

Le fonti nazionali e sovranazionali

Il diritto alla comunicazione trova la sua primaria tutela ed il riconoscimento quale diritto fondamentale, nell’art. 15 della Costituzione e nell’art. 8 della Cedu.

Il citato art. 8 della Cedu così dispone:

“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua corrispondenza. Non è ammessa alcuna limitazione di una pubblica autorità all’esercizio di questo diritto se non prevista dalla legge e nella misura in cui è necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del Paese, la difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, la tutela della salute e della morale, la tutela delle libertà e dei diritti altrui”.

L’art. 15 della Costituzione dispone che:

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Ciò rappresenta un presidio della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra comunicazione esteso anche ai detenuti, posto che lo status captivitatis incide sulla libertà ma non sui diritti inviolabili dei condannati.

Il principio costituzionale esprime inoltre una doppia garanzia:

- Di riserva di legge, poiché solo il legislatore ordinario può stabilire con legge ordinaria in quali casi la corrispondenza può essere censurata o sottoposta a controlli; e
- Di riserva di giurisdizione nel senso che, il Magistrato con atto motivato può stabilire in concreto in quale ipotesi possano essere poste delle limitazioni alla libertà di corrispondenza.

Pertanto, le restrizioni applicate nei confronti dei detenuti, in tema di corrispondenza, possono trovare una compiuta giustificazione solamente ove siano funzionali e necessarie alla realizzazione degli interessi che la detenzione mira a preservare.

Normativa nazionale

La normativa nazionale ha subito negli anni, importanti modifiche dovute alle criticità evidenziate a più riprese sia dalla Corte Edu che dalla Corte Costituzionale.

Il previgente sistema, delineato dall'art. 18 ord. Pen. e dall'art. 39 del regolamento penitenziario - DPR n. 230/2000 - prevedeva un doppio filtro di controllo sulla corrispondenza destinata ai detenuti, affidando la competenza alla direzione dell'istituto penitenziario e ponendosi in tal modo, in palese contrasto con il principio di riserva assoluta di legge di cui all'articolo 15 Cost.

Inoltre, i controlli richiedevano quale presupposto la sussistenza di un mero sospetto, conferendo una importante discrezionalità alla direzione dell'istituto non specificando i casi in cui la limitazione della corrispondenza potesse essere adottata, né la durata e le ragioni che potessero giustificare tali limitazioni e non prevedendo alcun mezzo di impugnazione a favore del detenuto.

A fronte delle sollecitazioni critiche elaborate dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il legislatore è intervenuto a più riprese, modificando dapprima la disciplina di cui all'art. 38 DPR n. 230/2000 e successivamente la previsione di cui all'art. 18-ter o.p.

La citata disposizione prevede al co. 1 che, per esigenze riguardanti atti di indagine o di prevenzione

ovvero, per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, è possibile predisporre delle limitazioni alla corrispondenza epistolare del detenuto attraverso un visto di controllo o con l'esame del contenuto; mentre al successivo co. 5 si dispone che, qualora a seguito del visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario, se ne può disporre il trattenimento rendendo il detenuto.

Tale disciplina non si applica ai detenuti sottoposti al regime di cui al 41-bis ord. Pen. per i quali, in virtù del disposto di cui al co. 2 quater lett. e, la corrispondenza eccetto quella intrattenuta con i parlamentari o con le autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia, è sottoposta al visto di censura.

Da ultimo, nel quadro normativo incide anche la circolare Dap n. 3676/2126 del 2016, che nel caso di corrispondenza anonima diretta ad un detenuto in regime di 41-bis, ne dispone l'inoltro all'autorità Giudiziaria per le opportune determinazioni.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza

Nel contesto così delineato, è intervenuta la decisione inerente al "caso Cospito" con cui gli ermellini, hanno evidenziato come il carattere anonimo della missiva indirizzata ad un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, costituisca un mero indice di sospetto non è sufficiente a limitare il diritto alla corrispondenza.

La decisione si distacca dal precedente orientamento accogliendo una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia.

Sul punto giova ricordare che, la I sez. Penale, chiamata a pronunciarsi su un caso in cui risultava sconosciuto il mittente della posta diretta ad un detenuto così si esprimeva:

“nel caso in esame non rileva pertanto il contenuto in sé della comunicazione ma proprio l’anomalia rappresentata dalla mancata identificazione del mittente dovendosi prevenire qualsiasi forma di contatto con soggetti non identificati.” (Cass. Pen. n. 15624 del 2020).

Di segno opposto invece è la posizione attuale della Corte di legittimità che si pone nel solco già tracciato dalla sentenza n. 39497 del 2023 in cui si è evidenziato che il rispetto del diritto fondamentale, sancito dall’articolo 15 della Costituzione, rende necessario assicurare che il controllo sulla corrispondenza debba consistere in una valutazione sostanziale e concreta che, va necessariamente relazionata ai criteri indicati dalla legge e alle specifiche del caso concreto.

Di conseguenza anche le limitazioni alla corrispondenza per detenuti sottoposti al regime speciale, deve trovare puntuale e giustificazioni in ragioni concrete da rinvenirsi nella parte emotiva del provvedimento pena la sua illegittimità.

A tal fine non è sufficiente la mera pericolosità del mittente o il numero elevato e la frequenza delle missive, poiché il controllo va esercitato sul testo della comunicazione al fine di verificare la presenza di:

“elementi grafici che ne alterino apparentemente il significato per veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime”. (Cass. sez. I n. 14870/2020).

Pertanto, nel caso di corrispondenza anonima in ingresso, destinata a detenuti sottoposti a regime speciale, il giudice non può limitarsi a constatare l’assenza del mittente poiché è chiamato ad approfondire se tale circostanza, rappresenti un effettivo e concreto pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione o per l’ordine e la sicurezza del carcere.

Tale valutazione dovrà essere effettuata in considerazione di ulteriori elementi quali, irregolari modalità di trasmissione, indicazione di un indirizzo inesistente o alterazioni della grafia, tali da consentire un’elusione dei limiti propri del regime speciale detentivo.

Avv. Anna Coppola

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Giugno 2024

Sezione Civile



JURANEWS

A cura del Comitato scientifico
JURANEWS

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15473 del 3 giugno 2024

Argomento: *La notificazione di un'impugnazione ovvero di un'opposizione*

Quando viene tentata la notificazione di un'impugnazione ovvero di un'opposizione per la cui proposizione l'ordinamento richiede che si realizzi, appunto con la notificazione dell'atto di impugnazione o opposizione, prima il "contatto" con la controparte e dopo quello con il giudice adito (mediante il deposito e l'iscrizione a ruolo) e il procedimento notificatorio non si perfeziona perché il destinatario risulta trasferito in altro luogo ovvero non rinvenuto in quanto irreperibile, poiché la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l'esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il relativo diritto, ferma la possibilità di un nuovo esercizio nel termine cui è soggetto, ove questo scada, deve intendersi consumato, fatta salva, se ne ricorrano le condizioni, la possibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 15471 del 3 giugno 2024

Argomento: *La valutazione delle prove*

Spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concluzionalità, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, n. 20553/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15468 del 3 giugno 2024

Argomento: *La nozione di “possesso”*

Nella nozione di “possesso” ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all’eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2024

Argomento: *Il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore*

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e di sussistenza dell’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi; il datore di lavoro ha, dunque, l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, mediante il compimento di uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di evitare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto (Cass. n. 27243/2018, n. 6497/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 15464 del 3 giugno 2024

Argomento: *La determinazione della giurisdizione*

La giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 15458 del 3 giugno 2024

Argomento: *Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata*

In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell’assicurato, della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma in quello di presentazione

della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15403 del 3 giugno 2024

Argomento: *La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei*

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., n. 3397/24; n. 26874/18).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 15581 del 4 giugno 2024

Argomento: *Il criterio di rappresentatività del datore di lavoro che riveste forma societaria*

In base al criterio di rappresentatività, nel caso in cui il datore di lavoro rivesta la forma societaria, la relativa responsabilità, sia penale che civile, grava proprio sul legale rappresentante della persona giuridica, essendo colui che è preposto alla gestione della società e si identifica con il principale destinatario delle norme antinfortunistiche, salvo la sussistenza di una espressa delega volta a trasferire l'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo della società, delega di cui nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova: infatti, la carica di legale rappresentante di una società costituisce il soggetto in una posizione di garanzia, sicché egli risponde della condotta che i dipendenti della società pongono in essere nello svolgimento dei compiti loro affidati, salvo che dimostri di aver delegato ad altri la direzione dell'attività dei dipendenti o la loro vigilanza (Cass. pen. N. 43091/14).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15580 del 4 giugno 2024

Argomento: *La notifica di un atto impositivo al liquidatore, amministratore o socio*

Il liquidatore, amministratore o socio, pur già destinatario, con la società, della notifica di un atto impositivo, qualora quest'ultimo difetti

di specifiche contestazione e motivazione ex art. 36 DPR n. 602 del 1973, è legittimato a contestare il fondamento della responsabilità attribuitagli (facendo valere siffatta mancanza) in sede di impugnazione di un atto successivo che lo abbia attinto come personalmente obbligato al pagamento delle somme dovute dalla società.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15573 del 4 giugno 2024

Argomento: *La divisione e la prova della comproprietà dei beni da dividere*

Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni da dividere non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 15566 del 4 giugno 2024

Argomento: *Prescrizione presuntiva*

È esclusivamente la conclusione del contratto per iscritto a porre il credito al di fuori del campo di operatività della prescrizione presuntiva il principio secondo il quale per escludere la prescrizione presuntiva non è sufficiente un qualsiasi atto scritto, quale il conferimento della procura ad litem (Cass. 11145/2012 già citata), nonché il principio secondo il quale della prescrizione presuntiva può avvalersi anche soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili (Cass. 9930/2014), nonché il principio secondo il quale la prescrizione presuntiva riprende l'ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. 10379/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15533 del 4 giugno 2024

Argomento: *Motivazione apparente*

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15525 del 4 giugno 2024

Argomento: *Contratto di appalto a termine*

Nel contratto di appalto il termine per la denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera quanto alla gravità degli stessi e alla riferibilità alla attività dell'appaltatore; la determinazione di detto momento che costituisce oggetto di valutazione riservata al giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e giuridici» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4507 del 23/08/1985; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 18/05/1996).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15513 del 4 giugno 2024

Argomento: *La produzione di un evento dannoso*

Qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell'aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell'evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15715 del 5 giugno 2024

Argomento: *ICI ed esenzione*

In tema di ICI ai fini dell'esenzione di imposta introdotta dal d.l. n. 93 del 2008, art. 1, cit., deve aversi riguardo alla oggettiva classificazione catastale dell'unità immobiliare, così che ne rimane esclusa l'unità iscritta in catasto nella categoria A/10 (ufficio-studio); ciò in quanto la difformità di destinazione, suscettibile di rilevare ai fini dell'esenzione in discorso, implica l'iniziativa del contribuente stesso – e, dunque, l'impugnazione dell'atto catastale determinativo del classamento (in tesi) non conforme a detta destinazione ovvero la presentazione di una dichiarazione di variazione catastale - non potendosi gravare l'Ente impositore di un'attività che non è posta a suo carico (v. Cass., 18 dicembre 2020, n. 29077; Cass., 28 marzo 2017, n. 8017; Cass., 21 febbraio 2017, n. 4467).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15712 del 5 giugno 2024

Argomento: *Licenziamento collettivo e oneri di comunicazione*

In tema licenziamento collettivo, la specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità, previsti dagli artt. 4, terzo e nono comma della legge n. 223 del 1991, fonda la

possibilità di controllo sindacale e individuale dell'operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria, trovando conferma l'importanza di tali adempimenti nella previsione della sanzione dell'inefficacia dei licenziamenti, anche nel caso di comunicazione iniziale o finale incompleta o infedele; con la conseguenza che, in riferimento alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, la comunicazione ai sensi dell'art. 4, nono comma della legge n. 223 del 1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti (Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 15704 del 5 giugno 2024

Argomento: *Il procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato*

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (ex aliis, Cass., 1164 del 2024, n. 20733 del 2015, n. 7134 del 2017, 20730 del 2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 15678 del 5 giugno 2024

Argomento: *Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso: Principio di diritto*

Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - quali devono considerarsi sia la registrazione tardiva del contratto, sia il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 legge n. 392 del 1978 - posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore e tali rimangono anche qualora la procedura esecutiva si estingua, per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15661 del 5 giugno 2024

Argomento: *La sdemanializzazione tacita*

La sdemanializzazione tacita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo a uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinuncia univoca e concludente da una

situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15654 del 5 giugno 2024

Argomento: *La delega conferita dal procuratore della Repubblica al sostituto procuratore*

In tema di delega conferita dal procuratore della Repubblica al sostituto procuratore, al vice procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, devono considerarsi come non apposte le condizioni o restrizioni non previste dalla legge ivi eventualmente inserite, delle quali, quindi, il giudice non deve tenere alcun conto (v. Cass. Sez. U. Pen. n.13716/2011).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 15869 del 6 giugno 2024

Argomento: *L'effetto estensivo/espansivo del giudicato favorevole intervenuto inter alios*

L'effetto estensivo/espansivo del giudicato favorevole intervenuto inter alios, stante la natura costitutiva delle decisioni rese al termine del processo tributario in quanto volto all'annullamento di atti autoritativi, può semmai essere invocato, a certe condizioni, dal condebitore in solido, ma si tratta di fattispecie del tutto estranea alla vicenda per cui è causa.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 15866 del 6 giugno 2024

Argomento: *La regola contenuta nell'art. 2467 c.c.*

La regola contenuta nell'art. 2467 c.c. è espressamente prevista solo per le società a responsabilità limitata, in coerenza con la ratio della norma consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tale disciplina estensibile alle società azionarie di modeste dimensioni e a partecipazione familiari o comunque ristrette (“chiuse”) (cfr. Cass. n. 14056/15 e 16291/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15859 del 6 giugno 2024

Argomento: *I titolari di crediti prededucibili posteriori all'omologazione del concordato*

I titolari di crediti prededucibili posteriori all'omologazione del concordato non sono assoggettati alle regole del concorso e, contrariamente a quanto paventato dalla sentenza in esame, non sono legittimati a chiedere la risoluzione del concordato; sicché rispetto a loro l'insolvenza manifestata dall'impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte sarebbe comunque e indubbiamente “nuova” rispetto a quella originariamente

presidiata dal patto concordatario, anche a voler seguire l'argomentazione sottostante. In ogni caso, vi è che proprio dal riconoscimento dell'ammissibilità del fallimento omissio medio non può che derivare - come d'altronde le Sezioni Unite hanno esplicitamente sottolineato, in continuità con univoco indirizzo pregresso - l'inconsistenza di una distinzione concettuale tra l'insolvenza anteriore al concordato e l'insolvenza "nuova" quale base della declaratoria giudiziale.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15850 del 6 giugno 2024

Argomento: *L'interpretazione del contratto*

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2465).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 15848 del 6 giugno 2024

Argomento: *Pensioni dei pubblici dipendenti*

È principio consolidato quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della corte dei conti, in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15842 del 6 giugno 2024

Argomento: *Impugnazioni*

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione fatta valere stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione,

da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 15827 del 6 giugno 2024

Argomento: *Spese processuali*

In materia di spese processuali, non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario dev'essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561 del 2023). Quanto al resto, va ribadito il principio per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 cit., l'esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16002 del 7 giugno 2024

Argomento: *La valutazione del Giudice civile delle prove assunte nel processo penale*

Sono liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 15999 del 7 giugno 2024

Argomento: *Presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice: Principio di diritto*

La sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, vigente razione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 15976 del 7 giugno 2024

Argomento: *L'inesistenza della notificazione*

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 15969 del 7 giugno 2024

Argomento: *La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.*

Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15946 del 7 giugno 2024

Argomento: *Scontro tra veicoli*

Nel caso di scontro tra veicoli, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., si ha non solo nel caso di accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, che viene quindi liberato dalla detta presunzione, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 15941 del 7 giugno 2024

Argomento: *La verifica della Corte di Cassazione sulle valutazioni del giudice di merito*

Il compito della Corte di Cassazione è di verificare che il giudice di merito ha manifestato di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una

motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Cosicché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Ovviamente, l'esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l'aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall'art. 116 co. 1 c.p.c.).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 15923 del 7 giugno 2024

Argomento: *Scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta*

Mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa, invece, nella diversa ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex alius, Cass. 29/05/2003, n. 8646/2003; Cass. 19702/2013, n. 4021; Cass. 01/06/2022, n. 17896).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16093 del 10 giugno 2024

Argomento: *L'efficacia della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma*

L'efficacia della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma incontra il solo limite costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il loro consolidamento. Conseguentemente, l'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta Ufficiale, va riconosciuta con riferimento non solo agli atti posti in essere successivamente alla predetta sentenza, ma anche a quelli compiuti in precedenza, la cui validità ed efficacia siano ancora oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. n. 5039/2001, Cass. n. 9329/2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro - Ordinanza n. 16088 del 10 giugno 2024

Argomento: *Il licenziamento disciplinare*

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazio-

ne va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. n. 16841 del 2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 16081 del 10 giugno 2024

Argomento: *Il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 ai fini della proposizione della domanda di equo indennizzo*

Il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 ai fini della proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale, poiché la data dell'integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, ma non il "dies a quo" del termine per la presentazione della domanda di equa riparazione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16080 del 10 giugno 2024

Argomento: *La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale*

Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub iudice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va effettuata avendo riguardo alla modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui esso è stato compiuto (cfr. Cass. n. 33610/2019, attinente a una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa; negli stessi termini, ex ceteris, Cass. n. 2621/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16071 del 10 giugno 2024

Argomento: *L'arbitrato*

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione

statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15474 del 14/07/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12684 del 30/05/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11857 del 19/05/2006).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16058 del 10 giugno 2024

Argomento: *La remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate*

In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, 1° co., lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l' "incipit" della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l'interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 16231 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Il socio di una cooperativa beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima*

Il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. In caso di controversia quanto alla legittimità di contribuzioni poste dalla società a carico del socio nelle cooperative edilizie, in cui l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, occorre pertanto verificare se gli apporti richiesti al socio incidano sul rapporto di scambio, traducendosi in oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo della vendita, nel qual caso si è in presenza di atti della società inidonei ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio e perciò privi di effetti nei confronti del socio, o sul rapporto associativo, da cui discende l'obbligo di effettuare i conferimenti e le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione previsti dallo statuto.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16224 dell'11 giugno 2024

Argomento: *La locazione*

In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del con-

tratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 16219 dell'11 giugno 2024

Argomento: *La regolazione delle spese*

È principio pacifico e risalente, nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio. «Esito complessivo» del giudizio vuol dire che occorre avere riguardo non all'esito dei singoli gradi in cui il processo si sia articolato, ma al risultato finale conseguito dall'attore. Corollario di questo principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese sostenute dal convenuto sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16199 dell'11 giugno 2024

Argomento: *La responsabilità per attività medico-chirurgica*

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 16194 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Il contratto di apertura di credito in conto corrente*

Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in senso proprio (non già, quindi, una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca (cfr., da ult., 11016/2024). La messa a disposizione di tale somma, infatti, costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca, e dunque del contratto, che altrimenti sarebbe nullo per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346 c.c.. In ogni caso, l'indicazione dell'entità del fido è necessaria al fine – che qui essenzialmen-

te rileva – di qualificare la rimessa del correntista come non già solutoria, bensì meramente ripristinatoria della provvista (e dunque non interessata dalla prescrizione dell'azione di ripetizione della stessa quale pagamento indebito), dato che l'esigenza di ripristinare la provvista si pone, appunto, perché quest'ultima è limitata.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16159 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati*

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 16125 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Espropriazione presso terzi – debitore esecutato organismo collettivo di difesa - giurisdizione*

È attribuito alla giurisdizione ordinaria il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo relativo all'espropriazione presso terzi, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. secondo le disposizioni antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, avente ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora «organismo collettivo di difesa») ed il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – Ordinanza n. 16407 del 12 giugno 2024

Argomento: *L'efficacia della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma*

L'efficacia della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma incontra il solo limite costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il loro consolidamento. Conseguentemente, l'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella Gazzetta Ufficiale, va riconosciuta con riferimento non solo agli atti posti in essere successivamente alla predetta sentenza, ma anche a quelli compiuti in precedenza, la cui validità ed efficacia siano ancora oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. n. 5039/2001, Cass. n. 9329/2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16406 del 12 giugno 2024

Argomento: *L'accertamento tributario ex art. 42 c. 1 e c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973*

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42 c. 1 e c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8 c. 24, del d.L. n. 16 del 2012, convertito dalla I. n. 44 del 2012 (Cass. n. 5177 del 2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16401 del 12 giugno 2024

Argomento: *Imposte dirette e divieto di abuso del diritto*

Con riferimento alle imposte dirette il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, dapprima, negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano (Cass. n. 3938 del 19/02/2014; Cass. n. 4604 del 26/02/2014) e, quindi, nell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass. n. 405 del 14/01/2015; Cass. n. 4561 del 06/03/2015), che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere e dichiarare non opponibili le operazioni e gli atti, in sé privi di valide ragioni economiche e diretti al solo scopo di conseguire vantaggi fiscali diversamente non spettanti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16396 del 12 giugno 2024

Argomento: *L'imposta comunale sugli immobili*

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, «non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo », principio poi ulteriormente e chiaramente ribadito anche da Cass.n. 7745/19.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16390 del 12 giugno 2024

Argomento: *Il controllo officioso sulla tempestività del ricorso*

Ai fini del controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo le deduzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato di aver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine cd. “lungo” di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c.; per contro, qualora egli stesso abbia dichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato -come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dal controricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio-, deve ritenersi operante il termine cd. “breve” di impugnazione fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c., pari a sessanta giorni.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria - Ordinanza n. 16364 del 12 giugno 2024

Argomento: *La prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità*

La prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità incombe, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, sul contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16356 del 12 giugno 2024

Argomento: *Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario*

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29038; 22 novembre 2021, n. 36003; cfr. anche 25 luglio 2022, n. 23231).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16346 del 12 giugno 2024

Argomento: *Il contratto di appalto*

Nel contratto di appalto è configurabile, in capo al committente, quale creditore dell’opus, un dovere – discendente dall’espreso riferimento contenuto nell’art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza-

za e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all’adempimento dell’appaltatore attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 26260 del 22/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16312 del 12 giugno 2024

Argomento: *La prova dell’inadempimento di una obbligazione*

Il principio in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16292 del 12 giugno 2024

Argomento: *Il procedimento sommario di cognizione*

Nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l’art. 702-quater cod. proc. civ. consente l’ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass., sez. II, 10 marzo 2023, n. 7193).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16548 del 13 giugno 2024

Argomento: *Il licenziamento disciplinare*

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica,

punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (così, tra le altre, Cass. n. 11665/2022; n. 12789/2022; n. 13063/2022; n. 13063/2022; n. 13065/2022; n. 20780/2022; n. 10435/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16539 del 13 giugno 2024

Argomento: *Ricorso per Cassazione e questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata*

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito delle suddette questioni (Cass. 21/02/2006, n. 3664; Cass. 18/10/2013, n. 23675; Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 09/08/2018, n. 20694).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16533 del 13 giugno 2024

Argomento: *I giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e le comunicazioni*

Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod. proc. civ., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 cod. proc. civ., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni (Cass. 04/06/1996, n. 5119; Cass. 16/12/2021 n. 40377).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 16526 del 13 giugno 2024

Argomento: *La cessione in blocco dei crediti da parte di una banca*

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una

specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884; 10/02/2023, n. 4277).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 16517 del 13 giugno 2024

Argomento: *La nozione di erede apparente*

La nozione di erede apparente si caratterizza per l'esistenza di una non corrispondenza tra lo stato di fatto di colui che si comporta come erede e lo stato di diritto, e può dipendere sia dalla mancanza originaria di un titolo giustificativo della posizione di erede che viene manifestata ai terzi, sia da un difetto sopravvenuto del titolo con efficacia retroattiva (come ad esempio la falsità e conseguente nullità del testamento posto a base dell'atto dispositivo, o la revoca dello stesso per effetto di altro testamento successivamente scoperto, o la scoperta dell'esistenza in vita di altri eredi legittimi con titolo prevalente), mentre sono fuori dalla tematica dell'erede apparente gli atti dispositivi posti in essere dall'erede sulla base di un testamento solo successivamente annullato senza effetto retroattivo pieno, o dall'erede istituito sotto condizione risolutiva, il quale, finché tale condizione non si sia verificata, può validamente disporre del bene lasciatogli dal defunto, trattandosi in questi casi di eredi veri e non di eredi apparenti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16515 del 13 giugno 2024

Argomento: *Il vizio di violazione di legge*

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ora nei limiti di cui al nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass. 29/01/2021 n. 2151; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16500 del 13 giugno 2024

Argomento: *Spese giudiziali e sindacato di legittimità*

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità"

costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 16465 del 13 giugno 2024

Argomento: *Transazione e liquidazione degli onorari professionali*

Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16443 del 13 giugno 2024

Argomento: *I termini mensili o annuali*

Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr. ex multis, Cass. nn. 33186 e 22518 del 2023; Cass. n. 2186 del 2021; Cass. nn. 17640 e 15029 del 2020; Cass. n. 17313 del 2018; Cass. n. 22699 del 2013; Cass. n. 11491 del 2012). Il termine scade, pertanto, nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16659 del 14 giugno 2024

Argomento: *La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato*

La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cosiddetto doppio contributo), pari a quello dovuto per l'impugnazione, è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16652 del 14 giugno 2024

Argomento: *La forma di esercizio dell'atto di impugnazione*

Quando la forma di esercizio dell'atto di impugnazione non è conforme a quanto prescritto normativamente, in particolare notificando una citazione là dove è prescritto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove è prescritto che si debba notificare una citazione, l'impugnazione è da ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile, solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio entro il termine prescritto per l'impugnazione, e, nel secondo caso, se, al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte sempre entro quel termine. Detto orientamento, dopo essere stato fissato da Cass., Sez. Un., nn. 21675 del 2013 e 22848 del 2013, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 2907 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 28575 dell'8 novembre 2018.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 16645 del 14 giugno 2024

Argomento: *Patrocinio a spese dello Stato*

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16640 del 14 giugno 2024

Argomento: *Materia Tributaria e l'efficacia espansiva del giudicato esterno*

In materia tributaria, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo - non solo per l'obbligazione, ma anche per l'illecito tributario - nell'autonomia dei periodi di imposta allorché, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della invarianza nel tempo, che ne costituisce il momento condizionante (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25762). A ciò si aggiunga che parimenti il giudicato su uno specifico fatto storico che assurga, nei medesimi termini, ad elemento costitutivo della fattispecie impositiva rileva anche nei giudizi relativi ad imposte diverse (nel caso in esame t.a.s.i.), come già riconosciuto da questa Corte

relativamente all'imposta catastale e ipotecaria e all'imposta di registro ed i.v.a. (v. Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2022, n. 28973 e Cass., Sez. 5, 21 luglio 2023, n. 21853).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16626 del 14 giugno 2024

Argomento: *Le somme da ripetere dal lavoratore*

Le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021). Vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16619 del 14 giugno 2024

Argomento: *L'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c. da parte di un condominio*

Quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene (Cass. n. 31995, n. 20145 e n. 1849 del 2022; n. 3852 del 2020; n. 4119 del 1974).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16607 del 14 giugno 2024

Argomento: *L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese*

L'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16600 del 14 giugno 2024

Argomento: *L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19*

del D. Lgs. n. 546 del 1992

L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione Finanziaria porti a conoscenza del privato una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, essendo praticabile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell'amministrazione pubblica e in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16789 del 17 giugno 2024

Argomento: *La “mutatio libelli”*

La “mutatio libelli” che si configura quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Deve invece ritenersi sussistente una semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Cass.n. 17457/2009; Cass.n. 1585/2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 16752 del 17 giugno 2024

Argomento: *Esame contabile e CTU*

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 cod.proc.civ., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.); ciò in ragione della specialità della CTU contabile ascritta alla particolare natura delle materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate difficoltà tecniche esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della decisione che si riflette sull'attività di allegazione delle parti, giustificandone una attenuazione così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 16751 del 17 giugno 2024

Argomento: *La prestazione professionale demandata ad una società di capitali*

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nulla osta a che una prestazione professionale sia demandata a una società di capitali (Cass., Sez. II, 9 dicembre 2021, n. 39028); né la qualità della parte che ha ricevuto l'incarico (persona giuridica) induce a qualificare il negozio come appalto di servizi. Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. II, 18 ottobre 2018, n. 26264), nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 16746 del 17 giugno 2024

Argomento: *L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico*

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. I, 9 aprile 2021, n. 9461). L'interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, pertanto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16723 del 17 giugno 2024

Argomento: *La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270 del 1999*

La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d. lgs. n. 270 del 1999 sta a significare che nell'ammini-

strazione straordinaria per un verso nessun contratto pendente si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l'effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell'altro contraente vanno sempre parametrati alle norme di cui agli artt. 72/83 bis l. fall. e, fra queste, anche e proprio all'art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all'interno di singole tipologie contrattuali, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ivi compreso quello d'appalto (nel quale, del resto, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 81, 1° comma, può subentrare anche il curatore del fallimento del committente).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16672 del 17 giugno 2024

Argomento: *Giudizio di Cassazione e interesse a impugnare*

Nel giudizio di cassazione, l'interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sicché è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea (per tutte Cass. n. 21230/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16834 del 18 giugno 2024

Argomento: La notifica ex art. 143 c.p.c.

La notifica ex art. 143 c.p.c. non è valida in mancanza di previe ulteriori ricerche dopo la scoperta del trasferimento della residenza all'estero. In particolare, rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche presso l'ufficio consolare di riferimento di cui all'art. 6 l. n.470/88.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 16832 del 18 giugno 2024

Argomento: *T.F.R. e fondo di garanzia*

Non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia, proprio perché, al tempo dell'insolvenza dell'impresa affittante, il t.f.r. non era esigibile, essendo il rapporto di lavoro proseguito senza soluzione di continuità in capo all'impresa affittuaria. Né osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16899 del 19 giugno 2024

Argomento: *L'ICI*

Con riferimento all'Ici, ma il principio deve essere esteso anche all'Imu, stante la forte similitudine tra i due tributi, è stato sostenuto in modo del tutto condivisibile che l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Cass. Sez. 5, n. 16775/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 16894 del 19 giugno 2024

Argomento: *La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero*

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, ex art. 3, comma. 5, lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16873 del 19 giugno 2024

Argomento: *L'ambito di applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente*

L'ambito di applicabilità dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, stabiliti dall'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente, postula, a norma del 1° comma della norma, lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 16856 del 19 giugno 2024

Argomento: *La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata*

La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c., non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudi-

zio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (art. 1458 c.c.), prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale (quale, nella specie, il recesso del curatore ex art. 79 l.fall.) per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti (cfr. Cass. n. 16110 del 2009; Cass. n. 14623 del 2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 16854 del 19 giugno 2024

Argomento: *La rinuncia al ricorso per cassazione*

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma che resta pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 16852 del 19 giugno 2024

Argomento: *Le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere*

Le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura «assistenziale» (fra tante, Cass. nn. 22753 del 2018, 23300 del 2016 e numerose successive conformi) e che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17114 del 20 giugno 2024

Argomento: *La garanzia del pagamento immediato del credito “a semplice richiesta”*

La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17110 del 20 giugno 2024

Argomento: *L'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda del giudice di merito*

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata: e tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17108 del 20 giugno 2024

Argomento: *L'accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali*

In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”, vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 17104 del 20 giugno 2024

Argomento: *L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico*

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autorita-

tivo della P.A., ha, in realtà, natura di accertamento petitorio (S.U. n. 26897, 23/12/2016, la quale richiama S.U. n. 1624/2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 17096 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il meccanismo della sostituzione automatica prevista dall'art. 1339 c.c.*

Il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamato dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all'intero contratto; dall'altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità. La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria - Ordinanza n. 17091 del 20 giugno 2024

Argomento: *La TARSU*

La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, ma tali esclusioni non sono automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella «di variazione», e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (cfr. Cass. n. 31460 del 03/12/2019; Cass. n. 21250 del 13/09/2017; Cass. n. 18054 del 14/09/2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17089 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale*

Il travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale attraverso una lettura o interpretazione palesemente erranea della testimonianza si risolve, ove non ricorra l'ipotesi di revocazione di cui all'art 395 n 4 cod. proc. civ., in vizio di motivazione della sentenza, se il travisamento incide su un punto decisivo della controversia, nel senso che la sua rimozione dal campo delle premesse logiche e giuridiche della decisione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare in tutto o in parte una diversa decisione della causa (Sez. 2, Sentenza n.

4604 del 14/07/1981; ex multis, cfr. da ultimo Cass. SU 5792/2024 del 05/03/2024).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17061 del 20 giugno 2024

Argomento: *Le prescrizioni presuntive*

In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 22118/2006; Cass. 2967/2016; Cass. 30524/2017; Cass. 18631/2021; Cass. 7793/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Sentenza n. 17055 del 20 giugno 2024

Argomento: Opposizione avverso un decreto ingiuntivo da parte di un consumatore

Qualora il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione circa la vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, il controllo sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuato dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito (Cass. Sez. U. n. 9479 del 06/04/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 17054 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente*

La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistita)» (Sez. U - , Ordinanza n. 9488 del 04/04/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17002 del 20 giugno 2024

Argomento: *L'errore professionale addebitabile al professionista*

L'errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d'impresa), rende, pertanto,

del tutto inutile l'attività difensiva in precedenza svolta (Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.), come quella (asseritamente) rivolta allo studio di fattibilità di un accordo di ristrutturazione, dovendosi ritenere, a fronte di una prestazione oggettivamente inadonea (com'è rimasto incontestato) al conseguimento dell'interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale totalmente inadempita ed improduttiva di effetti nei confronti di quest'ultima (e del relativo fallimento), con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibile di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l'adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 16983 del 20 giugno 2024

Argomento: *La controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente: Giurisdizione*

La controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di soggetti non autosufficienti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio (non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A., ma) ha ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17241 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'accollo*

La successione nel lato passivo dell'obbligazione che prende forma con l'accollo cumulativo e che l'art. 1273 cod. civ. disciplina nella forma caratteristica del contratto a favore di terzo si colloca propriamente sul piano di quello che si definisce come il rapporto di valuta che identifica il rapporto corrente tra l'accollatario, da un lato, e l'accollante e l'accollato, dall'altro, rapporto in ragione del quale un nuovo debitore viene ad aggiungersi al debitore originario secondo lo schema tipico dell'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo soggetta al principio della sussidiarietà.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17236 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado*

L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado; la sua omissione può però determinare il vizio di difetto di motivazione quando

venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata (Cass. 4 aprile 2019, n. 9498; Cass. 7 agosto 2018, n. 20631).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 17235 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'assicurazione della responsabilità civile*

Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi del surrichiamato art. 1917, primo comma, cod. civ., vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore (Cass. n.28811/2019; Cass. 22054/2017); invece, non è dovuta la rivalutazione, atteso, da un lato, che viene in considerazione un debito di valuta e, considerato, dall'altro, che non è stata dedotta, nella fattispecie, la mala gestio dell'assicuratore.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17231 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'onere di specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione*

In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17197 del 21 giugno 2024

Argomento: *Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale*

Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendo la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17176 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo*

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Cass. S.U. n. 33645/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17148 del 21 giugno 2024

Argomento: *La consulenza tecnica di ufficio*

In tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova, regola questa a cui può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (Cass., Sez. 3, 6/12/2019, n. 31886).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 17362 del 24 giugno 2024

Argomento: *Il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali: Principio di diritto*

In tema di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, sotto la vigenza dell'art. 3-bis, comma 4, D.Lgs. n. 462 del 1997 nel testo anteriore alla sostituzione di tale articolo ad opera dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, in forza del quale "il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo", l'iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, per sanzioni in misura piena si riferisce all'intero originario debito, comprese le rate adempite, senza che ciò (nell'inapplicabilità "ratione temporis" della pur più favorevole disciplina di cui al novellato art. 3-bis, comma 3, D.Lgs. n. 462 del 1997, che limita siffatta iscrizione alle sole rate residue) comporti un "vulnus" al principio di proporzionalità della sanzione, poiché la decadenza dalla ra-

teazione conseguente all'inadempimento determina l'inapplicabilità "ab origine" della sanzione in misura ridotta, facendo riespandere la sanzione in misura piena ordinariamente prevista per l'omesso versamento di tutto il "quantum" sin da principio dovuto.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 17357 del 24 giugno 2024

Argomento: *Il diritto primario al sepolcro*

Tradizionalmente si distingue tra diritto primario al sepolcro, ossia il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, e che taluno ritiene avere natura reale, tale altro personale, diritto che si trasmette solo iure sanguinis o al coniuge del fondatore (Cass. 17.4.2009 n. 9331), ed il diritto di sepolcro secondario, questo però di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia. Questo diritto secondario è senz'altro, come si è detto, un diritto di natura personale, difettando il potere sulla cosa caratteristico del diritto di sepolcro primario, e consistendo esso piuttosto che nella tutela del godimento o dell'uso di un sepolcro, nella tutela del sentimento del parente verso il defunto (Cass. 10.1.2023 n. 370).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 17347 del 24 giugno 2024

Argomento: *La ragionevole durata del processo*

In tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo giudizio, con l'effetto che i due giudizi, con riferimento alla loro durata, devono essere sottoposti a una valutazione unitaria. Ciò per l'evidente ragione che la pretesa sostanziale azionata dalla parte civile nel giudizio penale e successivamente dalla parte stessa nel giudizio civile è identica e che tale diritto, per ottenere concreta soddisfazione, ha richiesto la proposizione, dopo il giudizio penale, di un'azione in sede civile per la liquidazione del danno (Cass. n. 22356 del 2023; Cass. n. 4436 del 2015; Cass. n. 4477 del 2007).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17345 del 24 giugno 2024

Argomento: *Il giudicato interno*

Il giudicato interno non si determini sul fatto bensì su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione

e sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 17331 del 24 giugno 2024

Argomento: *L'art. 821, secondo comma, c.c.: Principio di diritto*

L'art. 821, secondo comma, c.c., va interpretato nel senso che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere a colui che fa propri i frutti il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte le spese affrontate anche se superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17309 del 24 giugno 2024

Argomento: *La motivazione apparente*

Vi è motivazione apparente, in tema di contenuto della sentenza, e sussiste il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., sez. 6-1, 1 marzo 2022, n. 6758).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17302 del 24 giugno 2024

Argomento: *La richiesta di fallimento da parte del Pubblico Ministero*

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui il pubblico ministero può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7 l. fall., non solo qualora apprenda la notizia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale (Sez. 1, Ordinanza n. 646 del 14/01/2019; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27670 del 21/09/2022, ove si evidenzia la legittimazione ex art. 7 l. fall. anche allorquando il P.M. abbia appreso la notizia decoctionis nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall'art. 33 l. fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l. fall.).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17295 del 24 giugno 2024

Argomento: *Appello e prova nuova indispensabile*

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. U., n. 10790 del 2017; anche Cass., sez. L, 10/1/2023, n. 401).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024

Argomento: *L'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR*

In relazione all'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR (e del successivo art. 68, che detta i criteri per il calcolo della plusvalenza), “gli elementi che determinano l'esclusione della fattispecie normativa sono, da un lato, il non superamento di un certo intervallo temporale fra acquisto e vendita - requisito da intendersi nel senso che l'immobile de quo deve essere stato adibito ad abitazione principale del cedente “per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la cessione” (Sez. 5, Sentenza n. 18846 del 10/12/2003) - dall'altro, la destinazione all'uso personale dell'acquirente e dei suoi familiari, secondo criteri oggettivi” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 14270 del 13/07/2016). Occorre, in altre parole, che tale destinazione sia effettiva e non meramente intenzionale, dovendo emergere da una serie di atti aventi estrinsecazione esterna idonei a dimostrare la concreta realizzazione di tale adibizione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17509 del 25 giugno 2024

Argomento: *L'art. 913 cod. civ.*

L'art. 913 cod. civ. - di cui peraltro viene valorizzata l'ampia portata, estensibile anche ai fondi urbani- nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall'uomo (v. Cass., Sez. Un., 20/12/2022, n. 37307; Cass., 13944/2016; Cass., 13097/2011). Del resto, l'art. 913 cod. civ., riconoscendo l'obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che «dal fondo più elevato scolano naturalmente», evidentemente presuppone l'esclusione di qualsiasi attività umana che sia idonea ad alterare lo stato dei luoghi; si tratta, comun-

que, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità (Cass., 20/11/2019, n. 30239; Cass., 12/9/2002, n. 13301; Cass., 14/11/2001, n. 14179).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 17507 del 25 giugno 2024

Argomento: *La nozione medica di “complicanza”*

La nozione medica di “complicanza” è irrilevante ai fini della presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ. (la quale può ritenersi superata solo ove si verifichi in concreto il carattere imprevedibile e inevitabile dell’evento così qualificato, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile: Cass. 30/06/2015, n. 13328; Cass. 29/11/2022, n. 35024).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 17477 del 25 giugno 2024

Argomento: *L’accertamento del passivo del fallimento*

In tema di accertamento del passivo deve ritenersi «inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito» (in quel caso determinatosi in esito all’omessa impugnazione del decreto di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo), il quale, «in quanto volto ad eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione» (Cass. 4632/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17466 del 25 giugno 2024

Argomento: *L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale*

L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, 31/8/2017, n. 6496, Cass., Sez. 3, 31/8/2015, n. 17330, Cass., Sez. 3, 11/1/2005, n. 359; Cass., Sez. 1, 14/11/2023, n. 31670).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 17458 del 25 giugno 2024

Argomento: *La riassunzione della causa a seguito di cassazione della sentenza*

La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione; conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass. sez. lav. 22.5.2020 n. 9480; Cass. ord. 21.2.2019 n.5137; Cass. sez. lav. 14.6.2006 n. 13719).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17663 del 26 giugno 2024

Argomento: *La responsabilità del custode*

La responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del lesa: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 17662 del 26 giugno 2024

Argomento: *La nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad causam”*

La nullità del ricorso proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione “ad causam” è sanabile, con effetto “ex tunc”, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, cui si applica l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353. (Cass. Sez. 5, n. 8177 del 11/04/2011; Cass. Sez. 6 - 5, n. 5341 del 03/04/2012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17661 del 26 giugno 2024

Argomento: *La traduzione del decreto di espulsione nella lingua uff-*

ciale del Paese al quale appartiene lo straniero

La traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13824 del 07/07/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15674 del 14/06/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17649 del 26 giugno 2024

Argomento: *Il danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione*

Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17599 del 26 giugno 2024

Argomento: *Protezione internazionale*

Ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio, ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa, e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17585 del 26 giugno 2024

Argomento: *La giustificazione motivazionale della sentenza*

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del

merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorché essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 17557 del 26 giugno 2024

Argomento: *Il controllo della tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità*

Ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal contro-ricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Sez. 6, n. 15832, 07/06/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 17805 del 27 giugno 2024

Argomento: *Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità come regola, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17803 del 27 giugno 2024

Argomento: *I casi di rischio reale e acclarato invocati dal richiedente asilo*

La Corte di Giustizia ha chiarito che, al di fuori dei casi di rischio reale e acclarato, di per sé la differenza di valutazione da parte dello Stato membro richiedente, da un lato, e dello Stato membro competente, dall'altro, del livello di protezione di cui può beneficiare il richiedente nel suo paese di origine o dell'esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale è, in linea di principio, irrilevante ai fini del controllo della validità della decisione di trasferimento.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 17799 del 27 giugno 2024

Argomento: *La prova dell'esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente*

La prova della esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti in maniera occulta in Paesi c.d. "black list", può essere fornita non solo mediante la presunzione legale ex articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, (appunto non applicabile *ratione temporum* alla fattispecie), ma anche per mezzo di presunzioni semplici, ancorché basate su un unico elemento purché grave e preciso mentre il requisito della concordanza assume rilievo solamente in presenza di più elementi presuntivi (ex plurimis, Cass 14/11/2019, nn. 29632-29633; 26/09/2018, n. 23153; 12/02/2018, n. 3276; 22/12/2017, n. 30803, da ultimo, cfr. 27/05/2021, n. 14834).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17793 del 27 giugno 2024

Argomento: *La sottoscrizione del ricorso per cassazione*

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto della notificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17787 del 27 giugno 2024

Argomento: *L'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda del giudice di merito*

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché

dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17785 del 27 giugno 2024

Argomento: *Il fatto illecito plurioffensivo*

In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno dei danneggiati è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto coniugale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. L, 13/06/2017 n. 14655).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Seconda Civile – Ordinanza n. 17776 del 27 giugno 2024

Argomento: *Il patto commissorio*

In tema di patto commissorio, l'automatismo del vietato trasferimento di proprietà del bene costituisce un connotato della figura tipica di cui alla previsione dell'art. 2744 cod. civ., mentre nelle ipotesi in cui non vi sia stata la concessione di pegno o ipoteca e l'illegittima finalità venga realizzata indirettamente in virtù di strumenti negoziali preordinati a tale particolare scopo, il requisito dell'anzidetto automatismo non può ritenersi esigibile, giacché la sanzione della nullità deriva dall'applicazione dell'art. 1344 cod. civ., per snaturamento della causa tipica del negozio, piegata all'elusione della norma imperativa di cui al citato art. 2744 cod. civ. In siffatti casi la coartazione del debitore, preventivamente assoggettatosi alla discrezione del creditore, è "in re ipsa", non disponendo il medesimo (come nella specie, in cui era stata conferita procura irrevocabile a vendere il bene senza necessità di ulteriori "consensi, approvazioni o ratifiche") di alcuna possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia. (Sez. 2, Sentenza n. 5426 del 05/03/2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 17955 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili*

L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24070 del 03/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29870 del 18/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25541 del 18/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 17950 del 28 giugno 2024

Argomento: *L' "errores in procedendo"*

In tema di "errores in procedendo" non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. Né il mancato esame, da parte di quel giudice, di una questione puramente processuale può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22952 del 10/11/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6174 del 14/03/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17949 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il travisamento della prova censurabile in cassazione*

Il travisamento della prova censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula la ricorrenza di quattro elementi: a) un errore del giudice di merito sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (*demostratum*) e non sulla sua valutazione (*demostrandum*); b) che tale contenuto sia stato oggetto di discussione in giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata diversa se fondata sui contenuti informativi che sono oggettivamente difformi da quelli desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia in termini di assoluta certezza e non di mera probabilità (v. Cass. civ., Sez. V, Ord., 13 novembre 2023, n. 31530; Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 aprile 2023, n. 10941; Cass. civ., Sez. I, Ord., 6 aprile 2023, n. 9507). Occorre anche precisare

che le Sezioni Unite con la sentenza n. 5792 del 5 marzo 2024 hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17942 del 28 giugno 2024

Argomento: *La responsabilità ex art. 2051 c.c.*

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del lesore: Cass., n. 21675/2023; ancor più di recente, Cass. n. 2376/2024) o, indiffetibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del lesore costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del vizio motivazionale come tuttora denunciabile per cassazione (tra cui l'apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. n. 16502/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17915 del 28 giugno 2024

Argomento: *La prova dell'inadempimento di una obbligazione*

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risoluzione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle restituzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, (in tema, ex multis, tra le più recenti, v. Cass. 12/10/2018, n. 25584; Cass. 11/02/2021, n. 3587; Cass. 14/07/2022, n. 22244).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17906 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo*

L'impugnazione della cartella, conosciuta a mezzo estratto di ruolo, è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione (in tal senso, Cass. n. 7353/2022; n. 22925 e n. 6723/2019; n. 22946 e n. 20618/2016; espressamente nel senso della necessità di verificare l'interesse ad agire anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva, tra le altre: Cass. 13300/2024).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17893 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'onere di specificità dei motivi*

L'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 17888 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'esenzione IMU*

Non può riconoscersi l'esenzione IMU allorquando quest'ultima, venendo ad incidere su un settore produttivo operante alle condizioni di mercato, finisca con l'alterare le regole della libera concorrenza mediante la pratica configurazione di un vero e proprio aiuto di Stato, come tale inammissibile ex art. 107, paragrafo 1 TUE, sicché solo l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico rende compatibile, quanto a requisito obiettivo, l'esenzione in parola (altrimenti disapplicabile dal giudice nazionale) con il diritto UE (cfr. Cass. nn. 13970/2016; 4066/2019; 6795/2020; 18831/2020; 28578/2020; 15364/2022 e molte altre).

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Seconda Civile – Ordinanza n. 17879 del 28 giugno 2024

Argomento: *La liquidazione dei compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento*

Il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25, n. 7, l. fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 l. fall. (Sez. 1, n. 8742, 3/5/2016; conf. Cass. n. 19888/2005; cfr. anche Cass. n. 23086/2014; Cass. n. 3871/2020). Peraltro, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 115/2002 rafforza la necessità di accedere all'impugnazione nella forma endofallimentare. Si è, invero, spiegato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel processo tributario in cui sia parte un fallimento, segue la procedura di cui all'art. 144 - e non quella di cui agli artt. 138 e 139 - del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevalendo le funzioni di vigilanza del giudice delegato rispetto a quelle delle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato (Sez. 5, n. 7842, 17/04/2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 17851 del 28 giugno 2024

Argomento: *Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio*

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della C.T.U. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. Sez. U, 21/02/2022 n. 5624). Nello stesso solco, è stato già ritenuto come la consulenza di parte, prodotta soltanto in appello, deve essere considerata quale mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., e la cui allegazione al procedimento, deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti. La natura tecnica del documento non vale infatti ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello (cfr. Cass. Sez. U, 3/06/2013 n. 13902 e, da ultimo, in senso conforme Cass. Sez. 2, 19/01/2022 n. 1614).

Sezione Penale

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22282 del 3 giugno 2024

Argomento: *Reati contro la pubblica amministrazione*

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. (Sez. 6 n. 44142 del 24/05/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22280 del 3 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di peculato*

È configurabile il delitto di peculato allorché, come nel caso in esame, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa proprio il bene di cui ha già il possesso o la disponibilità giuridica per ragioni del suo ufficio o del servizio, ricorrendo eventualmente all'artificio o al raggio per occultare la commissione dell'illecito, per assicurarsi l'impunità o per appropriarsi del bene. In tale ultimo caso, dunque, l'inganno o il raggio integra una mera modalità con la quale viene posta in essere la condotta appropriativa (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988) ovvero un "post factum" non punibile, in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all'occultamento o al perfezionamento della materiale appropriazione della "res" (Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 08/03/2018). Si ritiene, invece, configurabile, nella diversa ipotesi non ricorrente nel caso di specie, il delitto di truffa allorché il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22278 del 3 giugno 2024

Argomento: *L'istituto della revisione*

L'istituto della revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere esperito esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, e premesso, altresì, che nella situazione in esame l'unica ipotesi di revisione che può essere presa in considerazione è quella di cui alla lett. c) dell'art. 630 cod. proc. pen., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631", deve rilevarsi che la riforma normativa, che ha portato alla modifica della procedibilità del reato, per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna, non può essere considerata "nuova prova".

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22274 del 3 giugno 2024

Argomento: *Le condotte di riciclaggio*

La giurisprudenza di legittimità ha qualificato come condotte di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011) nonché la monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita (Sez. 6, n. 36759 del 20/6/2012; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 9/1/2009).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22260 del 3 giugno 2024

Argomento: *La valutazione della prova indiziaria*

In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice cautelare non può «limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 22233 del 3 giugno 2024

Argomento: *Il giudice del procedimento di prevenzione*

Il giudice del procedimento di prevenzione la possibilità di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato e sin anche in ipotesi di assoluzione dagli addebiti, «ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (in questi termini, da ultimo, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023; nonché, Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22022 del 3 giugno 2024

Argomento: *L'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva*

Il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento

di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile. È, dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22584 del 4 giugno 2024

Argomento: *La finalità della verifica che la Corte di cassazione sulle fonti di prova*

La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, nè con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova - e ciò sia sul versante dei gravi indizi di colpevolezza che su quello delle esigenze cautelari - dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22572 del 4 giugno 2024

Argomento: *Procedimento di prevenzione e ricorso per cassazione*

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013);

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22567 del 4 giugno 2024

Argomento: *Rivalutazione della ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare e limiti della Corte di cassazione*

La Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indiziati operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22564 del 4 giugno 2024

Argomento: *Misure cautelari personali e ricorso per cassazione*

Pacifico è l'orientamento che, a partire da Sezioni Unite n. 11 del 22/3/2000, in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne definisce così l'ambito di delibazione. La Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziati, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22557 del 4 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di ricettazione prefallimentare*

Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma terzo, n. 2, L. fall.) si configura, invero, solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito. Pertanto, il fatto del terzo non fallito che distrugga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex art. 216, comma primo e 223, comma primo, L. fall., e non a norma del predetto art. 232 L. fall. (Sez. 5, Sentenza n. 16062 del 22/02/2012; da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 40023 del 19/09/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22555 del 4 giugno 2024

Argomento: *La diffamazione*

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito, secondo questa Corte, deve presumersi qualora, ad esempio, l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (così, Sez. 5, Sentenza n. 522 del 26/05/2016, dep. 05/01/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22549 del 4 giugno 2024

Argomento: *Imputato non processato in absentia e mandato difensivo*

Nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all'atto di appello (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024). Anche a prescindere dal rilievo che tale orientamento non considera la modifica della disciplina dell'art. 164 cod. proc. pen., nel caso di specie la pregressa dichiarazione di domicilio non risulta allegata all'atto di appello, sicché comunque non risulta osservata la condizione richiesta dall'orientamento stesso.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22546 del 4 giugno 2024

Argomento: *L'inasprimento sanzionatorio determinato dal meccanismo di cui all'art. 69 comma 4 c.p.*

Per quanto attiene all'inasprimento sanzionatorio determinato dal meccanismo di cui all'art. 69 comma 4 c.p., questo trova il suo fondamento nella particolare attenzione che il legislatore rivolge alla circostanza della recidiva (nel caso di specie reiterata), partendo cioè dal presupposto - di per sé non irragionevole - che essa implichi una maggiore rimproverabilità del soggetto ove, come da costante giurisprudenza di legittimità sul punto, a fronte della sussistenza di condanne definitive per delitti precedentemente commessi, il reato poi posto in essere sia espressivo di una maggiore riprovevolezza della condotta e pericolosità sociale dell'agente secondo una valutazione da effettuare in concreto (ex multis Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010). Ne consegue che l'automatismo sanzionatorio di cui si discute non potrà essere censurato fino a che esso non trasmodi nell'«abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (così Corte Cost., n. 251 del 2012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22828 del 5 giugno 2024

Argomento: *Presentazione di fatture e documentazione falsificata*

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi; e non anche nel luogo in cui ha sede la società o il soggetto ammesso al contributo (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023; Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22827 del 5 giugno 2024

Argomento: *Il venir meno dell'interesse alla decisione*

Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; conf., plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22826 del 5 giugno 2024

Argomento: *Il giudizio sull'ammissibilità dell'istanza di revisione*

Il giudizio sull'ammissibilità dell'istanza di revisione non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22823 del 5 giugno 2024

Argomento: *Ricusazione per inimicizia grave*

L'inimicizia grave, intesa come motivo di ricusazione, deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari, da costituire sintomatico momento dimostrativo di un'inimicizia maturata all'esterno (per tutte: Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22820 del 5 giugno 2024

Argomento: *La dichiarazione od elezione di domicilio*

La dichiarazione od elezione di domicilio che - ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce

della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (fra altre: Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024). Tale lettura normativa si presenta coerente con la ragione ispiratrice del d.Lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto la disposizione in esame e che ha inteso semplificare al massimo le formalità di rito relative alle impugnazioni, gravando le parti processuali private di un onere di collaborazione, in funzione dell'obiettivo comune di una maggiore celerità ed efficienza del servizio giustizia.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22620 del 5 giugno 2024

Argomento: *La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale*

Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine sociofamiliare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22617 del 5 giugno 2024

Argomento: *Risarcimento da inumana detenzione*

In materia di risarcimento da inumana detenzione - da tempo e senza eccezioni, prima e dopo le Sezioni Unite penali "Commissio" - le Sezioni civili della Corte hanno affermato il principio secondo cui, ai fini del calcolo rilevante ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., va scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini». Invero, affermano tali pronunce, nel caso del letto singolo come in quello del letto a castello è «compromesso il "movimento" del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente "libero"» (Cass. civ., Sez. 6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020; Sez. 1,

n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n. 4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 22984 del 6 giugno 2024

Argomento: *Rescissione del giudicato*

In tema di rescissione del giudicato - nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia - allorché sia stata accertata la notifica all'imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis, c.p.p., e verbale di rinvio dell'udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo (cfr. Sez. 6, n. 50237 del 12/10/2023). Risulta, pertanto, diffuso nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr. Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22956 del 6 giugno 2024

Argomento: *Reato continuato*

In tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22953 del 6 giugno 2024

Argomento: *Il riconoscimento della continuazione*

Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle

loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 22918 del 6 giugno 2024

Argomento: *La valutazione della attendibilità del teste*

La valutazione della attendibilità del teste è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche, (da ultimo, Sez.3, n. 189 del 12/11/2020, dep. 2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 22868 del 6 giugno 2024

Argomento: *Annullamento di una sentenza*

La sentenza non può infatti essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22862 del 6 giugno 2024

Argomento: *Compiti del giudice della riparazione*

Compito del giudice della riparazione è quindi quello di verificare se le condotte addebitate all'istante, ritenute sanzionabili in base alla precedente normativa, siano state ritenute esistenti dal giudice di merito - e quindi l'assoluzione sia stata pronunciata solo per l'intervenuta modifica legislativa (perché le condotte accertate non rientravano più nella nuova formulazione) - oppure se il giudice di merito abbia escluso, o ritenuti non provati, comportamenti sanzionati penalmente in base alla precedente e alla più recente normativa (Sez. 4, 11 dicembre 2002 n. 5927).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22850 del 6 giugno 2024

Argomento: *La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello*

La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso un domicilio diverso da quello eletto dall'Imputato e presso un difensore diverso da quello nominato ha determinato il verificarsi di una nullità di

ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da considerare tempestivamente eccepita con il ricorso (Sez. 5, n.27546 del 03/04/2023, in cui si è specificato che, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.; Sez. 5, Ord. n. C.9S84 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 - 01, in cui si è affermato che integra un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la mancata citazione per il giudizio di appello dell'imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23009 del 7 giugno 2024

Argomento: *Il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile*

Il termine di decorrenza della prescrizione della pena divenuta eseguibile, a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, coincide col momento in cui è divenuta irrevocabile la decisione che ha accertato la causa della revoca. Si tratta di termine iniziale che non può che coincidere, per il ricorrente, con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui consegue.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23004 del 7 giugno 2024

Argomento: *L'adozione delle misure alternative alla detenzione*

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23001 del 7 giugno 2024

Argomento: *Procedimento di sorveglianza e decreto d'inammissibilità*

Nel procedimento di sorveglianza il decreto d'inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 dei 29/03/2018; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell'inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23000 del 7 giugno 2024

Argomento: *L'interesse a impugnare*

L'interesse a impugnare deve configurarsi in termini d'immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante - tenuto conto della sua condizione detentiva - e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l'esercizio del diritto di impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 22998 del 7 giugno 2024

Argomento: *Reati concernenti le armi*

In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U.L.P.S. e l'art. 45 comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono, invece, armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 legge n. 110 del 1975. Delle armi proprie, in genere, è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Sez. 1, n. 14953 del 17/03/2009;

Sez. 1, n. 3377 del 22/02/1995). Si è concluso in giurisprudenza, poi, con riferimento ad un martello con manico notevolmente lungo (pari a cm. 50: Sez. 1, n. 661 del 05/12/1983, dep. 1984), che il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975 in relazione al porto, senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere, non concerne solo gli strumenti da punta o da taglio, ma anche altri strumenti che, sebbene non considerati come armi da punta o da taglio, sono chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22992 del 7 giugno 2024

Argomento: *Misure cautelari personali*

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 22988 del 7 giugno 2024

Argomento: *Guida in stato di ebbrezza*

In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., fra le più recenti, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23291 del 10 giugno 2024

Argomento: *L'illegalità della pena*

L'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento del perfezionamento del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato alla pena di euro 100 di multa per il reato di minacce, commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge

15 ottobre 2013, n. 119, rideterminando la sanzione nella misura legale di euro 50 di multa: cfr. Cass., Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020). Orientamento che di recente ha ricevuto l'avallo della Sezioni Unite, secondo cui pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (cfr. Cass., Sez. U. del 31.3.2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23282 del 10 giugno 2024

Argomento: *Il rimedio della rescissione del giudicato nei casi di assenza dell'imputato*

Il rimedio della rescissione del giudicato, offerto all'imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420 bis cod. proc. pen., postula che la richiesta sia presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Tale termine decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine, per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021; Sez. 1, Sentenza n. 32267 del 30/10/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23269 del 10 giugno 2024

Argomento: *Misure di prevenzione e pericolosità sociale*

In tema di misure di prevenzione, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (cfr. Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017 che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da vizi l'inquadramento del proposto quale soggetto abitualmente dedito ai delitti contro il patrimonio desunto da una serie di sentenze di condanna e da numerosi procedimenti penali pendenti nell'ambito dei quali lo stesso era stato più volte arrestato, anche in esecuzione di provvedimenti cautelari).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23267 del 10 giugno 2024

Argomento: *La deposizione della persona offesa*

La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di prete-

se economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sezione 4, n. 410 del 9/11/2021; Sezione 5, n. 12920 del 13/2/2020; Sezione 5, n. 21135 del 26/3/2019; Sezione 2, n. 43278 del 24/9/2015; Sezioni Unite, n. 41461 del 19/7/2012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23260 del 10 giugno 2024

Argomento: Il reato di millantato credito

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022; Sez. 6 n. 23407 del 10/03/2022; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23217 del 10 giugno 2024

Argomento: L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, infatti, l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria (in questi termini, tra altre, in situazioni analoghe a quella in esame, Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020; Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010; Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, dep. 2007).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23464 dell'11 giugno 2024

Argomento: Le misure di prevenzione patrimoniali

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale è tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, solo all'esito, gli elementi dimostrativi di buona fede adottati dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23463 dell'11 giugno 2024

Argomento: *La custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui*

all'art. 416 bis cod. pen.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (cfr., Sez. 2 - , n. 38848 del 14/07/2021; Sez. 2 - , n. 7837 del 12/02/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23461 dell'11 giugno 2024

Argomento: *L'estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione*

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegare - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23459 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Il concordato in appello*

In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca - oltre alle doglianze inerenti ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - motivi relativi a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 1, n. 50710 del 10/11/2023; Sezione 6, n. 23614 del 18/5/2022; Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23454 dell'11 giugno 2024

Argomento: *Il controllo del giudice di legittimità*

Il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni

discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito; ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza per cui restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007 in cui la Corte; in tal senso, anche Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 23403 dell’11 giugno 2024

Argomento: *La motivazione del decreto di sequestro probatorio*

La motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato e la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata, in quanto la carenza della descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e, di conseguenza, la ragione per cui i beni sequestrati sono da sottoporre a vincolo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, e Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23614 del 12 giugno 2024

Argomento: *Il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*

Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez.U, n.17 del 21/06/2000). Anche la più recente pronuncia resa da Sez.U, n.51063 27/09/2018 ha fatto applicazione di tali principi, sia pur con riguardo ad una fattispecie diversa da quella in esame, affermando che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 23612 del 12 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di peculato*

Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. U. n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, le quali in motivazione hanno precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23605 del 12 giugno 2024

Argomento: *I limiti della cognizione della Corte di Cassazione*

I limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994). Donde, a partire dal menzionato autorevole arresto, questa Corte ha costantemente ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23592 del 12 giugno 2024

Argomento: *La prova nuova*

La prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della confisca di prevenzione ai sensi del citato art. 28, d.lgs. n. 159 del 2001, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23585 del 12 giugno 2024

Argomento: *La nozione di "gravi indizi di colpevolezza"*

La nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma

dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi “grave” qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23750 del 13 giugno 2024

Argomento: *Giudizio in assenza*

In tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna - non consentita - presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio. (Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11/05/2023, dep. 04/08/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23747 del 13 giugno 2024

Argomento: *La truffa contrattuale*

In tema di truffa contrattuale, infatti, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un “silenzio espressivo”, concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa (di recente, sez. 2, 46209 del 03/10/2023, in fattispecie, sovrapponibile a quella in oggetto, relativa alla condotta in cui un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime intra moenia, riconosciuto colpevole del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23740 del 13 giugno 2024

Argomento: *Circostanze del reato*

In tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influenzando solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22952 del 21/12/2020, dep. 10/06/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23735 del 13 giugno 2024

Argomento: *La confessione stragiudiziale*

Una confessione stragiudiziale segue le regole probatorie del mezzo di prova che la immette nel processo (Sez. 1, n. 29749 del 16/06/2022; Sez. 5, Sentenza n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020), e, quindi, nel caso in esame, in cui la confessione stragiudiziale è veicolata in giudizio mediante una intercettazione, essa soggiace alle regole legali sull'utilizzabilità delle intercettazioni. A prescindere dal mezzo con cui è veicolata in giudizio, la confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018; Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23722 del 13 giugno 2024

Argomento: *Ricorso per Cassazione e l'inutilizzabilità di un elemento a carico*

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017; Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 23656 del 13 giugno 2024

Argomento: *La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale*

La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 21/03/2013; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/05/2013; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 23649 del 13 giugno 2024

Argomento: *Il vizio di motivazione manifestamente illogica*

Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n. 19318 del 20/01/2021). Pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “*ictu oculi*”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/09/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23926 del 14 giugno 2024

Argomento: *L’idoneità a rendere testimonianza*

L’idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso e più ampio rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando la prima non soltanto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell’impegno di riferire con verità e completezza i fatti, sicché l’obbligo di accertamento non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013, conf. Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23920 del 14 giugno 2024

Argomento: *Procedimento di prevenzione e ricorso per cassazione*

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione del l’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23912 del 14 giugno 2024

Argomento: *La configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione*
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011); solo una volta raggiunta tale dimostrazione la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 23910 del 14 giugno 2024

Argomento: *La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale*
La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della prima fattispecie, prevista dall'art. 217, comma 2, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; e che, invece, ai fini della configurabilità del secondo delitto, previsto dall'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture e del fatto che tale circostanza renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, dep. 2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23891 del 14 giugno 2024

Argomento: *La valutazione della prova*

In tema di valutazione della prova va rimarcato che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 dell'11/02/2020). Altrimenti trasformandosi il giudizio di legittimità in una prosecuzione di quello di merito, mediante una rilettura non consentita delle emergenze processuali.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23889 del 14 giugno 2024

Argomento: *La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto*

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere ef-

fettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita, con la conseguenza che la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata dal giudice solo previo accertamento dell'esistenza di istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, non potendosi rimettere tale accertamento all'autorità amministrativa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento che rigettando l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata da un detenuto con gravi problemi visivi, aveva rimesso all'amministrazione penitenziaria di adottare misure atte a garantire nell'ambiente carcerario l'incolumità dell'imputato «anche mediante trasferimento in ambienti detentivi privi di barriere architettoniche oppure in istituti ove vi è la disponibilità di personale o volontari che svolgano attività eseguite dal piantone»). Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23881 del 14 giugno 2024

Argomento: *Misure di prevenzione patrimoniali*

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in virtù di un separato giudizio di cognizione da parte del giudice competente, rispetto al cui esito il giudice della prevenzione è tenuto alla verifica, ex art. 59 d.lgs. cit., delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo (Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022). Sempre nella stessa direzione, si è affermato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento definitivo in sede civile sull'an e sul quantum del credito, impregiudicata la susseguente analisi di propria competenza, tenuto conto dell'esercizio del potere di verifica della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23873 del 14 giugno 2024

Argomento: *Doppia conforme*

A fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti

(Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 23954 del 17 giugno 2024

Argomento: *Controllo della Corte di legittimità sugli elementi indiziari*
Per quanto concerne la consistenza degli elementi indiziari posti alla base dell'applicazione di una misura cautelare, la Corte di legittimità deve limitarsi a verificare che i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li abbiano indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario acquisito al procedimento cautelare e che la motivazione così fornita risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e dei principi di diritto che regolano la valutazione del materiale probatorio in atti (si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021; Sez. 2, n. 20188 del 4 febbraio 2015; Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013; Sez. 4, n. 18190 del 4 aprile 2012, n. 18190 e Sez. 4, n. 22500 del 3 maggio 2007, n. 22500, rv. 237012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23939 del 17 giugno 2024

Argomento: *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente, derivandone che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'entrata in vigore delle predette modifiche, la Corte di cassazione deve verificare direttamente l'applicabilità dell'istituto nel giudizio di legittimità, senza disporre il rinvio del processo nella sede di merito (Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023; v. anche, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa in data anteriore all'introduzione dell'art. 131 bis cod. pen. in forza del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 23938 del 17 giugno 2024

Argomento: *La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio*

La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccedendone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021); è stato precisato, sul punto, che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019); del resto, si è anche rimarcato, l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria

sottoscrizione (Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 23935 del 17 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di indebita compensazione*

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020), sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è stata effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 23934 del 17 giugno 2024

Argomento: *Le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova*

Tra le condizioni necessarie ai fini della ammissione alla messa alla prova, il risarcimento del danno cagionato dal reato è indicato solamente con la espressione “ove possibile”, evidenziandosi, con tale espressione non la inammissibilità della istanza laddove, per fattori diversi, ivi compresa la incapacienza dell'istante rispetto alla entità del danno cagionato, il risarcimento non sia concretamente praticabile, ma, al contrario, pur essendo auspicabile tale risarcimento, la sua non assunzione a livello di condizione ostativa ove non realizzabile.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 23932 del 17 giugno 2024

Argomento: *La reformatio in peius*

Il giudice d'appello che procede alla “reformatio in peius” della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 23931 del 17 giugno 2024

Argomento: *La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni*

La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si

sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile ((Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24151 del 18 giugno 2024

Argomento: *L'assegnazione di un affare al giudice penale o a quello civile*

L'assegnazione di un affare al giudice penale o a quello civile - similmente a quanto spesso accade, in ordine alla assegnazione di una determinata istanza o controversia a una sezione, piuttosto che ad un'altra - non attiene dunque al tema della giurisdizione, né configura una questione di competenza, atta a dar luogo al relativo conflitto. Trattasi, infatti, di questione inerente alla sola distribuzione interna, ossia relativa alle modalità di ripartizione delle controversie, all'interno della medesima sede giudiziaria correttamente individuata. È utile ribadire, quindi, come la ripartizione interna delle controversie costituisca una questione di suddivisione degli affari, tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale (il principio di diritto si trova enunciato, sebbene riguardo alle regole di riparto degli affari fra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo Tribunale, in Sez. 4, n. 4205 del 08/01/2013; si vedano anche Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013 e Sez. 2, n. 27948 del 18/06/2008). La risoluzione di eventuali problematiche - concernenti la distribuzione di affari, all'interno della medesima e incontestata sede giudiziaria - non può che essere demandata al dirigente dell'ufficio, al quale spetta la titolarità del potere di assegnazione delle controversie, da esercitare motivatamente sulla base delle tabelle di organizzazione dell'ufficio.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24146 del 18 giugno 2024

Argomento: *La nozione di “mancanza di motivazione”*

La nozione di “mancanza di motivazione”, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non si riferisce solo alla carenza sotto il profilo grafico, disciplinata dall'art. 125 stesso codice, ma anche all'assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili, al fine di rendere l'intero iter logico comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato e completo - sotto l'aspetto minimo - anche in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dall'interessato (Sez. 1, n. 4676 del 05/11/1993, dep. 1994).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24135 del 18 giugno 2024

Argomento: *L'errore di fatto*

Rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali, (ex multis Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 che, in applicazione di tali principi, ha escluso che costituisca errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24132 del 18 giugno 2024

Argomento: *L'istituto del permesso previsto dall'art. 30 Ord.pen.*

L'istituto del permesso, previsto dall'art. 30 Ord.pen., è stato introdotto dal legislatore per rispondere ad esigenze umanitarie del detenuto e dei suoi familiari, in quanto è concedibile per consentire di visitare l'infermo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente». Tale permesso può anche essere concesso, eccezionalmente, «per eventi familiari di particolare gravità», secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 2, Ord.pen. In questo caso, però, «devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare» (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016). La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la patologia cronica a sviluppo progressivo da cui è affetto il familiare possa legittimare la concessione del beneficio, perché essa non può essere ritenuta un "evento di particolare gravità" ed anzi, proprio perché connotata da una protrazione indefinita nel tempo, è inconciliabile con il carattere straordinario ed eccezionale dell'istituto (Sez. 1, n. 17593 del 12/03/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24125 del 18 giugno 2024

Argomento: *Il sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.*

In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di

altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24119 del 18 giugno 2024

Argomento: La nozione di «luogo di privata dimora»

Con riguardo alla nozione più generale di «luogo di privata dimora», deve essere ricordato l'insegnamento del massimo organo nomofilattico secondo cui «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura)» (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017). Sono stati qualificati come luoghi di privata dimora il locale adibito a spogliatoio di uno "stand" fieristico (Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018), lo studio legale (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018), il motopeschereccio dotato di cabine e di bagni (Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022). Sono stati qualificati come luoghi aperti al pubblico, invece, il circolo sportivo (Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018), la sala d'attesa di uno studio medico (Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021) e proprio la hall di un albergo (Sez. 2, n. 34454 del 13/11/2018, dep. 2019). In particolare, in quest'ultima decisione, è stato affermato che «essendosi svolti fatti nella sala di ricevimento dell'albergo, luogo per definizione aperto al pubblico e nei quali non si svolgono abitualmente atti della vita privata, pertanto, deve escludersi la configurabilità dell'aggravante di cui si parla».

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 24090 del 18 giugno 2024

Argomento: *Il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario nel giudizio di legittimità*

Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali

dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008). In particolare, sul tema della valutazione della gravità, precisione e concordanza della prova indiziaria, i limiti dello scrutinio di legittimità attengono alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio compiuto dal giudice di merito che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità o compiuta su base meramente congetturale e priva di riferimenti individualizzanti o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (ex multis, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24325 del 19 giugno 2024

Argomento: *Le impugnazione delle misure cautelari reali e la nozione di violazione di legge*

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. (Sez. 2, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023, dep. 11/09/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24313 del 19 giugno 2024

Argomento: *Le misure cautelari*

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati - alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 2112 del 22/12/2023; Sezione 6, n. 31587 del 30/5/2023; Sezione 5, n. 1525 del 6/12/2023; Sezione 5, n. 31614 del 13/10/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24310 del 19 giugno 2024

Argomento: *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando

tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24306 del 19 giugno 2024

Argomento: *Misure cautelari personali e ricorso per cassazione*

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indiziari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di liberiate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24304 del 19 giugno 2024

Argomento: *Riesame e inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase*

Nel procedimento di riesame, la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, è deducibile esclusivamente nel caso in cui, per effetto della retrodatazione, i termini di fase fossero già scaduti al momento dell'emissione dell'ordinanza, in quanto diversamente, siccome si è in presenza di un vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare, la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiate, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex articolo 306 del codice di procedura penale e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex articolo 310 stesso codice (ex multis, Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24300 del 19 giugno 2024

Argomento: *Comportamenti concludenti idonei, sul piano logico, a co-*

stituire indizio di intraneità al sodalizio criminale

Sono comportamenti concludenti idonei, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005; Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021; Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24291 del 19 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di estorsione*

Ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima venga del tutto annullata (si avrebbe, in caso contrario, una rapina, non una estorsione) ed è sufficiente che la richiesta estorsiva, con il pregiudizio patrimoniale che ne consegue, sia accolta anche soltanto per mera convenienza, ad esempio per evitare un male che appaia agli occhi della vittima più grave, come quello derivante dal prospettato accertamento fiscale che, come è noto, getta nel panico anche l'imprenditore più ligio e scrupoloso per il timore di aver dimenticato qualcosa, di essere incappato in un errore o in un ritardo nella presentazione di un qualche documento.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 24275 del 19 giugno 2024

Argomento: *Reati edilizi*

In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'Interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi (tra le altre, Sez. 3, n. 38492 del 19/5/2016; Sez. 3, n. 384 del 21/12/2022; Sez. 3, n. 43594 del 4/10/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24555 del 20 giugno 2024

Argomento: *Limiti del sindacato di legittimità nel giudizio di esecuzione*
Nel caso di denuncia di un vizio attinente non al provvedimento impositivo del vincolo, ma alla sua concreta esecuzione, si introduce un tema estraneo al sindacato di legittimità, in forza del costante principio per cui i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (in motivazione, Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24549 del 20 giugno 2024

Argomento: *La mancanza di specificità del motivo di impugnazione*

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016). La mancanza di specificità del motivo, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24543 del 20 giugno 2024

Argomento: *La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale*

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009). Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 24402 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il vizio della motivazione della sentenza*

In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento, espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata, sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010). Si è precisato che è nullo per difetto

di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che tale tecnica di redazione manifesti un'autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze difensive (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 24386 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti*

Il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti, disciplinato dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., fa leva sulla consapevolezza del fatto o sulla sua ignoranza per colpa, nel senso che l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416 bis, quarto e quinto comma, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019). Peraltro, a tal fine, ben può utilizzarsi anche il fatto notorio della stabile detenzione di strumenti di offesa da parte di un sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 15/5/2015), il che certamente si pone in linea con il tipo di approccio probatorio al quale si è fatto riferimento con riguardo alla mafia: vuol dirsi, cioè, che rientra nella sfera della comune conoscenza che la mafia utilizza mezzi di intimidazione e si avvale anche di armi; la circostanza che l'associazione fosse costituita da una pluralità di cosche, che avevano operativamente manifestato il metodo mafioso, implicava dunque la consapevolezza o almeno la possibilità di aver effettiva contezza che nel suo complesso la consorteria disponesse di armi.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 24351 del 20 giugno 2024

Argomento: *Il cd. “giudicato cautelare”*

Il cd. “giudicato cautelare”, pur avendo evidentemente portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, copre comunque le questioni dedotte esplicitamente nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, nonché le questioni che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (cfr. ex multis Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024 e Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 24342 del 20 giugno 2024

Argomento: *La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto. (Sez. 6 - , Sentenza n. 45889 del 08/10/2019, dep. 12/11/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24799 del 21 giugno 2024

Argomento: *La concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia*

In tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020). Inoltre, deve considerarsi che nel caso di liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell'art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il ravvedimento dell'istante, deve tener conto di indici sintomatici del "sicuro ravvedimento", quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24774 del 21 giugno 2024

Argomento: *Il riconoscimento della continuazione*

In tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010). Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitudine a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettuale (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 24769 del 21 giugno 2024

Argomento: *La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi*

La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che

non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 24748 del 21 giugno 2024

Argomento: *Il divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni*

In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata la totale assenza sia di un supporto pedagogico da parte delle strutture pubbliche, sia di figure di riferimento idonee ad assicurare la tutela del minore (Sez. 1, Sentenza n. 36344 del 23/07/2015); e che si è altresì affermato, da parte della Corte di Cassazione che in tema di sostituzione della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore a sei anni, la condizione di assoluto impedimento per la madre di assistere i figli sussiste, oltre che nel caso di decesso di quest'ultima, in presenza di una grave inabilità indipendente dalla sua volontà, essendo insufficiente una situazione di mera difficoltà (Sez. 6, Sentenza n. 54449 del 25/10/2018, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la gravidanza "a rischio" della madre non integrasse il requisito dell'assoluta impossibilità ad occuparsi della prole).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 24743 del 21 giugno 2024

Argomento: *L'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen.*

Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. e ciò, addirittura, anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione

(ex multis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 24721 del 21 giugno 2024

Argomento: *La valenza probatoria a carico dell'ente delle sentenze di patteggiamento degli imputati del reato presupposto*

Relativamente alla valenza probatoria a carico dell'ente delle sentenze di patteggiamento degli imputati del reato presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha già rilevato come «tale conclusione- da ultimo, v. Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014 - dep. 2015; conf. Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017 - dep. 2018 - deriva dalla equiparazione espressa alla sentenza di condanna, contenuta nell'art. 445 cod. proc. pen. Né su tale profilo normativo ha inciso la recente modifica apportata all'art. 445 cit. dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha ivi introdotto il comma 1 bis secondo il quale “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2 cod. proc. pen. alla sentenza di condanna”; in riferimento alla valenza penale di dette pronunce, e in specie ai fini all'art. 238 bis cod. proc. pen., nulla è dunque cambiato. Inoltre, la sentenza di “patteggiamento” integra un accertamento penale, seppur fondato sugli atti delle indagini preliminari le cui risultanze non vengono contestate dall'imputato; e proprio per tale ragione la sentenza di patteggiamento deve considerarsi compatibile con i principi della Costituzione (si veda sul punto, Corte cost., sent. n. 155 del 1996 che ha rilevato come la sentenza ex art. 444 c.p.p. presupponga pur sempre la “responsabilità” dell'imputato; Corte cost., sent. n. 336 del 2009 che ha evidenziato che alla rinuncia a contestare “il fatto” e la propria “responsabilità” consegue coerentemente che su quel “fatto”, e sulla relativa attribuibilità, si formi il giudicato penale)» (così, Sez. 6, n. 25754 del 18/04/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 24902 del 24 giugno 2024

Argomento: *Impugnazione e imputato detenuto*

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Rv. 285029 - 01); e si è anche stabilito che in tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto

(Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25076 del 25 giugno 2024

Argomento: *Le acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico*

In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predefiniti nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023 proprio in una fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui si è riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25071 del 25 giugno 2024

Argomento: *Il concordato in appello*

In tema di concordato in appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientranti nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018). Va segnalato altresì che le Sezioni Unite (S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023), hanno affermato che è possibile proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen. anche al fine di dedurre il vizio di violazione di legge derivante dall’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25068 del 25 giugno 2024

Argomento: *Il controllo di legittimità sui punti devoluti*

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo,

la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25057 del 25 giugno 2024

Argomento: Il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato
L'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., richiede, per poter disporre il sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, che vi sia il pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, che possono anche essere diversi da quello per cui si procede, non essendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi quelli della stessa specie (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25030 del 25 giugno 2024

Argomento: *I reati omissivi colposi*

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l'agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto: rileva dunque anche il comportamento concludente dell'agente, che una volta che abbia assunto una determinata posizione di protezione rispetto al bene esposto a rischio risponde della eventuale condotta omissiva tenuta in relazione ad esso.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25028 del 25 giugno 2024

Argomento: *Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale*

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell'imprenditore fallito (sez. 5, n. 12946 del 25/02/2020); e le componenti attive, suscettibili di distrazione, che ricadono nella massa del fallimento, sono anche quelle che pervengono alla curatela dopo l'inizio della procedura.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25026 del 25 giugno 2024

Argomento: *La diffamazione*

In tema di diffamazione richiede che la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento (sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012; sez.5, n. 34178 del 10/02/2015; sez.5, n. 22598 del 25/02/2010; sez. 5, n. 37383 del

16/06/2011).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25301 del 26 giugno 2024

Argomento: *L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare*

L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018) e ha, inoltre, rimarcato che per l'antecedente "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25299 del 26 giugno 2024

Argomento: *L'errore di fatto*

L'errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen., consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; consegue che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25296 del 26 giugno 2024

Argomento: *Il ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione*

Il ricorso per cassazione in materia di procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, l'unica prevista dal disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, vizio non ravvisabile nell'ipotesi di dedotta sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle

argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25295 del 26 giugno 2024

Argomento: *L'ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero avverso la sentenza emessa ex artt. 444 cod. proc. pen.*

In tema di ammissibilità del ricorso del Pubblico ministero avverso la sentenza emessa ex artt. 444 cod. proc. pen., che applica - per uno dei reati elencati al comma quinto dell'art. 165 cod. pen. - la pena condizionalmente sospesa richiesta dalle parti, senza subordinare la sospensione agli obblighi previsti dallo stesso comma, è recentemente intervenuta decisione delle Sezioni di questa Corte (Sez. U, n. 5352/2024, cit.), che decidendo la seguente questione controversa: se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., nei casi dei reati ivi indicati; ha adottato una soluzione negativa: in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., non determina l'illegalità della pena, che consentirebbe di accedere alla Corte di legittimità, seguendo il percorso segnato dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25287 del 26 giugno 2024

Argomento: *Il delitto di estorsione*

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore, seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata (Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 02/02/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25274 del 26 giugno 2024

Argomento: *Il divieto di testimonianza indiretta*

Non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo, (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 6116 del 14/01/2016; conf., Sez. 6 - , n. 53174 del 27/09/2018; Sez. 2, n. 36286 del 21/09/2010; cfr., anche, Sez. 1 - , n. 13734 del 25/02/2020, in cui la Corte ha nuovamente chiarito che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma 4, cod. proc.

pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell'Indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all'evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25260 del 26 giugno 2024

Argomento: *L'obbligo di motivazione*

Vi sono indirizzi giurisprudenziali contrastanti circa l'obbligo di motivazione di tali aumenti, avvicinandosi pronunce secondo cui «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base» (Sez. 1, n.39350 del 19/07/2019), e pronunce secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25520 del 27 giugno 2024

Argomento: *Il reato continuato*

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato continuato non è, strutturalmente, un reato unico, essendo l'unificazione frutto di una scelta legislativa intesa alla determinazione di un trattamento sanzionatorio più mite del cumulo materiale delle pene. Per tale ragione, non vi è ragione di ridurre l'obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021), ma al contrario tale obbligo, che accede all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, impone di giustificare ogni risultato di quell'esercizio anche in rapporto alla funzione rieducativa alla pena assegnata dall'art. 27 Cost., rendendo conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore per consentire il controllo circa la non arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della pena inflitta, secondo la regola generale dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, la mancanza di motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integra un vizio di motivazione della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 25518 del 27 giugno 2024

Argomento: *L'efficacia preclusiva endoprocessuale del giudicato cautelare*

In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr. Cass., sez. II, 03/02/2010, n. 8545, C.; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008). In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (cfr. Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25506 del 27 giugno 2024

Argomento: *Detenuti e spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri*

In caso di spazio a disposizione pro-capite inferiore ai tre metri quadri, esiste per vincolo convenzionale una forte presunzione di disumanità del trattamento, superabile dalla compresenza di fattori compensativi che (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a 'tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25486 del 27 giugno 2024

Argomento: *L'applicazione in executivis della disciplina della continuazione*

In tema di applicazione in executivis della disciplina della continuazione, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due o più fatti oggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del cumulo giuridico delle pene, la sospensione condizionale già disposta per uno dei fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge o le ragioni giustificative (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25458 del 27 giugno 2024

Argomento: *Le sanzioni sostitutive*

In tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25402 del 27 giugno 2024

Argomento: *Totale riforma della decisione di primo grado*

In caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 14/01/2014; n. 46742 del '08/10/2013; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012). Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 25561 del 28 giugno 2024

Argomento: *La nozione di «residenza» in tema di mandato europeo*

In tema di mandato europeo la nozione di «residenza», rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale, continuativo e non estemporaneo della persona nello Stato attraverso una serie di indici rivelatori che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18 bis della L. n. 69 del 2005, dall'art. 18 bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in I. n. 103 del 20 agosto 2023, sono stati puntualmente individuati dal legislatore, introducendo il comma 2-bis, con i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25556 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il regime di presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale*

A fronte del regime di presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il differente esito della richiesta di sostituzione della misura in favore del coimputato gravato della medesima contestazione ex art. 416 bis cod. proc. pen. non integra in sé dato nuovo rilevante ai fini dell'attenuazione delle esigenze di cautela, attesa l'autonomia di ogni singola posizione processuale, in ragione sia della diversa entità del contributo materiale o morale assicurato alla realizzazione del reato, che dei profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020; Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25553 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione*
L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio, disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, si presenta come un meccanismo di risoluzione preventivo, funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di un'inutile celebrazione, anche in più gradi di giudizio, a seguito di un'iniziale erronea dichiarazione o attribuzione della competenza. L'istituto, pertanto, si aggiunge agli ordinari strumenti di risoluzione della questione di competenza, rappresentati dall'impugnazione ordinaria e dalla denuncia di conflitto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito dalla questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compendio una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023). Ne consegue che il giudice può disporre, a pena d'inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza, sempre che al riguardo non siano già maturate preclusioni o decadenze. Deve osservarsi che la ratio dell'istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti preventivi: se ritenesse la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se fosse convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l'eccezione.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 25549 del 28 giugno 2024

Argomento: *La violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia*

È astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997; nello stesso senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014). E' stato altresì precisato che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016). A tutto ciò si aggiunga l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25545 del 28 giugno 2024

Argomento: *L'affidamento in prova al servizio sociale*

Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto e deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale espresso sulla scorta di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi - premio (Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003). Parimenti, con riguardo all'ipotesi di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico-riabilitativo, pur ove sussistano le precondizioni, oggettiva (la pena da espiare rientra nei limiti edittali) e soggettiva (stato di tossicodipendenza del condannato), l'autorità giudiziaria deve comunque svolgere una complessa valutazio-

ne circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25543 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento*

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25538 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il vincolo della continuazione in sede di esecuzione*

La giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012). La verifica

di tale preordinazione — ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25529 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il differimento dell'esecuzione della pena*

Il giudice chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (tra le altre: Sez. 1, n. 16271 del 9/04/2020; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018).

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25527 del 28 giugno 2024

Argomento: *La presentazione del ricorso avverso provvedimento cautelare*

In tema di presentazione del ricorso avverso provvedimento cautelare, questo rileva per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni — che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria e alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l'inammissibilità del ricorso — va computato tenendo conto della data in cui l'atto, materialmente, perviene nella cancelleria del giudice. Si è affermato, infatti, che il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse (artt. 582, comma 1, cod. proc. pen. 164 disp. att. cod. proc. pen.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata. In questo caso, si è sostenuto che occorre avere riguardo non tanto al principio di conversione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (impugnazione della parte con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto) — che attiene al diverso profilo dell'irregolarità sostanziale del mezzo di impugnazione, opera nel presupposto dell'esistenza in un atto dei requisiti di un atto diverso e richiede, comunque, una valutazione del giudice — bensì al principio del raggiungimento dello scopo dell'atto. Principio, declinato nell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ., che ha ormai assunto una valenza generale e trova implicita affermazione anche nel processo penale, come

è dato evincere, ad esempio, dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen..

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Penale – Sentenza n. 25524 del 28 giugno 2024

Argomento: *Il possesso di un'arma a titolo di eredità*

Chiunque pervenga in possesso di un'arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore. Si ritiene, infatti, che in caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario, procedura che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del de cuius e quello dell'erede (Sez. 1, n. 15199 del 21/02/2020).

OFFERTA JURANEWS

JURANEWS è un quotidiano di informazione giuridica dotato di una autorevole banca dati completa di normativa, prassi e giurisprudenza, **aggiornata in tempo reale**. Si tratta di una proposta editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali. JURANEWS si è, infatti, dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto affidabile e di grande qualità.

La proposta JURANEWS comprende:

- Utilizzo del portale JURANEWS:
 - Visualizzazione delle News e delle rassegne quotidiane
 - Visualizzazione di tutti i contenuti autorali presenti nelle aree tematiche
 - Visualizzazione delle sezioni: Massimario - Codici - Real Time - Banca Dati - Formulari
 - Consultazione delle riviste
 - Visualizzazione delle rassegne ed approfondimenti video
 - Ascolto dei podcast
 - Utilizzo dei fascicoli all'interno dell'area personale
 - Possibilità di attivare le notifiche push per materia
 - Utilizzo della versione app per smartphone
- Servizio di newsletter settimanale
- Servizio di newsletter quotidiana relativa agli aggiornamenti odierni dalla Corte di Cassazione
- Call center (assistenza clienti) dedicato disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Accedendo al nostro sito internet www.juranews.it si potrà prendere visione della struttura del prodotto.

Qualora desiderasse prenotare una demo del prodotto, La preghiamo di compilare il form al presente link, <https://juranews.it/richiesta-trial>, oppure di mettersi in contatto con il servizio clienti: servizioclienti@juranews.it – Telefono: 800.029.585 - Mobile: +39 329 7570641

N.B.: a seguito di Vs richiesta, il nostro agente di zona Vi contatterà per illustrarVi il prodotto e l'offerta dedicata.



ORGANIGRAMMA RNF

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

- ✓ **Presidente** Avv. Angelo RUBERTO
- ✓ **Vice Presidente** Avv. Simona RIZZO
- ✓ **Segretario Generale** Avv. Dorina MERDINI
- ✓ **Tesoriere** Avv. Anna Maria CELI

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

- Avv. Lucia VARLIERO;
- Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI;
- Avv. Anna RELAMUTO;
- Avv. Fabrizio DIOGUARDI;
- Avv. Annamaria INTROINI;
- Avv. Bruno ACCONCIAIOCO;
- Avv. Stella PANCARI;
- Avv. Andrea PINTO;
- Avv. Mariateresa ARCADI;
- Avv. Francesco MAZZA;
- Avv. Anna Maria CELI

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI:

- Avv. Paolo ROSSI (Presidente),
- Avv. Olga IZZO, Avv. Daniela TESTA

CENTRO STUDI NAZIONALE:

- **Direttore** Avv. Lucia VARLIERO

RESPONSABILI DIPARTIMENTI SCIENTIFICI

- **DIRITTO CIVILE e PROCEDURA CIVILE:** Avv. Donatella DI NICOLA
- **DIRITTO di FAMIGLIA e MINORILE:** Avv. Leda BADOLATI
- **DIRITTO e PROCEDURA PENALE:** Avv. Prof. Francesco MAZZA ed Avv. Stella PANCARI
- **DIRITTO TRIBUTARIO:** Avv. Mariateresa ARCADI
- **DIRITTO SCOLASTICO:** Avv. Giuseppe VERSACE
- **DIRITTO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE:** Avv. Simona GENNUSA
- **DIRITTO ASSICURATIVO:** Avv.ti Bruno ACCONCIAIOCO e Carmen REINA
- **DEONTOLOGIA:** Avv. Simona RIZZO
- **DIRITTO dell'IMMIGRAZIONE:** Avv. Dorina MERDINI

DIRETTORI DEI CENTRI STUDI DELLE SEZIONI TERRITORIALI

- **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA:** Avv. Bruno ACCONCIAIOCO
- **SEZIONE TETTIRORIALE REGIONALE CAMPANIA:** Avv. Silvio PIANTANIDA
- **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE CALABRIA:** Avv. Alfredo MERCATANTE
- **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE SICILIA:** Avv. Annamaria INTROINI

CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI E NEGLI ORGANISMI FORENSI

- ✓ **Responsabile** Avv. Valeria MINA';
- ✓ **Segretario** Avv. Giulia D'AGOSTINO
- ✓ **Ufficio di Presidenza Nazionale** (Componente di diritto)
- ✓ **Componenti:**
 - Avv. Paolo ROSSI (Vice Presidente Vicario COA Bologna);
 - Avv. Fabrizio DIOGUARDI (Consigliere COA Palermo);
 - Avv. Amalia GALLO (Consigliere COA Agrigento);
 - Avv. Lidia MACALUSO (Consigliere CPO Agrigento);
 - Avv. Carmen REINA (Consigliere CPO Palermo e Presidente RNF Sicilia);
 - Avv. Luigia CAMPANILE (Consigliere CPO Bologna);
 - Avv. Massimo MARINO (Consigliere CPO Napoli);
 - Avv. Ilaria GIGLIO (Consigliere CPO Napoli);
 - Avv. Caterina DE LUCA (Referente P.O. Rete Nazionale Forense);
 - Avv. Leda BADOLATI (Presidente RNF Calabria);
 - Avv. Eva PREGU (Presidente RNF Emilia Romagna).

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ

- ✓ **Referente Nazionale P.O.** Avv. Caterina DE LUCA

COORDINAMENTO NAZIONALE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LOCALI

- ✓ **Coordinatore Nazionale** Avv. Carmen REINA
- ✓ **Segretario** Avv. Ivana SARDINA
- ✓ **Referente per i rapporti con le Sezioni Regionali** Avv. Maurizio LOMBARDO
- ✓ **Referente per i rapporti con le Sezioni Locali** Avv. Rosa LAPI
- ✓ **Referente per la costituzione delle Sezioni Territoriali** Avv. Salvatore VITRANO

➤ **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

- ✓ **Presidente** Avv. Eva PREGU
- ✓ **Vice Presidente** Avv. Danaida DELAJ;
- ✓ **Segretario** Avv. Francesca SPADA
- ✓ **Direttivo di Sezione:**
 - Avv. Giuseppe VERSACE,
 - Avv. Bruno ACCONCIAIOCO,
 - Avv. Stella PANCARI,
 - Avv. Lorella PONZETTA

➤ **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE CAMPANIA**

- ✓ **Presidente** Avv. Ilaria GIGLIO
- ✓ **Vice Presidente** Avv. Maria Elisa VENTRIGLIA;
- ✓ **Segretario** Avv. Marianna CORPORENTE
- ✓ **Direttivo di Sezione:**
 - Avv. Clorinda MAISTO,
 - Avv. Rosario MARINO,
 - Avv. Massimo MARINO,
 - Avv. Silvana ADAMI,
 - Avv. Silvio PIANTANIDA
- ✓ **Collegio Territoriale dei Proviviri:**
 - Avv. Donatella STREPPONE (Presidente),
 - Avv. Riccardo FRATTA,
 - Avv. Giovanni DE SIVO

➤ **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE CALABRIA**

- ✓ **Presidente** Avv. Leda BADOLATI
- ✓ **Vice Presidente** Avv. Barbara CIANO ALBANESE;
- ✓ **Segretario** Avv. Floriana DE FILICAIA
- ✓ **Direttivo di Sezione:**
 - Avv. Alfredo MERCATANTE,
 - Avv. Antonietta Maria ALTOMONTE,
 - Avv. Teresa ZICCHINELLA,
 - Avv. Anna SCHIAVELLO;
 - Avv. Caterina DE LUCA
- ✓ **Collegio Territoriale dei Proviviri:**
 - Avv. Giulia D'AGOSTINO (Presidente),
 - Avv. Leo CONDEMI,
 - Avv. Francesca SCOLERI
- ✓ **Responsabile della Comunicazione** Avv. Antonietta Maria ALTOMONTE

➤ **SEZIONE TERRITORIALE REGIONALE SICILIA**

- ✓ **Presidente** Avv. Carmen REINA
- ✓ **Vice Presidente** Avv. Daniele FRESTA;
- ✓ **Segretario** Avv. Anna REALMUTO
- ✓ **Direttivo di Sezione:**
 - Avv. Benedetto CARAMANNA,
 - Avv. Giorgio CATALDO,
 - Avv. Fabrizio DIOGUARDI,
 - Avv. Fabio LA MANTIA,
 - Avv. Ivan MANZO
- ✓ **Collegio Territoriale dei Proviviri:** Avv. Daniela CAMMARATA, Avv. Marta CARVENI
- ✓ **Referente della Formazione** Avv. Ignazio VICARI
- ✓ **Responsabile della Comunicazione** Avv. Fabio LA MANTIA

- **SEZIONE TERRITORIALE LOCALE BOLOGNA**
Segretario Avv. Enrica LABRICCIOSA;
Vice Segretario Avv. Stefano TRANE

- **SEZIONE TERRITORIALE LOCALE ROMA**
Segretario Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI;
Vice Segretario Avv. Martina GRIMALDI

- **SEZIONE TERRITORIALE LOCALE AGRIGENTO**
Segretario Avv. Patrizia AMATO;
Vice Segretario Avv. Lidia MACALUSO

OSSERVATORIO GIUSTIZIA

- ✓ **COORDINATORE:** Avv. Roberta ERRICO
- ✓ **CIVILE: Responsabile** Avv. Francesca D'ALESSANDRO
- ✓ **PENALE: Responsabile** Avv. Salvatore VITRANO
- ✓ **TRIBUTARIO: Responsabile** Avv. Francesco VASAPOLLI
- ✓ **AMMINISTRATIVO: Responsabile** Avv. Martina GRIMALDI
- ✓ **NUOVE TECNOLOGIE ed I.A.: Responsabile** Avv. Federica DE STEFANI
- ✓ **AMBIENTE: Responsabile** Avv. Filippo MORESCHI

OSSERVATORIO CARCERI

- ✓ **Responsabile** Avv. Ignazio VICARI
- ✓ **Componenti:**
 - Avv. Mario Antonio STOPPA (ref. Mediazione);
 - Avv. Daniela NICASTRO (Ref. Lavoro e Previdenza);
 - Avv. Roberta ERRICO (ref. Societario);
 - Avv. Marianna CORPORENTE (ref. Famiglia e minori);
 - Avv. Stella PANCARI;
 - Avv. Enrica LABRICCIOSA;
 - Avv. Barbara CIANO ALBANESE;
 - Avv. Rosa LAPI;
 - Avv. Carmen REINA;
 - Avv. Anna REALMUTO;
 - Avv. Ermelinda MAZZEI;
 - Avv. Daniela CAMMARATA;
 - Avv. Marilena SARCONI;
 - Avv. Maria Elisa VENTRIGLIA;
 - Avv. Alfonso MENICHINI;
 - Avv. Marco MANTELLI;
 - Avv. Mariateresa ARCADI;
 - Avv. Giovanna MANTO.

RESPONSABILE NAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE ED UFFICIO STAMPA

Avv. Ivan MANZO

DIREZIONE SCIENTIFICA RNF Magazine

- ✓ **Direttore:** Avv. Prof. Francesco Mazza;
- ✓ **Vice Direttore** Avv. Anna Realmuto

Sommario

Rete Nazionale Forense: una nuova realtà nel panorama delle Associazioni forensi italiane <i>Avv. Angelo Ruberto - Presidente - Rete Nazionale Forense</i>	1
La costituzione di parte civile nei reati ambientali post riforma Cartabia <i>Avv. Moreschi Filippo</i>	4
Attività legale e cybersecurity: dieci suggerimenti pratici per non restare vittime di incidenti informatici <i>Avv. Federica De Stefani</i>	6
Le sezioni unite chiariscono, definitivamente, la portata della generica condanna alla corresponsione degli interessi legali <i>Avv. Andrea Pinto</i>	8
Il mediatore civile perde l'imparzialità quando viene indicato da un avvocato? <i>Avv. Mario Antonio Stoppa</i>	10
Avviso di recupero del credito d'imposta <i>Avv. Arcadi Mariateresa</i>	13
Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 37046 dell'11 settembre 2023 <i>Avv. Francesca D'Alessandro</i>	17
Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego: l'ordinanza n. 6051/2023 della Corte di Cassazione, sez. lavoro, di richiesta di remissione alle SS.UU. e la sentenza n. 36197/2023 delle Sezioni Unite <i>Avv. Daniela Nicastro</i>	20
Trattamento illecito di dati: la Corte di Giustizia UE stabilisce che è possibile ottenere la cancellazione d'ufficio <i>Avv. Federica De Stefani</i>	24
Cessazione del rapporto more uxorio ed effetti per gli ex conviventi <i>Avv. Leda Badolati - Presidente RNF sezione - territoriale Calabria</i>	28
L'Accollo: un importante strumento di gestione dei debiti <i>Avv. Mario Contessa</i>	32
Impugnazione delibera bilancio: limiti di applicabilità dell'art. 2434-bis cod. civ. - aspetti processuali <i>Avv. Roberta Errico</i>	35

Influencer: quando il nesso di causalità tra la promozione e la conclusione dell'affare passa attraverso un click <i>Avv. Simona Gennusa</i>	41
Il Curatore Speciale del minore alla luce della L. 149/2022 – c.d. “riforma Cartabia” <i>Avv. Federica Lombardo</i>	43
L'efficacia del giudicato alla luce della sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle ss. uu. della Corte di Cassazione <i>Avv. Simona Rizzo</i>	46
Le acquisizioni neurotecnoscientifiche e la loro rilevanza nelle indagini difensive <i>Avv. Prof. Francesco Mazza</i>	48
TARI – Non equiparabili attività agrituristiche e attività di albergo con ristorante <i>Avv. Mario Tocci</i>	54
Il punteggio numerico nella valutazione dei candidati alla luce della recente giurisprudenza amministrativa <i>Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte</i>	60
Il rapporto inscindibile tra protezione dei dati personali e diritto del lavoro: garantito l'accesso al fascicolo personale del lavoratore <i>Simona Loprete - Consulente privacy presso Studio Legale Stefanelli&Stefanelli</i>	65
Un'interpretazione costituzionalmente orientata alla corrispondenza dei detenuti <i>Avv. Anna Coppola</i>	70
Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Giugno 2024 <i>Sezione Civile</i> <i>Sezione Penale</i>	73 120



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 1 / N° 1 - Luglio 2024